



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

SETTEMBRE 2023



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	10
SEZIONE SECONDA	33
SEZIONE TERZA	50
SEZIONE LAVORO	97
SEZIONE TRIBUTARIA	114
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	134
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	180

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U - , Ordinanza n. 25722 del 04/09/2023 (Rv. 668743 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: NAPOLITANO LUCIO. Relatore: NAPOLITANO LUCIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Diritti amministrativi ex art. 1 bis, all. 10, e contributi per collegamento in ponte radio ex art. 2 bis, all. 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche "ratione temporis" vigente - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Giurisdizione del giudice tributario - Esclusione - Ragioni.

Le controversie in materia di diritti amministrativi, ai sensi degli artt. 34 del d.lgs. n. 259 del 2003 e 1.1-bis del relativo All. 10, nella versione antecedente alla l. n. 115 del 2015, ossia fino al 17 agosto 2015, e di contributi annui per i collegamenti in ponte radio, ai sensi degli artt. 35 del citato decreto e 2-bis del relativo All. 10, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo e non del giudice tributario, atteso che le somme da corrispondere non hanno natura tributaria, non avendo carattere coattivo, né collegamenti con una spesa pubblica e con uno specifico indice di capacità contributiva, ma conseguono al rapporto sinallagmatico esistente tra prestazioni della parte privata e prestazioni di quella pubblica derivante dal rilascio dell'autorizzazione generale a trasmettere o della concessione dei diritti d'uso, in virtù del quale l'importo dovuto non è commisurato alla capacità contributiva del "solvens", ma costituisce corrispettivo della concessione di una risorsa scarsa, quanto alle somme di cui all'art. 25, ovvero una mera compartecipazione ai costi sostenuti dal Ministero ex art. 28, comma 2, oltre ad essere per i diritti facoltativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 1 bis, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 2 bis, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 135 lett. B CORTE COST., Legge 29/07/2015 num. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21961 del 2021 Rv. 661871 - 01, N. 32121 del 2022 Rv. 666066 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 25754 del 04/09/2023 (Rv. 668996 - 02)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)

F. (PANELLA LUIGI ANTONIO PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2023

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Doveri del magistrato ex art.1 del d.lgs. n.109 del 2006 – Correttezza – Magistrato collocato fuori ruolo della magistratura - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Il dovere di correttezza di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006 individua un modello di comportamento al quale anche il magistrato collocato fuori ruolo deve uniformarsi, in quanto inerente allo "status" di appartenente all'ordine giudiziario, non rilevando l'attività professionale concretamente svolta. (Fattispecie di illecito disciplinare relativa a un magistrato collocato fuori

SEZIONI UNITE

ruolo che, al momento del fatto, ricopriva l'incarico politico di sottosegretario di Stato di un Ministero).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27292 del 2009 Rv. 610803 - 01, N. 15314 del 2010 Rv. 613975 - 01, N. 6910 del 2022 Rv. 664406 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 25754 del 04/09/2023 (Rv. 668996 - 04)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)

F. (PANELLA LUIGI ANTONIO PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2023

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Grave scorrettezza - Mancata dissociazione da altrui affermazioni gravemente scorrette e disciplinarmente rilevanti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Non è configurabile l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 nel comportamento dell'incolpato che - partecipando a riunioni private nelle quali un altro magistrato abbia reso, a un terzo interlocutore, dichiarazioni gravemente scorrette nei confronti di altri magistrati - non si dissoci dalle affermazioni dei conversanti e mantenga un contegno silente, non essendo imposto dalla legge l'obbligo di esplicitare il proprio dissenso, né sono configurabili consuetudini che rendano il silenzio ex se significativo di adesione alle altrui affermazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della sezione disciplinare del CSM che - con motivazione contraddittoria, sulla base della mancata "presa di distanza" dell'incolpato dalle affermazioni scorrette rese da altri, aveva ravvisato una grave scorrettezza nella condotta dell'incolpato, magistrato fuori ruolo con funzioni di sottosegretario di Stato di un Ministero, il quale aveva organizzato e partecipato a due riunioni tra un senatore e un altro magistrato, quest'ultimo autore di affermazioni disciplinarmente rilevanti, in quanto denigratorie dei giudici componenti il collegio di cui anche il propalante aveva fatto parte e che aveva celebrato un processo penale a carico del politico presente alla riunione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 17, Costituzione art. 21, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 lett. D

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31058 del 2019 Rv. 656167 - 01, N. 11197 del 2023 Rv. 667456 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 25754 del 04/09/2023 (Rv. 668996 - 05)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Diff.)

F. (PANELLA LUIGI ANTONIO PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2023

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illeciti disciplinari - Motivazione politica dell'autore - Rilevanza disciplinare - Esclusione - Ragioni

SEZIONI UNITE

Nei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati va esclusa una rilevanza negativa delle motivazioni politiche dell'autore, in quanto esse costituiscono espressione del fondamentale diritto di accesso agli uffici pubblici di natura politica, garantito dall'art. 51 Cost. ai cittadini e, quindi, ai magistrati, anche fuori ruolo, dovendosi delimitare il disvalore disciplinare unicamente alle fattispecie di iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. H CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8906 del 2020 Rv. 657627 - 01, N. 7443 del 2005 Rv. 581353 - 01, N. 27987 del 2013 Rv. 628751 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 25665 del 04/09/2023** (Rv. **668742 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **NAPOLITANO LUCIO.** Relatore: **NAPOLITANO LUCIO.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Diff.)

O. (DURNWALDER MEINHARD) contro P. (CAVALLAR FABRIZIO)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 27/04/2022

024075 ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE Motivazione - Integrazione postuma in sede giudiziale - Ammissibilità - Limiti.

L'integrazione in sede giudiziale della motivazione del provvedimento è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando, invece, inammissibile un'integrazione postuma effettuata mediante atti processuali o, comunque, scritti difensivi.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11284 del 2022 Rv. 664342 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 26662 del 15/09/2023** (Rv. **668744 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA.** Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

R. (ARCIFA ALESSANDRO) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 07/10/2022

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Violazione di legge nell'esercizio delle funzioni - Responsabilità disciplinare - Condizioni - Idoneità del comportamento a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario - Fattispecie in tema di mancata revoca di consulente tecnico del P.M., sospeso "ex lege" dall'esercizio della professione.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la "grave violazione di legge" (illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006) rileva non in sé, bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell'esercizio della funzione, ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e dell'atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto "quantomeno" ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo

SEZIONI UNITE

magistrato deve godere, sia il prestigio dell'ordine giudiziario. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sanzione disciplinare della censura inflitta a un pubblico ministero, che aveva omesso di revocare l'incarico di consulente conferito ad un medico, col quale intratteneva rapporti amicali, nel frattempo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, quindi, sospeso di diritto dall'esercizio della professione ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 221 del 1950, essendo rilevante e significativa la condotta, valutata nel suo complesso ed anche per le ricadute sulla speditezza dell'indagine, consistita nell'ingiustificata e protratta omissione, pur nella consapevolezza dello stato di detenzione del consulente, e nella concessione della proroga del termine per il deposito della relazione, sebbene già scaduto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 106 art. 2 com. 1 lett. G, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 43

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11069 del 2012 Rv. 623234 - 01, N. 7337 del 2021 Rv. 660793 - 01, N. 20819 del 2019 Rv. 655034 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 27177 del 22/09/2023 (Rv. 668849 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)*

A. (DORSI DANIELE) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/10/2021

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Lettera di garanzia sul benessere dei minori bielorusi adottandi ex art. 9 del Protocollo di collaborazione per le adozioni internazionali tra Italia e Bielorussia - Natura - Atto politico - Esclusione - Ragioni - Atto amministrativo - Conseguenze - Tutela giurisdizionale.

Deve escludersi che la lettera di garanzia sul benessere dei minori bielorusi adottandi, ai sensi dell'art. 9 del Protocollo di collaborazione per le adozioni internazionali sottoscritto tra l'Italia e la Bielorussia, costituisca un atto di natura politica, in quanto, non essendo libera nei fini e non attenendo alla direzione suprema generale dello Stato, vale piuttosto a certificare la conformità dell'adozione al benessere del minore e ad assicurare tutela alla persona dell'adottando e ai suoi diritti fondamentali nella situazione concreta; conseguentemente, la lettera in questione non interessa soltanto le relazioni fra gli Stati aderenti, ma integra un atto amministrativo suscettibile di produrre effetti positivi nei confronti dei soggetti interessati alla legittima conclusione delle procedure finalizzate alle adozioni internazionali, il cui mancato rilascio (c.d. silenzio-inadempimento), da parte della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è assoggettabile a tutela giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 39, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., DPR 08/06/2007 num. 108 art. 6, Tratt. Internaz. 30/11/2017 art. 9

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15601 del 2023 Rv. 667991 - 02

Sez. U - , Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023 (Rv. 668850 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

M. (GRANARA DANIELE) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/06/2022

SEZIONI UNITE

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c. - Istanza di decisione - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Conseguenze - Condanna in favore della cassa delle ammende (ex art. 96, comma 4, c.p.c.) in difetto di costituzione dell'intimato - Necessità - Fondamento.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19749 del 2023 Rv. 668375 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 27310 del 25/09/2023 (Rv. 668851 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

M. (VERRILLO UGO) contro C.

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto reale negativo - Ricorso ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. - Esperibilità dopo l'avvento dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Sussistenza - Passaggio in giudicato di una delle sentenze che hanno declinato la giurisdizione - Irrilevanza - Fattispecie.

Non avendo l'art. 59 della l. n. 69 del 2009 coperto l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art. 362 c.p.c.), nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiarò, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite della S.C., resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato. (Nella specie, le Sezioni Unite della S.C. hanno statuito che è sottoposta alla giurisdizione amministrativa la domanda risarcitoria derivante dall'illegittima occupazione di un fondo, seguita dalla sua irreversibile trasformazione in assenza di provvedimento ablativo, avanzata nel 2004 ed oggetto di tre diverse declinatorie di giurisdizione, prima da parte del T.A.R., poi del G.O. e nuovamente da parte del G.A., senza che alcuno di detti organi giurisdizionali avesse sollevato d'ufficio il regolamento di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16883 del 2013 Rv. 626883 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1919 del 2021 Rv. 660230 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023** (Rv. **668909 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **ORILIA LORENZO**. Relatore: **ORILIA LORENZO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

C. (MONOPOLI PIETRO) contro A. (DE VERGOTTINI GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 07/10/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Ipotesi normativa di abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Necessità.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19749 del 2023 Rv. 668375 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27195 del 2023 Rv. 668850 - 01

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023** (Rv. **668931 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

C. (GIULIANI EDUARDO) contro C. (LA SALA ANTONIO CARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/02/2019

113219 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) Responsabilità solidale degli amministratori di società - Litisconsorzio facoltativo - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1310 c.c..

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

La proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di amministratori di società dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo e non già necessario, cui consegue comunque l'applicabilità dell'art. 1310 c.c., sicché l'atto interruttivo della prescrizione contro uno di essi ha effetto anche nei confronti degli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2393

Massime precedenti Vedi: N. 21497 del 2020 Rv. 659419 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 25594 del 01/09/2023** (Rv. **668930 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.**

H. (DE' MEDICI LEOPOLDO) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2018

159163 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - IN GENERE Attività di un consorzio - Esclusione di un consorziato dalla partecipazione ai relativi risultati economici sulla base di un lodo arbitrale - Divieto del patto leonino - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

159480 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE - PATTO LEONINO In genere.

Il divieto del cd. patto leonino, di cui all'art. 2265 c.c., è estensibile a tutti i tipi sociali e presuppone l'esistenza di una clausola statutaria, frutto della volontà dei soci, che escluda in modo totale e costante uno o alcuni di essi dalla partecipazione al rischio d'impresa e agli utili, sicché non può porsi in conflitto con esso un lodo arbitrale che, regolando gli effetti economici dell'annullamento di delibere consortili, abbia escluso un'impresa consorziata dai risultati della gestione del consorzio solo in relazione a un determinato periodo temporale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2265, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 642 del 2000 Rv. 533024 - 01, N. 17498 del 2018 Rv. 649519 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023 (Rv. 668931 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

C. (GIULIANI EDUARDO) contro C. (LA SALA ANTONIO CARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/02/2019

138062 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE Decisione fondata su perizia tecnica di parte stragiudiziale - Legittimità - Condizioni - Obbligo di motivazione - Sussistenza.

Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26550 del 2011 Rv. 620855 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25712 del 04/09/2023 (Rv. 668933 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

M. (DE MAIO CARLO) contro U. (BUONAFEDE ACHILLE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2018

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Art. 1227 c.c. - Applicabilità alla responsabilità extracontrattuale - Sussistenza - Non uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore - Onere della prova a carico del debitore - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che - in violazione del suddetto riparto dell'onere probatorio - aveva fondato un concorso di colpa del cliente sull'asserita negligente custodia di codici numerici, pur accertando, contestualmente, che la banca aveva dato esecuzione a quattro ordini di bonifico ravvicinati, su di un conto da anni non movimentato e senza svolgere ulteriori accertamenti, nonostante la macroscopica difformità delle firme ivi apposte rispetto allo "specimen" in possesso dell'istituto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 4954 del 2007 Rv. 596379 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24659 del 2016 Rv. 642136 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 25703 del 04/09/2023** (Rv. **668932 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

R. (SGROI MARCO) contro R. (MILITERNI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/10/2016

058261 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE Accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento - Necessità - Criteri.

L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455

Massime precedenti Conformi: N. 18696 del 2014 Rv. 632107 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 40325 del 2021 Rv. 663362 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 25889 del 05/09/2023** (Rv. **668958 - 01**)

Presidente: **MELONI MARINA.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

A. (PIETROSANTI FABRIZIO) contro C. (GUZZO ARCANGELO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 20/04/2017

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Parte costituita in primo grado contumace in appello - Notifica alla parte personalmente - Decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione - Idoneità - Sentenza spedita in forma esecutiva - Irrilevanza - Fondamento.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 292 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 479

Massime precedenti Vedi: N. 5682 del 2006 Rv. 587994 - 01, N. 18053 del 2017 Rv. 644948 - 01, N. 2974 del 2020 Rv. 656997 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 25800 del 05/09/2023** (Rv. **668957 - 02**)

Presidente: **MELONI MARINA.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore:
MERCOLINO GUIDO.

Z. (LANZA CARLO) contro C. (PIREDDA ANNA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 20/10/2017

011039 APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE Appalto pubblico - Computo metrico e elenco prezzi - Funzione - Determinazione del prezzo - Immutabilità - Esclusione - Possibilità di introdurre varianti - Condizioni - Limiti.

In tema di appalto pubblico, computo metrico ed elenco prezzi definiscono la qualità e la quantità delle lavorazioni occorrenti per la realizzazione dell'opera, così come descritta nel progetto esecutivo, ed i relativi costi, ai fini della formulazione di un preventivo da porre a fondamento della delibera di approvazione della spesa nonché della determinazione del prezzo da porre a base della gara per l'aggiudicazione dell'appalto; tali documenti non determinano, tuttavia, l'immutabilità della determinazione stessa, essendo espressamente prevista per la stazione appaltante la possibilità d'introdurre delle varianti, non solo con riferimento alle circostanze di cui all'art. 25 della l. n. 109 del 1994, ivi compresi errori od omissioni del progetto esecutivo idonei a pregiudicare la realizzazione o l'utilizzazione della opera, ma anche in relazione alla necessità di eseguire lavorazioni non contemplate dal contratto o impiegare materiali diversi da quelli previsti, senza che l'appaltatore si possa opporre a tali varianti, salvo che l'aumento dei lavori stessi superi la soglia predeterminata per legge.

Riferimenti normativi: Legge 01/02/1994 num. 109 art. 25, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 20, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 14, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 5848 del 2022 Rv. 664029 - 01, N. 9767 del 2016 Rv. 640200 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 25800 del 05/09/2023** (Rv. **668957 - 01**)

Presidente: **MELONI MARINA.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore:
MERCOLINO GUIDO.

Z. (LANZA CARLO) contro C. (PIREDDA ANNA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 20/10/2017

011039 APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE Varianti in corso d'opera e opere extracontrattuali - Differenze - Conseguenze.

In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore, ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa; costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli in possesso di un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, seppure ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché nel primo caso l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 340, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 10, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 11, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 13, Cod. Civ. art. 1363

Massime precedenti Conformi: N. 9767 del 2016 Rv. 640200 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16222 del 2023 Rv. 668043 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26145 del 08/09/2023 (Rv. 669003 - 01)

Presidente: MERCOLINO GUIDO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

F. (TOMASELLI EDMONDO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2021

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Apertura della procedura concorsuale - Interrogatorio formale del fallito - Inammissibilità - Fondamento.

138191 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - IN GENERE In genere.

A seguito dell'apertura della procedura concorsuale, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale, l'interrogatorio formale del fallito è inammissibile, atteso che costui, tranne che nell'ipotesi prevista dall'art. 43, comma 2, l. fall., non assume la veste di parte e il suo interrogatorio sarebbe finalizzato a una confessione relativa a diritti di cui il fallito non può disporre nella pendenza del fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 com. 1, Legge Falliment. art. 43 com. 2, Legge Falliment. art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 629 del 1995 Rv. 489793 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15570 del 2015 Rv. 636274 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26173 del 08/09/2023 (Rv. 668934 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: VANNUCCI MARCO. Relatore: VANNUCCI MARCO.

N. (COSTANZO SIMONE) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE GROSSETO, 03/09/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del t.u. immigrazione - Valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero - Necessità - Preclusione derivante dai precedenti penali citati dal decreto prefettizio - Esclusione.

In tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14167 del 2023 Rv. 667946 - 01, N. 23423 del 2022 Rv. 665363 - 01, N. 22508 del 2023 Rv. 668463 - 01, N. 30648 del 2022 Rv. 665927 - 01, N. 25964 del 2020 Rv. 659589 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26974 del 21/09/2023** (Rv. **668964 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

C. (MEAZZA FABIO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 18/06/2021

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Protezione dati personali - Violazione - Definizione agevolata ex art. 18 d.lgs. n. 101 del 2018 - Conversione ex lege del verbale di contestazione in ordinanza ingiunzione in assenza di memorie - Mancata presentazione delle stesse - Conseguenze - Opposizione a cartella esattoriale - Motivi sul titolo - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di protezione dei dati personali, l'art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018, attuativo del Regolamento (UE) n.679 del 2016 (GDPR), ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata delle violazioni che si traduce, in ipotesi di mancata definizione e di mancata presentazione di nuove memorie difensive, nella conversione ex lege del verbale di contestazione in ordinanza-ingiunzione, con la conseguenza che l'opposizione avverso la cartella di pagamento successivamente notificata non può essere proposta per vizi attinenti al merito della pretesa sanzionatoria, ormai definitivamente cristallizzata nel verbale di contestazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 161, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162 bis, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162 ter, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 163, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 164, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 164 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11789 del 2019 Rv. 653724 - 01, N. 3318 del 2021 Rv. 660524 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27189 del 22/09/2023** (Rv. **668871 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MASNADA MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 12/04/2022

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Protezione dei dati personali - Violazione con dolo o colpa delle norme del GDPR - Limiti della sanzione - Art. 83 del GDPR - Riferimento alla sanzione proporzionale - Limite edittale ulteriore e distinto.

In tema di protezione dei dati personali, in caso di violazione, con dolo o colpa, di diverse disposizioni del Regolamento (UE) n.679 del 2016 (GDPR) rispetto allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, la sanzione deve essere determinata nel limite dell'importo specificato per la violazione più grave, secondo i criteri indicati nell'art. 83 del citato Regolamento; ne consegue che il riferimento alla sanzione proporzionale non è posto dal GDPR in funzione mitigatoria del limite edittale stabilito con la sanzione variabile ordinaria, ma rappresenta un limite edittale ulteriore e distinto, al quale occorre riferirsi solo se superiore (esso in quanto tale) al massimo della sanzione suddetta.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 83, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16276 del 2022 Rv. 664886 - 01, N. 11481 del 2020 Rv. 658267 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27189 del 22/09/2023 (Rv. 668871 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MASNADA MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 12/04/2022

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Protezione dei dati personali - Sanzioni amministrative pecuniarie - Criteri generali - Rilevanza del caso concreto - Ricadute sulla determinazione della sanzione.

In tema sanzioni amministrative per la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'art. 83 del Regolamento (UE) n.679 del 2016 (GDPR), nel prevedere le condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie, stabilisce la regola preliminare imputata alla rilevanza del caso concreto: ne consegue che ogni autorità di controllo deve provvedere affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte siano, in ogni singolo caso, effettive, proporzionate e dissuasive.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 83, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/1993 num. 196 art. 166

Massime precedenti Vedi: N. 18292 del 2020 Rv. 659101 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27189 del 22/09/2023 (Rv. 668871 - 05)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MASNADA MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 12/04/2022

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali mediante piattaforma - Trattamento diretto e concetto di stabilimento principale - Autonomia nella decisione del titolare - Accertamento di merito - Trattamento dei "rider" operanti in Italia - Modalità di verifica.

In tema di trattamento di dati personali mediante piattaforma informatica, stabilire se si sia in presenza di trattamento eterodiretto da una capofila estera o di trattamento diretto, così come determinare, in relazione al concetto di stabilimento principale, i poteri ed il livello di autonomia decisionale del titolare del trattamento, costituisce oggetto di un accertamento di fatto; ne consegue che, in presenza di trattamento dei dati di rider operanti in Italia, dovranno essere valutati gli elementi dei singoli contratti stipulati, con riferimento alle modalità e alle regole cui soggiacciono i trattamenti stessi.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 55, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 60, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 3952 del 2022 Rv. 664161 - 01, N. 6177 del 2023 Rv. 667018 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27189 del 22/09/2023 (Rv. 668871 - 04)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MASNADA MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 12/04/2022

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati effettuato da soggetto stabilito su territorio nazionale - Poteri dell'autorità di controllo nazionale ex art. 55 GDPR - Controllo esercitato dall'autorità di controllo di stabilimento principale o unico ex art. 60 GDPR su trattamenti transfrontalieri - Conseguenze - Trattamento dei rider effettuato da società italiana in autonomia - Poteri dell'Autorità nazionale.

In tema di trattamento dei dati, l'Autorità di controllo nazionale, ai sensi dell'art. 55 del GDPR, esercita i poteri e assolve i compiti che le sono attribuiti sui trattamenti effettuati da soggetto stabilito nel territorio nazionale, in qualità di autonomo titolare, sicché, solo fatta salva la predetta disposizione, l'autorità di controllo dello stabilimento principale o di quello unico del titolare o responsabile del trattamento può agire, secondo la procedura disciplinata dall'art. 60, quale autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati da quest'ultimo. Ne consegue che l'Autorità nazionale garante della protezione dei dati è legittimata ai fini sanzionatori allorché risulti dalla sentenza di merito che il trattamento è stato effettuato da una società italiana in piena e diretta autonomia di decisione rispetto ai dati personali dei propri rider.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 55, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 60, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 3952 del 2022 Rv. 664161 - 01, N. 18292 del 2020 Rv. 659101 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27189 del 22/09/2023 (Rv. 668871 - 03)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MASNADA MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 12/04/2022

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Violazione delle norme su dati personali - Sanzioni amministrative - Applicabilità dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150 del 2011 - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Poteri del giudice - Annullamento o modifica della sanzione in misura non inferiore al minimo edittale - Possibilità.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme relative ai dati personali, il coordinamento tra gli artt. 6 e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, applicabile alla specie in ragione dell'implicito richiamo contenuto nell'art. 166 del d.lgs. n. 196 del 2003, comporta che al procedimento di opposizione si applichi il comma 12 del predetto art. 6, con la conseguenza che, anche in materia di dati personali, il giudice, nell'accogliere l'opposizione, può annullare in tutto o in parte il provvedimento o modificarlo anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, la quale è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 83, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/1993 num. 196 art. 166, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 16276 del 2022 Rv. 664886 - 01, N. 11481 del 2020 Rv. 658267 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023 (Rv. 669130 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

B. (MACCALLINI CARLO) contro F. (SQUILLACE ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/08/2017

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Art. 2729 c.c. - Requisiti - Valutazione e selezione dei fatti rilevanti - Giudice del merito - Esclusività.

In tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 20553 del 2021 Rv. 661734 - 01, N. 9059 del 2018 Rv. 648589 - 01, N. 9054 del 2022 Rv. 664316 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023 (Rv. 669130 - 02)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

B. (MACCALLINI CARLO) contro F. (SQUILLACE ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/08/2017

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Rimesse in conto corrente bancario - Revocabilità - Esclusione - Condizioni - Natura non solutoria - Operazioni bilanciate - Configurabilità - Condizioni - Accordi tra banca e cliente - Destinazione a prelievi o pagamenti specifici - Necessità - Prova - Anche "per facta concludentia" - Ammissibilità.

In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazione di inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego; la prova dell'esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come

SEZIONE PRIMA

una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludentia", purchè la specularità tra le operazioni ne evidenzii con certezza lo stretto collegamento negoziale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19751 del 2017 Rv. 645190 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 13175 del 2020 Rv. 658128 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27390 del 26/09/2023 (Rv. 669134 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

M. (CICALA CARLO) contro I. (CAVALLI GINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/03/2019

108014 MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Contratti bancari - Contratto di finanziamento - Forma scritta - Mancanza - Nullità - Conseguenze.

In tema di contratti bancari, la nullità (nella specie per difetto di forma) di un contratto di finanziamento comporta il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito; ne deriva che, da un lato, deve essere restituito alla banca, anche mediante addebito in conto corrente, non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale e, dall'altro, la banca deve restituire alla controparte le somme ricevute in eccesso in forza del contratto nullo e, quindi, non il capitale mutuato (che comunque le deve essere restituito), ma gli interessi ricevuti al tasso pattuito nel contratto viziato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2993 del 2019 Rv. 652438 - 01, N. 23033 del 2011 Rv. 620482 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27349 del 26/09/2023 (Rv. 669133 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

H. (CARLONI SILVIO) contro B. (NUZZO MARIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2018

058017 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Rappresentanza apparente - Condizioni - Colpa del rappresentato - Fattispecie.

In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti della banca da una società, la quale aveva tollerato per oltre quattro anni e mezzo che una propria collaboratrice, priva del potere di compiere atti dispositivi in rappresentanza della

SEZIONE PRIMA

medesima società, avesse continuato a svolgere operazioni di addebito sul proprio conto corrente - nel caso almeno 124 - senza preoccuparsi di acquisire contezza del reale andamento del rapporto, omettendo altresì di segnalare alla banca la mancata ricezione dei relativi estratti conto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1398

Massime precedenti Vedi: N. 18519 del 2018 Rv. 649727 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27328 del 26/09/2023 (Rv. 669132 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CROLLA COSMO.

D. (RIEDI RICCARDO) contro M. (PIETRANTONI ALESSANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2020

081141 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - OPPOSIZIONE Concordato fallimentare - Provvedimento di omologazione - Impugnazione - Sospensione feriale termini - Applicabilità - Esclusione.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In tema di concordato fallimentare, il termine ex art. 131 l.fall. per l'impugnazione del relativo provvedimento di omologa non è soggetto al regime della sospensione feriale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge Falliment. art. 129

Massime precedenti Vedi: N. 22271 del 2017 Rv. 645516 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27325 del 26/09/2023 (Rv. 669131 - 01)

Presidente: MELONI MARINA. Estensore: VANNUCCI MARCO. Relatore: VANNUCCI MARCO.

U. (TRIVISONNO MARIACRISTINA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 07/05/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - COI ("country of origin informations") - Individuazione - Specifica indicazione della fonte e del contenuto delle stesse - Necessità.

In materia di protezione internazionale, a fronte dell'allegazione, da parte del richiedente, delle circostanze suscettibili di fondare la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, il giudice è tenuto ad assumere direttamente informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale del Paese d'origine dell'interessato (elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli Affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa) e a indicarne specificamente la fonte e il contenuto nella motivazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Costituzione art. 10

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 14682 del 2021 Rv. 661406 - 01, N. 4557 del 2021 Rv. 660455 - 01, N. 22951 del 2021 Rv. 662066 - 01, N. 25440 del 2022 Rv. 665531 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27478 del 27/09/2023 (Rv. 669138 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

C. (CANTAFIO VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 18/01/2016

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Fallimento - Opposizione decreto di liquidazione compensi - Termine - Rilevabilità d'ufficio della tardività - Necessità del contraddittorio - Esclusione.

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO In genere.

In tema di fallimento, la tardività dell'opposizione formulata avverso il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato - da proporsi entro 30 giorni in virtù del rinvio alle regole del rito sommario operato dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 - è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità di sollevare il contraddittorio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35974 del 2021 Rv. 662917 - 01, N. 4423 del 2017 Rv. 642866 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27442 del 27/09/2023 (Rv. 669136 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

G. (CIERI FIORENZO) contro C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VASTO, 13/09/2017

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Compenso del curatore - Art. 146 d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di anticipazione erariale delle spese e dei compensi - Applicabilità al caso del fallimento con attivo insufficiente.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

In tema di fallimento, la regola dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. T.U. "Spese di giustizia"), in forza della quale qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro per gli atti richiesti dalla legge le spese ed onorari del curatore sono anticipati dall'erario, ancorché dettata per il caso tipico del fallimento privo di attivo, si estende per identità di ratio al caso del fallimento con attivo insufficiente; la somma liquidabile al curatore va computata al netto degli oneri fiscali (compresi Iva e accessori), essendo il curatore un ausiliario di giustizia che ripete i suoi poteri dal tribunale fallimentare, esercitandoli su un piano pubblicistico e nell'ambito di un processo, con criteri, modalità e responsabilità particolari, estranei a quelli che caratterizzano la prestazione dell'attività professionale vera e propria.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 117, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 146 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27475 del 27/09/2023 (Rv. 669137 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

F. (BELLUCCIO DARIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 26/10/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare - Integrazione nel territorio nazionale - Apprezzabile sforzo di inserimento - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione complementare, non aveva ritenuto provato il livello di integrazione del cittadino straniero, nonostante la produzione di numerose certificazioni relative a plurime attività lavorative a tempo determinato, corsi di formazione professionale e l'iscrizione ad un'autoscuola per il conseguimento della patente di guida).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21240 del 2020 Rv. 659030 - 01, N. 10371 del 2023 Rv. 667895 - 01, N. 16716 del 2023 Rv. 668024 - 01, N. 33315 del 2022 Rv. 666234 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27439 del 27/09/2023 (Rv. 669135 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

S. (LOMBARDI BAIARDINI ANNA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 02/11/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Inserimento del paese di origine fra i c.d. paesi sicuri ex d.m. 4 ottobre 2019 - Domanda introduttiva anteriore - Irrilevanza.

In tema di protezione internazionale, in caso di domanda introduttiva presentata anteriormente al d.m. 4 ottobre 2019, il successivo inserimento del paese di origine del richiedente fra i c.d. paesi sicuri ad opera dello stesso decreto ministeriale è irrilevante ai fini del diniego della protezione sussidiaria o di quella c.d. umanitaria.

Riferimenti normativi: DM Affari Esteri 04/10/2019, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27523 del 28/09/2023 (Rv. 669140 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

F. (IORIO GIANLUCA) contro O.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2020

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Revoca della dichiarazione di fallimento - Richiesta di compenso del curatore - Individuazione del soggetto obbligato al pagamento - Conseguenze - Fattispecie.

Nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, è onere del curatore, il quale agisca per il pagamento del compenso, individuare sin dall'atto introduttivo il soggetto che reputi gravato del pagamento, mentre è compito del tribunale verificare, illustrandolo, quale sia stato il contributo causale di quel soggetto sull'apertura della procedura; in mancanza, non è possibile porre tale compenso a carico del patrimonio del fallito, dovendo esso essere sopportato, stante il carattere di officiosità della procedura fallimentare, dall'amministrazione dello Stato. (Affermando tale principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva posto a carico della società fallita tornata "in bonis" il compenso del curatore, in ragione del risultato utile dell'attività da questi svolta nell'ambito della procedura revocata).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 146 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 147

Massime precedenti Conformi: N. 18541 del 2012 Rv. 624282 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6553 del 2014 Rv. 630600 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27520 del 28/09/2023 (Rv. 669139 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO.

Relatore: CAMPESE EDUARDO.

S. (ANGELICO ANTONIO) contro C. (CASTORINA EMILIO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/03/2023

075024 ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI Decadenza dalla carica di consigliere comunale - Opposizione - Procedimento applicabile - Appello - Atto introduttivo - Citazione - Fondamento - Conseguenze.

Il procedimento avente ad oggetto la deliberazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale è disciplinato - in ragione del combinato disposto dell'art. 70 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 - dal rito semplificato di cognizione; ne consegue che l'atto di appello avverso l'ordinanza conclusiva di detto procedimento, in mancanza di una norma espressa che preveda l'ultrattività del rito sommario anche nel secondo grado, deve essere proposto esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, applicare la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito, previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 70

Massime precedenti Vedi: N. 18022 del 2015 Rv. 636711 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27524 del 28/09/2023 (Rv. 669141 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

B. (CONDEMI MARCELLO) contro B. (BLANDINI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/04/2019

081375 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa della Banca - Preceduta da amministrazione straordinaria - Dichiarazione dello stato di insolvenza - Legittimazione - Commissario liquidatore già Commissario straordinario - Conflitto di interessi - Esclusione.

In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche, il commissario liquidatore che richieda la dichiarazione dello stato di insolvenza della banca non è in conflitto di interessi qualora egli stesso abbia precedentemente ricoperto l'incarico di commissario straordinario della amministrazione straordinaria della medesima impresa bancaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 72 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 82 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 79, Cod. Proc. Civ. art. 80

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27590 del 29/09/2023 (Rv. 669143 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

P. (DI CARLO FILIPPO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/12/2020

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Pactum de non exequendo - Anteriore al passaggio in giudicato del provvedimento che accerta la sussistenza del titolo - Rilevanza ai fini della richiesta di fallimento - Esclusione - Ragioni.

Il patto col debitore in forza del quale il creditore si obbliga a non mettere in esecuzione, per un determinato periodo di tempo e a certe condizioni, il credito portato da un titolo esecutivo (c.d. "pactum de non exequendo"), se stipulato prima della formazione del giudicato nel processo avente ad oggetto l'accertamento del credito, non preclude al creditore, una volta munito del titolo, la legittimazione a proporre l'istanza di fallimento del debitore, in quanto le parti possono disporre della situazione sostanziale, ma non dell'oggetto del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17884 del 2023 Rv. 668012 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27586 del 29/09/2023** (Rv. **669142 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA.**

C. (CURRI PIERPAOLO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 22/10/2018

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Avvocato del fallimento - Compensi per prestazioni giudiziali - Decreto di liquidazione del giudice delegato - Liquidazione delle spese legali da parte del giudice della causa - Rapporti.

In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura fallimentare liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello individuato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia passi in giudicato, quest'ultimo determina la definitività del solo parametro di determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operate e il difensore, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. contro il decreto di liquidazione, ha diritto di pretendere la differenza a titolo di ingiustificato arricchimento della massa, che gli è riconosciuta con pronuncia i cui effetti sono sospensivamente condizionati all'effettivo incameramento della somma corrispondente da parte del curatore, ove non sia già avvenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 4269 del 2016 Rv. 638881 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26507 del 14/09/2023** (Rv. **669129 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **FRAULINI PAOLO.** Relatore: **FRAULINI PAOLO.**

M. (DAGNINO ALESSANDRO) contro E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/01/2018

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Decisione - Assorbimento proprio e improprio - Nozione - Declaratoria di assorbimento - Specifica indicazione dei presupposti - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

L'assorbimento "proprio" postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimasta assorbita; l'assorbimento "improprio" presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita. Quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12193 del 2020 Rv. 658099 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26633 del 15/09/2023** (Rv. **668935 - 01**)

Presidente: **ABETE LUIGI**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

T. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 30/03/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione - Giudizio di opposizione - Oggetto - Legittimità del provvedimento espulsivo - Giudizio di convalida - Ambito applicativo - Accertamento incidentale del diritto a trattarsi in Italia - Sussistenza.

In tema di immigrazione, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione è in discussione la legittimità e la validità del provvedimento espulsivo e non la sua effettiva esecuzione di cui, eventualmente, si discuterà nel giudizio di convalida: ne consegue che lo straniero, oltre ad avere sempre il potere di proporre un'ordinaria azione di accertamento vertente sul proprio diritto soggettivo di trattarsi in Italia, può investire di un accertamento incidentale in tal senso il giudice che deve decidere sulla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera diretto a dare esecuzione all'espulsione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 8, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 5437 del 2020 Rv. 657039 - 01, N. 26563 del 2020 Rv. 659720 - 01, N. 5716 del 2008 Rv. 602137 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26700 del 18/09/2023** (Rv. **668936 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**.

Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

V. (DOTTORE NICOLA) contro T. (REVELLI DIEGO LEONARDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/11/2022

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Decreto del Tribunale di autorizzazione alla vaccinazione contro il Covid-19 del figlio minore senza il consenso di uno dei genitori - Provvedimento in sede di reclamo - Natura - Volontaria giurisdizione - Finalità - Gestione nell'interesse del minore - Sussistenza - Conseguenze - Esclusione dell'impugnazione ex art. 111 Cost.

Il provvedimento, emesso in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare, con cui il Tribunale, su richiesta di uno dei genitori ex art. 709-ter c.p.c., abbia autorizzato la vaccinazione contro il Covid-19 del figlio minore senza il consenso dell'altro genitore, si configura come atto di volontaria giurisdizione, volto non già a dirimere, con autorità di giudicato, un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di essi all'interesse del minore, sì da essere espressivo di una forma gestoria dell'interesse di quest'ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile avverso lo stesso il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 octies, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 28331 del 2017 Rv. 647284 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26820 del 19/09/2023** (Rv. **668960 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.**

Relatore: **TRICOMI LAURA.**

C. (SELMI CLAUDIO) contro N. (BOVE EMANUELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/05/2021

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Conflitto tra genitori sulle scelte relative ai figli - Provvedimenti da adottare - Criteri - Preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata - Conseguenze sull'iscrizione scolastica - Verifiche da parte del giudice - Fattispecie.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

In caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, in quanto, nella scelta tra la scuola pubblica e privata, aveva considerato criterio dirimente l'assolvimento dell'esborso economico da parte di uno dei due genitori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 337 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21553 del 2021 Rv. 661923 - 03, N. 6802 del 2023 Rv. 667135 - 02

Sez. 1 - , **Sentenza n. 26801 del 19/09/2023** (Rv. **668937 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.**

Relatore: **CAMPESE EDUARDO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (PACCIONE LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/11/2020

122027 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Azione popolare - Negazione della dignità delle persone straniere trattenute nel CIE - Domanda di risarcimento del danno all'identità cittadina - Lesione dello statuto del Comune - Sufficienza - Esclusione - Dimostrazione dell'incidenza di tale violazione per la comunità - Necessità - Conseguenze - Quantificazione del danno secondo equità - Sussistenza.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

SEZIONE PRIMA

In tema di azione popolare comunale, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale all'identità cittadina, in conseguenza della negazione della dignità delle persone trattenute nel centro di identificazione ed espulsione (CIE) in condizioni inumane e degradanti, non è sufficiente la lesione di valori coincidenti con quelli enunciati nello statuto dell'ente locale, dovendosi dimostrare come la predetta lesione abbia concretamente inciso sul sentimento dell'intera comunità cittadina e quali ripercussioni essa abbia prodotto sul sentimento e sull'agire di quest'ultima, ispirati a quei valori umanitari e solidaristici, espressamente sanciti nello statuto, così da giustificare il risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 9, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 20345 del 2023 Rv. 668180 - 02, N. 19551 del 2023 Rv. 668139 - 01, N. 23401 del 2015 Rv. 637730 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15601 del 2023 Rv. 667991 - 03

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26784 del 19/09/2023 (Rv. 668959 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

R. (FERRO CARMINE) contro D. (MARELLI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/10/2020

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Società di persone - Arbitrato societario - Clausola non conforme all'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 stipulata prima della sua entrata in vigore - Nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - Arbitrato irrituale - Inclusione - Disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 - Inapplicabilità - Ragioni.

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di società di persone, che rimetta la nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società e non risulti conforme all'art. 34, d.lgs. n. 5 del 2006, ove stipulata prima della sua entrata in vigore, è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, seppur relativa ad arbitrato irrituale, poiché la disciplina sull'arbitrato societario non può ritenersi superata dalla disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 40 del 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 35, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15841 del 2015 Rv. 636117 - 01, N. 16556 del 2020 Rv. 658602 - 03

Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023 (Rv. 668962 - 02)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

D. (GIOVANNETTI ALESSANDRA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/02/2020

082149 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE Mantenimento del figlio maggiorenne - Principio della funzione educativa del mantenimento e della autoresponsabilità - Incidenza

SEZIONE PRIMA

sull'estensione dell'obbligo di contribuzione - Occupazione equivalente a quella desiderata - Necessità - Esclusione.

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE In genere.

I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter com. 4, Cod. Civ. art. 337 quinques, Cod. Civ. art. 337 septies, Legge 01/12/1970 num. 895 art. 5 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 29264 del 2022 Rv. 665892 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023 (Rv. 668962 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.

Relatore: NAZZICONE LOREDANA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

D. (GIOVANNETTI ALESSANDRA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/02/2020

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Mantenimento figlio maggiorenne non autonomo economicamente - Onere della prova - A carico del richiedente l'assegno - Ragioni - Figlio neomaggiorenne e figlio adulto - Principio dell'autoresponsabilità - Contenuto della prova.

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinques, Cod. Civ. art. 337 septies

Massime precedenti Vedi: N. 38366 del 2021 Rv. 663466 - 02, N. 17183 del 2020 Rv. 658568 - 02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26867 del 20/09/2023** (Rv. **668961 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

C. (PERNA SABATO GIUSEPPE) contro B. (MEO GIORGIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/04/2019

081357 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE Assunzione della carica e gestione dell'impresa - Legittimazione, attiva e passiva, nei giudizi riguardanti i rapporti giuridici - Sussistenza - Fondamento - Contestazione della validità del provvedimento di sottoposizione dell'impresa alla procedura concorsuale - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Provvedimento, amministrativo o giurisdizionale, idoneo a rendere non più perseguibile la procedura - Effetti relativi - Decorrenza - Fattispecie.

Le esigenze di certezza giuridica espresse nel generale principio di conservazione degli effetti degli atti legalmente compiuti nelle procedure concorsuali, ricavabile dagli artt. 21 l. fall. (riprodotto dall'art. 18, comma 15, del d.lgs. n. 5 del 2006), 10, comma 2, e 33 del d.lgs. n. 270 del 1999 (per l'amministrazione straordinaria) e 4 del d.l. n. 347 del 2003, conv. nella l. n. 39 del 2004, estensibile - nei limiti di compatibilità - alla liquidazione coatta amministrativa, comportano che, in relazione alla costituzione dei rapporti processuali attinenti ai soggetti sottoposti a tale procedura, l'apertura della stessa - con la nomina dei suoi organi, sulla base di un provvedimento formalmente idoneo e la loro immissione nel possesso e nella gestione del patrimonio - costituisce un "fatto giuridico" di per sé idoneo a radicare la legittimazione processuale, attiva e passiva, del commissario liquidatore in relazione ai rapporti giuridici che ne formano oggetto, a prescindere dalla validità intrinseca del predetto provvedimento e finché esso non venga rimosso dalla stessa amministrazione ovvero annullato, dichiarato nullo o giuridicamente inesistente con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato che renda non più perseguibile la procedura e che avrà, dunque, effetti "ex nunc". (Nella specie, la S.C., con riferimento all'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi amministrativi e di controllo di un istituto di credito sottoposto ad amministrazione straordinaria per irregolarità amministrative, ha respinto la censura con la quale si lamentava l'incapacità processuale del commissario liquidatore per essere state le attività commissariali prorogate dal direttore della filiale della Banca d'Italia, in luogo dell'Amministrazione centrale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 10 com. 2, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 33, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 18 com. 15, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 4 CORTE COST., Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27346 del 2009 Rv. 610952 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26969 del 21/09/2023** (Rv. **668963 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.
Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SONDRIO, 02/11/2020

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Codice della privacy - Persona giuridica, associazione o ente - Titolarità del trattamento dei dati - Criteri di individuazione - Trasporto per conto terzi - Soggetto titolare del potere di decisione sulla messa a disposizione delle credenziali di accesso a dati.

In tema di protezione dei dati personali, titolare del trattamento, in caso di persona giuridica, associazione o ente, ex art. 28 del d.lgs. n. 196 del 2003 (applicabile razione temporis), è l'entità

SEZIONE PRIMA

nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza; ne consegue che, in caso di impresa esercente l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi, la messa a disposizione delle credenziali di accesso ai dati di geolocalizzazione dei clienti è condizione sufficiente ai fini della attribuzione a tale impresa della qualificazione di soggetto titolare del trattamento dei dati.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 24/10/1995 num. 46 art. 2 lett. D, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 9313 del 2023 Rv. 667482 - 01, N. 18292 del 2020 Rv. 659101 - 02, N. 4475 del 2021 Rv. 660511 - 01, N. 21234 del 2021 Rv. 662183 - 01

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 25574 del 01/09/2023** (Rv. **668733 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **CAVALLINO LINALISA**. Relatore: **CAVALLINO LINALISA**.

A. (NABORRE CAMILLO) contro C. (SINISI ALDO FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 23/04/2018

035013 CALAMITA' PUBBLICHE - CALAMITA' NATURALI - TERREMOTI Cessione gratuita in proprietà degli alloggi prefabbricati ai sensi dell'art. 21-bis del d.l. 244 del 1995, conv. con mod. dalla l. n. 341 del 1995 - Requisito - Provvedimento formale di assegnazione - Necessità - Ragioni.

074016 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE In genere.

La cessione gratuita in proprietà degli alloggi prefabbricati ai sensi dell'art. 21-bis del d.l. 244 del 1995, conv. con mod. dalla l. n. 341 del 1995, alla stregua della esplicita previsione della suddetta disposizione, postula che vi sia stato un formale provvedimento di assegnazione anche provvisoria del bene che ne è oggetto, espresso all'esito di un autonomo procedimento, atteso che soltanto tale provvedimento garantisce l'accertamento della sussistenza, in capo al destinatario, delle condizioni soggettive attributive del diritto all'assegnazione e alla conseguente cessione gratuita della proprietà.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 21 bis CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 341 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 204 del 2019 Rv. 652417 - 01, N. 5032 del 2022 Rv. 663922 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 25680 del 04/09/2023** (Rv. **668967 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

M. (SCOTTI GALLETTA ANTONIO) contro M. (DE ANGELIS FEDERICO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/02/2020

136109 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE Violazione distanze vedute - Eliminazione - Demolizione - Domanda in appello della parte interessata di arretramento della costruzione - Domanda nuova - Esclusione - Ammissibilità - Fondamento.

Non costituisce domanda nuova della parte condannata in primo grado alla demolizione del balcone realizzato in violazione dell'art. 905 c.c., quella formulata in appello con la quale, al fine di rispettare tale disposizione, si richieda di adottare accorgimenti che escludano il "prospicere e l'inspicere in alienum" (cioè, l'affacciarsi e il guardare sul fondo altrui) senza imporre demolizioni, in quanto si tratta di una mera richiesta a scopo difensivo, diretta a limitare l'entità della soccombenza e che, costituente applicazione del principio di proporzionalità al contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale, ben essere accolta nel caso in cui essa non risulti frustrare l'integrale protezione dell'interesse meritevole sotteso alla domanda dell'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Proc. Civ. art. 345

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 23184 del 2020 Rv. 659404 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25830 del 05/09/2023 (Rv. 668968 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: POLETTI DIANORA. Relatore: POLETTI DIANORA.

N. (PAPADIA ALBERTO MARIA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/05/2018

187040 VENDITA - "ACTIO QUANTI MINORIS" Vendita di immobile - Non conformità a norme urbanistiche - Garanzia ex art. 1489 c.c. - Rilascio del certificato di agibilità - Irrilevanza - Persistenza del potere sanzionatorio dell'amministrazione - Sussistenza - Fondamento.

In caso di vendita di bene immobile non conforme a norme urbanistiche, il successivo rilascio del certificato di agibilità non esclude la garanzia di cui all'art.1489 c.c., atteso che tale certificato non produce alcun effetto sanante e non preclude all'amministrazione comunale di esercitare il potere sanzionatorio di reprimere gli abusi edilizi eventualmente commessi nella realizzazione del fabbricato dichiarato abitabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14595 del 2020 Rv. 658318 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 25833 del 05/09/2023 (Rv. 669005 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

T. (GATTO PAOLO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/01/2018

136036 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE Rimozione delle opere ("ius tollendi") - Termine semestrale di cui all'art. 936, ultimo comma, c.c. - Decorrenza.

Il termine perentorio semestrale di cui all'art. 936 c.c. per la scelta tra la demolizione e la ritenzione delle opere decorre dal momento in cui la parte ha notizia dell'avvenuta incorporazione, essendo la norma finalizzata a consentire di effettuare le opportune valutazioni di convenienza e di evitare arricchimenti imposti; a tal fine l'incorporazione si intende realizzata quando l'opera sia stata ultimata (non semplicemente iniziata) o quando ne sia stata definitivamente sospesa la realizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936

Massime precedenti Vedi: N. 9616 del 1991 Rv. 473859 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 25851 del 05/09/2023** (Rv. **668970 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **PICARO VINCENZO**. Relatore: **PICARO VINCENZO**.

T. (PROSPERI MANGILI LORENZO) contro S. (CASAROTTO GIANGIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/03/2018

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Art. 7 l. n. 817 del 1971 - Destinazione agricola - Normativa urbanistica - Mancata indicazione - Vocazione agricola al momento della prelazione e del riscatto - Rilevanza - Circostanze sopravvenute - Irrilevanza.

Ai fini della prelazione agraria del confinante, ex art. 7, comma 2, della l. n. 817 del 1971, pur non essendo indispensabile l'esistenza della destinazione agricola del fondo nella normativa urbanistica, è comunque necessario, in assenza di tale espressa ed attuale destinazione, accertare se il fondo per il quale si invoca la prelazione del confinante sia ancora suscettibile di coltivazione agricola, o se abbia perso l'attitudine alla coltivazione, facendo riferimento alla situazione di fatto esistente alla data del preteso esercizio della prelazione e del riscatto, senza che al riguardo rilevino ipotetici futuri interventi di trasformazione del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9604 del 2023 Rv. 667400 - 01, N. 15757 del 2016 Rv. 641151 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 25843 del 05/09/2023** (Rv. **668969 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **FALASCHI MILENA**.

A. (MANFRELOTTO RAFFAELE) contro A. (BARABINO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/11/2017

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale - Acquisto della relativa servitù per usucapione - Ammissibilità - Anche in caso di costruzione abusiva - Fondamento.

E' ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 1395 del 2017 Rv. 642565 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 25977 del 06/09/2023** (Rv. **668971 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

G. (TELESE PIERLUIGI) contro U. (CANGIANO ANTONELLA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 25/01/2019

SEZIONE SECONDA

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Credito al consumo - Estinzione anticipata - Applicazione dell'art. 125 TUB nella versione "ratione temporis" - Mancanza della norma integrativa - Diritti del consumatore.

L'art. 125 del T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 125, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 141

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25977 del 06/09/2023 (Rv. 668971 - 02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

G. (TELESE PIERLUIGI) contro U. (CANGIANO ANTONELLA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 25/01/2019

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Credito al consumo - Estinzione anticipata - Rimborso - Clausola contrattuale di esclusione - Nullità - Fondamento.

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 125

Massime precedenti Vedi: N. 9612 del 2023 Rv. 667632 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 26261 del 11/09/2023 (Rv. 668972 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

L. (QUAGLIARELLA GIACOMO) contro D.

Rigetta, GIUDICE DI PACE CANOSA DI PUGLIA, 11/07/2022

044009 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITA' DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO Controversia sulla riscossione dei contributi condominiali - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento.

Le controversie aventi ad oggetto la riscossione dei contributi condominiali rientrano nella competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore), in quanto, sebbene dirette all'attuazione di un obbligo pecuniario sinallagmaticamente collegato all'immobile, non si apprezzano differenze, nè morfologiche, nè funzionali, tra la "misura e modalità d'uso dei servizi

SEZIONE SECONDA

condominali" - materia devoluta alla competenza del giudice di pace dall'art. 7, comma 3, n. 2 c.p.c. - e i relativi contributi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 3 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16012 del 2020 Rv. 658513 - 01, N. 36967 del 2021 Rv. 663086 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21582 del 2011 Rv. 619008 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023** (Rv. **668974 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.

R. (DE FRANCESCO GIANDOMENICO) contro C. (MESTROVICH PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/09/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Giudizio di cassazione - Conformità della copia informale del provvedimento impugnato all'originale - Disconoscimento con memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. - Inammissibilità per tardività - Ragioni.

Nel giudizio di cassazione, il disconoscimento della conformità all'originale della copia informale del provvedimento impugnato operato soltanto con la memoria ex art. 380 bis 1, c.p.c., è affetto da inammissibilità in quanto tardivamente proposto, atteso che il giudizio di legittimità si caratterizza per la concentrazione delle attività difensive e che le memorie ex artt. 378 o 380 bis 1, c.p.c. hanno soltanto la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 2321 del 2017 Rv. 642713 - 01, N. 25969 del 2022 Rv. 665646 - 01, N. 15712 del 2019 Rv. 654424 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 02

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 26267 del 11/09/2023** (Rv. **668973 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

R. (GUZZETTA GIOVANNI) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE AOSTA, 03/05/2018

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Sanzioni amministrative - Pubblicazione di dati personali da parte dell'Amministrazione - Limiti - Modalità - Trasparenza dell'Amministrazione - Proporzionalità.

In tema di illeciti amministrativi di cui al d.lgs. n.196 del 2013, i soggetti pubblici, nel pubblicare dati personali, devono attenersi al principio imperativo ed inderogabile della minimizzazione e necessità della diffusione, privilegiando, se del caso, la pubblicazione di dati anonimi e osservando modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità; ne consegue che, anche nell'esercizio del controllo sull'agire dell'amministrazione, devono essere attuate forme di pubblicità delle informazioni la cui conoscenza sia ragionevolmente ed

SEZIONE SECONDA

effettivamente connessa all'esercizio del predetto controllo, nel rispetto dei limiti di proporzionalità e pertinenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 3, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 18, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 19, Decreto Legisl. 14/03/2013 num. 33 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 33257 del 2022 Rv. 666311 - 02, N. 11020 del 2021 Rv. 661185 - 02, N. 9922 del 2022 Rv. 664533 - 01, N. 15161 del 2021 Rv. 661498 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 26323 del 12/09/2023 (Rv. 668975 - 01)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

O. (CIARMOLI BRUNO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/08/2016

011023 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA Esistenza di vizi nell'opera appaltata e loro carattere occulto - Art. 1667 c.c. - Presupposti - Preesistenza del vizio al momento della verifica - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contratto di appalto, la condotta di occultamento del vizio da parte dell'appaltatore, rilevante ex art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che questo sia preesistente alla verifica (o all'accettazione dell'opera), perché altrimenti non potrebbe essere intenzionalmente nascosto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in violazione di tale principio, aveva parificato l'occultamento delle scelte esecutive all'occultamento dei vizi causati da quelle scelte, non ancora sussistenti al momento del collaudo e, pertanto, da denunciare al momento della loro manifestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667

Massime precedenti Vedi: N. 7267 del 2023 Rv. 667289 - 01, N. 18402 del 2009 Rv. 609123 - 01, N. 19146 del 2013 Rv. 627397 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 26356 del 12/09/2023 (Rv. 669147 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

R. (VERDE GIOVANNI) contro C. (COMOLLI PATRIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/12/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione eseguita ai sensi della l. n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura - Ammissibilità.

E' valida la notifica effettuata ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario che sia stato a ciò delegato, anche verbalmente, dal difensore munito di procura alle liti qualora, tanto lui quanto il delegato, siano stati autorizzati a eseguire notificazioni dall'ordine degli avvocati.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5096 del 2013 Rv. 625357 - 01, N. 19294 del 2016 Rv. 642581 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 26402 del 13/09/2023 (Rv. 669148 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO.

(Parz. Diff.)

V. (PAPPALARDO FRANCESCO) contro L. (SARROCCO PIETRO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/03/2018

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Successione nella proprietà o nel possesso di un sito contaminato - Conseguenze - Onere reale istituito dall'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 - Vizi redibitori - Differenze - Fattispecie.

187025 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE In genere.

In materia ambientale, colui che subentra nella proprietà o possesso di un sito contaminato, succede anche nella situazione connessa all'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, d.lgs. n. 22 del 1997, di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza; tale ipotesi esula dalla garanzia per vizi redibitori, che concerne i casi in cui la cosa consegnata presenti imperfezioni attinenti al processo di formazione, fabbricazione o produzione di essa, ovvero difetti di qualità essenziali per l'uso cui è destinata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'acquirente di un sito inquinato, non ancora attinto dal provvedimento amministrativo che dispone la bonifica, possa invocare la garanzia per vizi redibitori ex artt. 1490 e 1494 c.c.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 com. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1494, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 253

Massime precedenti Vedi: N. 31005 del 2017 Rv. 647067 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 26648 del 15/09/2023 (Rv. 669149 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

R. (FAZIO DOMENICO) contro Z. (ZUCCONI GALLI FONSECA ADRIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/03/2018

141031 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE Crediti verso la p.a. derivanti da forniture presso l'USL - l.r. Emilia-Romagna n. 22 del 1980 - Interessi moratori - Fattura per gli interessi - Necessità.

In materia di crediti verso la P.A. derivanti da forniture effettuate in favore delle sopresse U.S.L., ai sensi dell'art. 56 della l.r. Emilia - Romagna n. 22 del 1980, la presentazione della fattura per gli interessi moratori costituisce imprescindibile presupposto per la liquidazione di questi ultimi.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Legge Reg. Emilia-Romagna 29/03/1980 num. 22 art. 51, Legge Reg. Emilia-Romagna 29/03/1980 num. 22 art. 56, Cod. Civ. art. 1224 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5266 del 2007 Rv. 597146 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 26648 del 15/09/2023 (Rv. 669149 - 02)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

R. (FAZIO DOMENICO) contro Z. (ZUCCONI GALLI FONSECA ADRIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/03/2018

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Soppressione delle USL - Debiti anteriori e successivi alla loro estinzione - Debitore - Individuazione.

In seguito alla soppressione delle USL, si è verificata una successione ex lege delle regioni nei loro rapporti di debito e credito, con liquidazione affidata alle gestioni liquidatorie ed attribuzione, ai direttori generali delle nuove AUSL, delle funzioni di commissari liquidatori; pertanto, mentre i debiti sorti successivamente a tale soppressione fanno capo alle neoistituite AUSL, con riguardo ai debiti anteriori, il debitore deve essere individuato nella gestione liquidatoria in persona del direttore generale dell'AUSL, quale commissario liquidatore della soppressa USL ricompresa nell'ambito territoriale della medesima azienda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20104 del 2023 Rv. 668400 - 01, N. 4392 del 2017 Rv. 643129 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 26687 del 18/09/2023 (in fase di attribuzione dell'Rv.)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:*

GUIDA RICCARDO. *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

S. (GIOVANFORTE MAURIZIO) contro P. (LISSANDRIN YURI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2017

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Diffida ad adempiere - Inutile decorso del termine - Effetto risolutivo - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fondamento.

La risoluzione del contratto in seguito all'inutile decorso del termine previsto nella diffida ad adempiere non è rilevabile d'ufficio, atteso che soltanto al creditore è rimessa la valutazione della convenienza di far valere l'effetto risolutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 20768 del 2015 Rv. 637455 - 01, N. 23824 del 2010 Rv. 614840 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 26690 del 18/09/2023** (Rv. **668976 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **BERTUZZI MARIO**. Relatore: **BERTUZZI MARIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

F. (GAVIOLI MARIO) contro I. (CALEFFI DAVIDE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/04/2019

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Contratto preliminare di vendita immobiliare - Mancanza del certificato di agibilità - Inadempimento del promittente venditore - Sussistenza - Diffida alla stipula del definitivo notificata da promittente venditore - Onere del promissario acquirente di eccepire l'inadempimento - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di compravendita, il promissario acquirente che sia stato diffidato a concludere il contratto definitivo entro un determinato termine, ha l'onere di eccepire, ex art. 1460 c.c., l'inadempimento del promittente venditore in relazione all'obbligo di produrre il certificato di agibilità dell'immobile prima che quest'ultimo, scaduto il termine fissato nella diffida, receda dal contratto preliminare, con la conseguenza che, qualora non proponga tale eccezione, non può più addurre in giudizio l'inadempimento come causa di illegittimità del recesso nel frattempo esercitato dalla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2196 del 2020 Rv. 656857 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 26833 del 19/09/2023** (Rv. **668977 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

I. (CIARALLI MARCO) contro I. (RAUDINO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/04/2017

187121 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE Preliminare di vendita di cosa altrui - Sentenza ex art. 2932 c.c. - Ammissibilità - Condizione - Acquisto della proprietà della "res" da parte del promittente venditore - Momento dell'acquisto - Prima della proposizione della domanda giudiziale - Necessità - Esclusione.

In caso di preliminare di vendita di cosa altrui, può essere pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. a condizione che il promittente venditore acquisti la proprietà del bene, evento che non è necessario che si verifichi prima della proposizione della domanda giudiziale, potendo esso anche sopravvenire in corso di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1351

Massime precedenti Vedi: N. 8417 del 2016 Rv. 639545 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 26894 del 20/09/2023** (Rv. **668979 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 06/05/2021

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Norme del diritto della navigazione - Casi non regolati - Applicabilità analogica del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa alla mancata previsione della preventiva segnalazione della postazione di controllo dell'eccesso di velocità nella laguna di Venezia.

L'art. 1, comma 2, del codice della navigazione, che è legislazione di carattere speciale, nel prevedere che, per i casi non regolati, debbano applicarsi per analogia le altre disposizioni del diritto della navigazione e, in subordine, le norme del diritto civile, da intendersi come il complesso delle norme e dei principi di diritto che costituiscono la normativa generale nella quale si inquadra la disciplina particolare del diritto della navigazione, esclude l'applicabilità delle norme relative alla circolazione stradale, che costituiscono a loro volta un "corpus" di carattere speciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto, applicando analogicamente le norme relative alla circolazione stradale, l'illegittimità dell'accertamento con il quale si era contestata la violazione dell'art. 44 dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 175 del 2009, a causa della mancata preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1 com. 2, Cod. Strada art. 142 CORTE COST., (Reg. Esec. Cod. Strada art. 345)

Massime precedenti Vedi: N. 17679 del 2022 Rv. 664897 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 26945 del 20/09/2023** (Rv. **668981 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **MOCCI MAURO**. Relatore: **MOCCI MAURO**.

P. (FALCONE ALESSIA) contro P. (BARLETTA GEROLAMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/04/2018

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE Nullità di un atto processuale - Rinnovazione - Limiti - Preclusioni processuali maturate.

La rinnovazione degli atti travolti dalla declaratoria di nullità di un atto presupposto è consentita nei limiti del perimetro autorizzato dalle preclusioni processuali eventualmente maturate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19218 del 2019 Rv. 654757 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 26864 del 20/09/2023** (Rv. **668978 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **AMATO CRISTINA**. Relatore: **AMATO CRISTINA**.

F. (CIMINO GIUSEPPE) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 11/01/2019

SEZIONE SECONDA

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Omessa notificazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali - Sanzione - Minore gravità - Applicabilità della riduzione ex art. 164-bis d.lgs. n. 196 del 2003 - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione dei dati personali, la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito di cui agli artt. 37, comma 1, lett. b), e 38 del d.lgs. n. 196 del 2003, consistente nell'omessa notificazione al GDPR del trattamento dei dati personali sensibili (nella specie, idonei a rivelare lo stato di salute delle cellule staminali contenute nel cordone ombelicale e destinate alla conservazione presso lavoratori terzi ubicati anche all'estero, nel territorio UE), può essere soggetta alla riduzione ex art. 164-bis, comma 1, del medesimo d.lgs. per minore gravità dell'infrazione, atteso che una diversa interpretazione della norma si risolverebbe nella sua sostanziale disapplicazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 37 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 38, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 163, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 161, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 164 bis com. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 188 del 2017 Rv. 642204 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 26922 del 20/09/2023 (Rv. 668980 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

G. (TILOTTA ANDREA) contro U.

Rigetta, TRIBUNALE TRAPANI, 10/07/2019

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Proprietario del veicolo circolante senza la prescritta copertura assicurativa - Presunzione di responsabilità ex art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Prova contraria - Contenuto - Fattispecie.

254050 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' In genere.

Il proprietario di un veicolo che circola senza la prescritta copertura assicurativa è obbligato, in solido con il conducente sorpreso alla guida, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, ex art. 6 della legge n. 689 del 1981, a meno che non dimostri di aver posto in essere una condotta caratterizzata dall'adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la circolazione del mezzo. (Nella specie, la S.C. ha stabilito che non è una condotta idonea ad evitare specificamente la circolazione del veicolo la sua consegna al titolare di un'autofficina con l'incarico di venderlo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 3476 del 1996 Rv. 496985 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22318 del 2014 Rv. 633866 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27039 del 21/09/2023 (Rv. 668982 - 01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

M. (FRANCIA EZIO IGNAZIO LUIGI) contro F. (SANTINELLI GIULIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/09/2017

SEZIONE SECONDA

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Opposizione a decreto ingiuntivo - Istanza di disconoscimento della scrittura privata - Prima difesa utile - Atto introduttivo dell'opposizione - Sussistenza - Dichiarazione di incompetenza del giudice - Riassunzione - Rilevanza - Esclusione.

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO In genere.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all'atto del deposito del ricorso per l'ingiunzione deve essere compiuta nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c., e non nell'atto di riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., conseguente alla declaratoria di incompetenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta l'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215 com. 2 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4779 del 2021 Rv. 660752 - 02, N. 9690 del 2023 Rv. 667547 - 01, N. 15113 del 2019 Rv. 654100 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 27150 del 22/09/2023 (Rv. 668983 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)
S. (D'ANGELO MARIA GRAZIA) contro C. (MILIA GIULIANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/10/2017

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Immobile gravato da ipoteche, ma garantito libero da esse - Impegno unilaterale di acquisto - Facoltà dell'acquirente di rifiutare la stipula del preliminare - Sussistenza - Eccezione - Conoscenza delle garanzie reali - Fattispecie.

In caso di impegno unilaterale di acquisto di un immobile, garantito libero da ipoteche ma, in realtà, da esse gravato, l'acquirente può legittimamente rifiutare di stipulare il contratto preliminare, finché le formalità pregiudizievoli non siano cancellate dal venditore, a meno che non ne fosse a conoscenza. (Nella specie, la S.C. ha negato che l'acquirente potesse rifiutarsi di stipulare il preliminare in quanto egli era a conoscenza della garanzia reale da cui era gravato l'immobile e la cui cancellazione era stata assicurata dall'alienante entro la data fissata per la stipula del definitivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1482

Massime precedenti Vedi: N. 20961 del 2017 Rv. 645422 - 01, N. 19097 del 2009 Rv. 609689 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 27152 del 22/09/2023 (Rv. 668984 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)
A. (ROCCHI PIERLUIGI) contro A. (VESCI GERARDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/07/2018

SEZIONE SECONDA

058250 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA' - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
Eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. - Requisiti - Straordinarietà ed imprevedibilità
- Caratteri - Fattispecie.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, con riguardo ad un contratto di fornitura di mais stipulato il 7 agosto 2008, aveva escluso che il calo repentino del prezzo del prodotto in misura del 40% tra il mese di luglio e quello di agosto dello stesso anno potesse considerarsi evento straordinario ed imprevedibile, sul rilievo che l'acquirente, stabilmente operante nel settore, fosse già a conoscenza, nel periodo di riferimento, della tendenza al ribasso dei prezzi di mercato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Massime precedenti Vedi: N. 9314 del 2017 Rv. 643741 - 03, N. 12235 del 2007 Rv. 599211 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 27247 del 25/09/2023** (Rv. **669151 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

S. (LAURI BIAGIO) contro F. (MAZZOLA LIBERATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/04/2020

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE
Pagamento avente efficacia estintiva - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del creditore di provare l'imputazione - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante titoli di credito - Inapplicabilità del principio - Ragioni.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26275 del 2017 Rv. 647043 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31837 del 2022 Rv. 666054 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 27234 del 25/09/2023** (Rv. **669150 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.

B. (SARTI ROSATI GIACOMO) contro F. (ROSA LAURA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/06/2018

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Inibitoria in appello - Istanza inammissibile o manifestamente infondata - Condanna della parte istante alla pena pecuniaria di cui all'art. 283, comma 2, c.p.c. - Natura - Revoca - Conseguenze.

In caso di inammissibilità o manifesta infondatezza della istanza inibitoria in appello, la conseguente sanzione pecuniaria, irrogata in favore della cassa delle ammende allo scopo di sanzionare l'abuso dello strumento processuale, ha natura di pena, sicché, esulando dalla responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., l'ammontare inflitto a titolo di sanzione ex art. 283, comma 2, c.p.c., in caso di revoca di quest'ultima all'esito del giudizio, non può essere restituito dalla controparte appellata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19247 del 2019 Rv. 654722 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 27250 del 25/09/2023** (Rv. **669152 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

L. (CHIUSOLO ERICO EDUARDO) contro I. (PANCARI SABRINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/02/2018

118005 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DESTINAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026801/2022 66563301

Massime precedenti Conformi: N. 26801 del 2022 Rv. 665633 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 27346 del 26/09/2023** (Rv. **668985 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

A. (CIUTI DANIELE) contro T. (PANARITI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/03/2018

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Ricorso per decreto ingiuntivo - Procedura di insolvenza transfrontaliera - Effetti conseguenti - Individuazione della legge applicabile - Criterio - Prevenzione - Momento rilevante.

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

Ai fini della individuazione della legge applicabile per la determinazione degli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, secondo comma, lett. f) e 15 del Regolamento n. 1346 del 2000, adottato dal Consiglio dell'U.E. in data 29 maggio 2000 - relativo alle procedure di insolvenza europea -, ricadono tra i procedimenti pendenti le azioni monitorie intraprese in forza di ricorso per decreto ingiuntivo.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 4 com. 2 lett. F, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18564 del 2015 Rv. 636701 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27401 del 26/09/2023 (Rv. 669154 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

D. (PAGLIUCA SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/04/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Decorrenza del termine per proporre domanda - Dalla definitività della decisione per passaggio in giudicato formale - Pluralità di parti - Rilevanza della decadenza dall'impugnazione di una sola delle parti - Esclusione.

In materia di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, l'espressione "decisione definitiva" di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 è rivolta a comprendere tutte le tipologie di processo e si intende riferita a qualsiasi provvedimento in conseguenza del quale il processo deve ritenersi concluso e non più pendente, sicché, ove si tratti di una sentenza di merito in grado di appello resa in un processo con pluralità di parti, la definitività della decisione si identifica con il suo passaggio in giudicato formale, per essere la sentenza non più impugnabile coi rimedi ordinari elencati nell'art. 324 c.p.c. da nessuna delle parti, senza che perciò rilevi, ai fini del decorso del termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione, la data in cui una delle parti sia decaduta dall'impugnazione per effetto della notifica della sentenza eseguita ad uno solo dei contraddittori.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8556 del 2023 Rv. 667504 - 01, N. 552 del 2017 Rv. 642555 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 27385 del 26/09/2023 (Rv. 669153 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)

A. (ROMANO ANDREA) contro C. (PARINI ENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/02/2017

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. - Natura extracontrattuale - Rapporto di specialità con l'azione ex art. 2043 c.c. - Conseguenze - Esperibilità della seconda in assenza dei presupposti per l'esercizio della prima - Configurabilità - Regime probatorio - Differenza.

La previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale

SEZIONE SECONDA

- ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera), può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28233 del 2017 Rv. 646321 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2284 del 2014 Rv. 629518 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 27559 del 28/09/2023** (Rv. **669155 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

F. (TORSELLI GIAMPAOLO) contro S. (MOSETTI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2018

187040 VENDITA - "ACTIO QUANTI MINORIS" Compravendita di costruzione abusiva perché difforme da titolo edilizio - Vizio della cosa - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Disciplina dell'art. 1489 c.c. - Applicabilità - Condizioni.

In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 1490

Massime precedenti Conformi: N. 4786 del 2007 Rv. 595371 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25357 del 2014 Rv. 633267 - 01, N. 29090 del 2017 Rv. 646535 - 01

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25650 del 01/09/2023 (Rv. 668888 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

Z. (COLI PAOLO) contro R. (MICELE ANTONELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/09/2019

097189 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE Successione delle regioni nei rapporti obbligatori delle soppresses USL ex l. n. 724 del 1994 - Richiesta di risarcimento indirizzata alla AUSL in luogo della Gestione liquidatoria - Interruzione della prescrizione - Idoneità - Ragioni.

127009 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - COSTITUZIONE IN MORA In genere.

La richiesta di risarcimento dei danni indirizzata a una AUSL, anziché al direttore generale di quest'ultima in qualità di commissario liquidatore della Gestione separata della preesistente USL, è idonea a interrompere la prescrizione, dal momento che, in ossequio ai principi di affidamento e buona fede sottesi ai rapporti obbligatori (e, in particolare, a quelli con gli enti pubblici), il dato formale della diversa soggettività giuridica non può prevalere su quello sostanziale dell'unitarietà della struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica, discendente dalle disposizioni di legge che consentivano ai direttori generali delle AUSL di avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative di queste ultime anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario liquidatore delle disciolte USL.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1219

Massime precedenti Difformi: N. 4392 del 2017 Rv. 643129 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20412 del 2006 Rv. 594138 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5488 del 2014 Rv. 629809 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25635 del 01/09/2023 (Rv. 668903 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

B. (NICOLINI LUCA) contro B. (IANNACCONE MILENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/09/2020

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Fatto oggetto di prova diretta - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Ricostruzione del fatto dando preferenza alle presunzioni semplici rispetto alle prove dirette - Indicazione delle ragioni per cui risulta inattendibile la prova diretta da parte del giudice - Necessità - Fattispecie.

Non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi "ignoto" e, dall'altro, lo stesso contrasto

SEZIONE TERZA

fra le risultanze di una prova diretta e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni. (Nella specie, relativa alla responsabilità di un intermediario finanziario ex art. 23, comma 6, TUB, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria del cliente, ritenendo di poter trarre la prova presuntiva che egli non avesse fornito specifiche istruzioni volte a indirizzare gli investimenti verso operazioni non rischiose dalla mera circostanza che aveva effettuato ulteriori acquisti di titoli ad alto rischio, in tal modo obliterando le risultanze di segno contrario evincibili dalle prove testimoniali raccolte nel processo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 8814 del 2020 Rv. 657836 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25567 del 01/09/2023 (Rv. 668902 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

M. (FERRARO MARCO) contro A. (ALBERTINI NADIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/05/2020

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Costituzione di fondo patrimoniale – Richiesta di annotazione nell'atto di matrimonio – Tardiva esecuzione dell'annotazione da parte del Comune – Responsabilità del notaio – Esclusione – Fondamento.

Il notaio richiesto di stipulare l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiederne l'annotazione nell'atto di matrimonio, ma non è responsabile del ritardo con cui il Comune eventualmente vi provveda, non potendo sostituirsi alla pubblica amministrazione nel compimento di un atto di sua competenza né avendo la disponibilità di strumenti legali per rimediare all'inerzia di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 162 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 20995 del 2012 Rv. 624557 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25567 del 01/09/2023 (Rv. 668902 - 02)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

M. (FERRARO MARCO) contro A. (ALBERTINI NADIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/05/2020

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Responsabilità del notaio connessa alla tardiva annotazione nell'atto di matrimonio di un fondo patrimoniale - Nesso causale tra inadempimento e danno – Onere della prova a carico dell'attore – Fattispecie.

In tema di responsabilità del notaio per la tardiva annotazione dell'atto istitutivo di un fondo patrimoniale, sul cliente che agisce in giudizio incombe l'onere di provare il nesso causale tra inadempimento e danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva

SEZIONE TERZA

ravvisato la responsabilità professionale di un notaio per la tardiva annotazione nell'atto di matrimonio della costituzione di un fondo patrimoniale da lui officiata, in assenza della prova che, ove essa fosse stata tempestivamente eseguita, il vincolo sarebbe stato opponibile al creditore, per essere stato contratto il debito nei suoi confronti per scopi estranei ai bisogni della famiglia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 20707 del 2023 Rv. 668357 - 01, N. 2638 del 2013 Rv. 625017 - 01, N. 13873 del 2020 Rv. 658305 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25743 del 04/09/2023 (Rv. 668878 - 02)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

F. (GUARNIERI GIOVANNI) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE MANTOVA, 22/10/2021

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica - Predisposta unilateralmente dal debitore - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE In genere.

In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall'assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere vessatorio della clausola che prevedeva la riduzione del 50% della franchigia per l'assicurato che si fosse rivolto, per la riparazione del veicolo, ad una carrozzeria indicata dalla società assicurativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905

Massime precedenti Conformi: N. 23415 del 2022 Rv. 665606 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25743 del 04/09/2023 (Rv. 668878 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

F. (GUARNIERI GIOVANNI) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE MANTOVA, 22/10/2021

018098 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL

SEZIONE TERZA

CONTRATTO) - IN GENERE Clausole contemplanti uno "scoperto" in valore percentuale - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni.

In tema di assicurazione contro i danni, le clausole contemplanti uno "scoperto" in valore percentuale non sono soggette all'obbligo di specifica approvazione per iscritto, atteso che non determinano alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto, limitandosi a specificarne l'oggetto e a delineare le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1882

Massime precedenti Vedi: N. 15598 del 2019 Rv. 654289 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25723 del 04/09/2023 (Rv. 668887 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.**

Relatore: **SCODITTI ENRICO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

A. (ROCCO NICOLA) contro B. (SIRENA PIETRO)

Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio civile risarcitorio conseguente a condanna emessa in sede penale – Istanza di revisione del processo ex art. 629 c.p.p. – Sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. – Esclusione – Fondamento.

All'istanza di revisione ex art. 629 c.p.p. del processo penale conclusosi con sentenza di condanna non consegue la possibilità di sospendere, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., il correlato giudizio civile risarcitorio, dal momento che il giudice della revisione può sospendere l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ma non incidere sulle statuizioni civili della sentenza impugnata, la quale continua, pertanto, a spiegare efficacia nel giudizio sul "quantum" pendente dinanzi al giudice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14060 del 2004 Rv. 575881 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023 (Rv. 668884 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore:

ROSSETTI MARCO.

A. (ABATE LUIGI) contro S. (CIANCIARUSO QUIRINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2019

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notificazione della sentenza in modalità telematica - Prova - Deposito di copie, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC - Idoneità - Deposito dei "file" in formato "*.eml" o "*.msg" - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione

SEZIONE TERZA

di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato ".eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16189 del 2023 Rv. 668164 - 02, N. 16421 del 2019 Rv. 654239 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 25700 del 04/09/2023 (Rv. 668886 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

C. (CICCOTTI SIMONE) contro B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/05/2019

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Confisca penale a carico di più coimputati - Ripartizione tra gli stessi contenuta nella sentenza penale irrevocabile - Azione di regresso del condebitore solidale che abbia pagato l'intero - Poteri del giudice civile - Accertamento della gravità delle rispettive condotte - Esclusione.

Nel caso in cui la sentenza penale irrevocabile, nel disporre una confisca a carico di più coimputati, ne abbia ripartito l'importo tra gli stessi, colui che ha pagato l'intero ha azione di regresso nei confronti degli altri condebitori solidali per le corrispondenti quote, senza che il giudice civile possa rimodularle in ragione dell'accertamento della gravità delle rispettive condotte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Civ. art. 1298

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023 (Rv. 668884 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

A. (ABATE LUIGI) contro S. (CIANCIARUSO QUIRINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2019

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notificazione della sentenza, da parte dell'avvocato, in nome e nell'interesse degli eredi della parte defunta - Sufficienza - Procura rilasciata dagli eredi - Necessità - Esclusione.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione è sufficiente la notificazione della sentenza, da parte dell'avvocato, in nome e nell'interesse degli eredi della parte defunta, non essendo necessario che questi ultimi gli rilascino una nuova procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 18755 del 2006 Rv. 592991 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11394 del 1996 Rv. 501435 - 01, N. 15783 del 2005 Rv. 582984 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25687 del 04/09/2023 (Rv. 668987 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

U. (FARACE CARMINE) contro G. (VENTURI ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2020

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atti di disposizione a titolo oneroso anteriori all'insorgenza del credito - "Animus nocendi" - Dolo specifico - Necessità - Esclusione - Dolo generico - Sufficienza.

In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Conformi: N. 5812 del 2023 Rv. 667023 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 16092 del 2023 Rv. 667828 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25772 del 04/09/2023 (Rv. 668882 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

A. (SIRENA ANDREA) contro F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2021

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Paziente ricoverato in ospedale - Medico di turno addetto a diverso reparto - Valutazione della diligenza - Criteri - Fattispecie.

In tema di danno iatrogeno subito da paziente ricoverato in ospedale, la responsabilità del medico non può essere esclusa per il sol fatto che egli fosse addetto a un reparto diverso e che il paziente non gli fosse stato affidato, dovendo la sua diligenza essere valutata non già "ex ante" in astratto, in base al suo mansionario, bensì "ex post" in relazione alla condotta concretamente tenuta, comparando le istruzioni terapeutiche da lui impartite con quelle suggerite dalle "leges artis" e concretamente esigibili, avuto riguardo alle specializzazioni possedute ed alle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, in relazione alla morte di una paziente ricoverata in altro reparto a seguito di un intervento chirurgico, aveva escluso la corresponsabilità del medico anestesista di turno in virtù della mera circostanza che egli non avesse il compito di supervisionarne la degenza, senza verificare se, una volta informato del peggioramento dei parametri ematici della stessa, avrebbe dovuto tenere una diversa condotta, alla stregua delle "leges artis" applicabili al caso concreto).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 37728 del 2022 Rv. 666682 - 01, N. 30999 del 2018 Rv. 651668 - 01, N. 22338 del 2014 Rv. 633059 - 01, N. 2334 del 2011 Rv. 616608 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25766 del 04/09/2023 (Rv. 668880 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

T. (FERRARI PIERO) contro Z. (PANARITI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/10/2019

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Fatto colposo del danneggiato - Manipolazione della cosa consentita, ma eseguita in modo imprudente o imperito - Incidenza causale esclusiva - Esclusione - Incidenza causale concorrente - Ammissibilità - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita in modo imprudente o imperito dal danneggiato, non integrando un uso abnorme della stessa (quello, cioè, che nessuna persona dotata di normale avvedutezza avrebbe compiuto) non può assurgere a causa esclusiva dell'evento lesivo, potendo al più integrarne una concausa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del locatore per la morte del conduttore, causata da una fuga di gas determinata dall'ostruzione del condotto della canna fumaria da parte di elementi distaccatisi dalla muratura interna, riconoscendo efficacia eziologica assorbente al contegno dello stesso conduttore il quale, nel fare installare una stufa, non aveva curato di verificare che la stessa fosse dotata della "camera di raccolta" necessaria per evitare le suddette ostruzioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 01, N. 37059 del 2022 Rv. 666289 - 01, N. 14228 del 2023 Rv. 667836 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25772 del 04/09/2023 (Rv. 668882 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

A. (SIRENA ANDREA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2021

148078 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Accertamento del riparto della responsabilità tra più coobbligati - Onere della prova - Applicazione della regola di cui all'art. 1218 c.c. - Esclusione.

In tema di tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio professionale dell'attività sanitaria, al giudizio di accertamento del riparto della corresponsabilità tra più coobbligati, proposto dall'assicuratore di uno di essi nei confronti degli altri, non si applica la regola dell'inversione dell'onere della prova prevista nell'art. 1218 c.c.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5475 del 2023 Rv. 666905 - 01, N. 24167 del 2019 Rv. 655128 - 01, N. 8849 del 2021 Rv. 660991 - 01, N. 25584 del 2018 Rv. 650915 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 25738 del 04/09/2023 (Rv. 669079 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

I. (ROCCAFORTE MARIO) contro D. (VINCENTI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 30/04/2020

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Lesione della salute - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Contenuto - Rispetto delle norme antinfortunistiche - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si limitano a una generica vigilanza finalizzata ad evitare le interferenze tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere, ma, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 494 del 1996, si estendono al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese appaltatrici, con la conseguenza che la relativa violazione può rivestire efficacia causale rispetto alle lesioni occorse al lavoratore in conseguenza del mancato apprestamento delle misure di cui all'art. 2087 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso a un dipendente dell'appaltatore, caduto nel vuoto a seguito del cedimento del tetto del capannone sul quale stava lavorando, aveva escluso la configurabilità della responsabilità del committente in relazione alla mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sul presupposto che quest'ultima, con elevata probabilità, non sarebbe valsa ad evitare l'evento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 3, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 9178 del 2023 Rv. 667234 - 01, N. 11684 del 2023 Rv. 667806 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25910 del 05/09/2023 (Rv. 669086 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

G. (IMPELLIZZERI ANTONIO) contro A. (TAVAZZI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/07/2020

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno - Nesso causale tra condotta e perdita delle possibilità lavorative future - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno, la prova del nesso causale tra la condotta e la perdita delle possibilità lavorative future può essere fornita anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva

SEZIONE TERZA

negato a una trentaquattrenne, che svolgeva l'attività di "ragazza-immagine", il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances conseguente all'imperita esecuzione di un intervento di mastectomia bilaterale con contestuale ricostruzione del seno, omettendo di attribuire valenza presuntiva, ai fini della relativa prova, all'ottenuto riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67%, nonché alle ulteriori risultanze istruttorie che avevano confermato la collaborazione della donna con un'agenzia di modelle).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 19922 del 2023 Rv. 668144 - 02, N. 28993 del 2019 Rv. 655791 - 01, N. 2261 del 2022 Rv. 663862 - 02, N. 6488 del 2017 Rv. 643410 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25883 del 05/09/2023 (Rv. 668881 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

B. (TESTA FILIPPO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/09/2019

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria nei confronti di più condebitori solidali - "Eventus damni" - Valutazione di ciascuno dei patrimoni residui - Necessità - Ragioni.

Nel caso in cui l'azione revocatoria sia stata proposta nei confronti di più coobbligati in solido, la valutazione dell'"eventus damni" dev'essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamento dell'intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua condizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione, sia tenuto ad escutere più soggetti distinti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Vedi: N. 33391 del 2022 Rv. 666344 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25905 del 05/09/2023 (Rv. 668885 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

A. (MARTINO CLAUDIO) contro C.

Regola competenza

001080 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Giurisdizione del giudice specializzato - Presupposti - Fattispecie.

Spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le controversie in cui vengano in questione i poteri di governo delle acque nell'interesse generale della collettività, anche in relazione all'individuazione dei limiti dei corsi d'acqua e degli obblighi di manutenzione dei relativi argini o sponde. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale regionale delle acque in ordine alla domanda di un consorzio di bonifica, volta all'accertamento dell'illegittima edificazione di alcuni manufatti

SEZIONE TERZA

condominiali in violazione delle fasce di rispetto del demanio fluviale, nonché dell'insussistenza di qualsivoglia obbligo di ripristino della palificazione eseguita a protezione dei suddetti manufatti).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Massime precedenti Vedi: N. 27207 del 2020 Rv. 659905 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25849 del 05/09/2023 (Rv. 669085 - 01)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

R. (MELCHIORRI ALESSIA) contro A. (FIORILLO LUCIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/11/2021

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Rilievo d'ufficio della nullità – Contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. – Attività assertiva – Limitazione – Esclusione – Attività probatoria – Inclusione.

Il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20870 del 2020 Rv. 659207 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25949 del 05/09/2023 (Rv. 669100 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

B. (FORCONI MAURIZIO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/03/2020

018143 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA Sinistro avvenuto entro l'11 dicembre 2009 - Innalzamento dei massimali ex art. 2, comma 2, della direttiva 2005/14/CE - Efficacia - Esclusione - Fondamento.

L'innalzamento dei massimali di cui all'art. 2, comma 2, della direttiva n. 2005/14/CE non è applicabile ai sinistri avvenuti prima dell'11 dicembre 2009, perché fino a tale data (fissata dalla fonte comunitaria quale termine ultimo per l'adeguamento della legislazione nazionale) il suddetto innalzamento era condizionato alla volontà degli Stati membri di stabilire un periodo transitorio, mentre, dopo di essa, il danneggiato poteva considerarsi titolare di una posizione soggettiva incondizionata e sufficientemente determinata nei confronti del proprio Stato, derivante dalla natura immediatamente esecutiva, in parte qua, della direttiva medesima.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 11/05/2005 num. 14 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 128 com. 5, Decreto Legisl. 06/11/2007 num. 198 art. 1 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17893 del 2020 Rv. 658757 - 03

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25928 del 05/09/2023 (Rv. 669108 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

D. (ZANATI FABIO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2021

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Pretermissione di un litisconsorte - Integrazione del contraddittorio - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Condizioni - Successiva opposizione ex art. 404 c.p.c. - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione.

L'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario, purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione, non potendo tale effetto essere recuperato ex post a seguito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte medesimo, dal momento che questa produce solo l'effetto di consentire il riesame della vicenda a contraddittorio integro, senza alcuna incidenza sulla prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 12295 del 2016 Rv. 640380 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 25941 del 05/09/2023 (Rv. 669099 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

Z. (BERTI GIUSEPPE) contro T.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/10/2021

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. - Condanna implicita al rilascio - Configurabilità - Esclusione.

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA In genere.

Nella pronuncia, di natura costitutiva, di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è implicitamente inclusa una statuizione di condanna avente natura di titolo esecutivo per il rilascio forzoso del bene trasferito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1367 del 2012 Rv. 621240 - 01, N. 8693 del 2016 Rv. 639745 - 01, N. 1619 del 2005 Rv. 578798 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 26009 del 06/09/2023** (Rv. **669098 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore:

CRICENTI GIUSEPPE. P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

F. (BELLINI ROBERTO) contro B. (MAGLIARO FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/02/2019

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Giudicato penale di condanna - Accertamento, da parte del giudice penale, dell'assenza di concorso di colpa in capo al danneggiato costituitosi parte civile - Riduzione del risarcimento in sede civile ex art. 1227, comma 1, c.c. - Possibilità - Esclusione.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

L'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15392 del 2018 Rv. 649308 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21563 del 2018 Rv. 650220 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26026 del 06/09/2023** (Rv. **669101 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SESTINI DANILO.** Relatore:

SESTINI DANILO.

E. (FERLINI MAURIZIO) contro I. (D'OTTAVI AUGUSTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/09/2018

058193 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE Ripristino "per facta concludentia" - Ammissibilità - Esclusione - Rinnovo tacito - Configurabilità - Condizioni - Espresa previsione contrattuale - Necessità - Contratto in cui sia parte la P.A. - Estensione - Fondamento.

I contratti assoggettati al requisito della forma scritta ad substantiam, una volta cessati, non possono essere ripristinati per fatti concludenti, essendo, invece, ben possibile che essi si rinnovino tacitamente, per una durata predeterminata, in presenza di espressa pattuizione delle parti in tal senso per il caso di mancata disdetta entro un termine prestabilito, e ciò anche nel caso in cui una delle parti sia una P.A., non risultando frustrata la necessità della forma scritta e quella, ad essa connessa, di consentire il controllo sugli impegni di spesa pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 9933 del 2005 Rv. 582190 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11231 del 2017 Rv. 644193 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 26142 del 07/09/2023** (Rv. **669110 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

U. (PEDONE ANGIOLO) contro T. (MARIAN IVO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/08/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno da vacanza rovinata - Risarcibilità - Fondamento - Fattispecie.

174088 TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE In genere.

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva risarcito il danno non patrimoniale patito dai turisti di un campeggio in conseguenza dell'incendio propagatosi da un terreno limitrofo, indipendentemente dal riscontro della ricorrenza di un cd. pacchetto turistico di cui alla direttiva 90/314/CEE, attuata con il d.lgs. n. 111 del 1995).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 all. 1 art. 46, Direttive del Consiglio CEE 13/06/1990 num. 314, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 17724 del 2018 Rv. 650180 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26140 del 07/09/2023** (Rv. **669087 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

M. (AURIEMMA GIUSEPPINA) contro S. (ALESSI GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/02/2020

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Componenti - Prova dello sconvolgimento delle abitudini di vita - Necessità - Esclusione - Rilevanza - Fattispecie.

Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 7748 del 2020 Rv. 657507 - 01, N. 21060 del 2016 Rv. 642934 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 26142 del 07/09/2023 (Rv. 669110 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

U. (PEDONE ANGIOLO) contro T. (MARIAN IVO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/08/2019

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Prova liberatoria - Caso fortuito - Colpa del custode - Rilevanza
- Limiti - Fattispecie.

In tema di responsabilità da cose in custodia, la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la responsabilità del custode di un campeggio per i danni conseguenti a un incendio propagatosi al suo interno dalle aree limitrofe, sul presupposto che esso fosse oggettivamente prevedibile in astratto - e, pertanto, fronteggiabile mediante la predisposizione di un efficace servizio antincendio - e financo previsto in concreto, avuto riguardo al tempestivo avvistamento delle fiamme, formatesi lontano dall'area di campeggio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 02 Rv. 667668 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26144 del 07/09/2023 (Rv. 669081 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

N. (NUZZI PIER FRANCESCO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/06/2021

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN
GENERE Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri
- Fondamento - Fattispecie.

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26132 del 07/09/2023 (Rv. 669080 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

P. (PALMIERI DAVIDE) contro G. (STEVENAZZI ELISA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Costituzione di parte civile nel processo penale - Autonoma azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

La responsabilità conseguente all'avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale, connotata da colpa grave, è interamente disciplinata dalla previsione speciale di cui all'art. 541, comma 2, c.p.p., non potendo, pertanto, costituire oggetto di un'autonoma azione risarcitoria civilistica ex art. 2043 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26105 del 07/09/2023 (Rv. 669102 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

R. (MACHETTA MARCO) contro C. (FIERIMONTE CARMINE)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/11/2019

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Somme pagate in esecuzione di sentenza penale annullata dalla Cassazione - Domanda di restituzione - Competenza del giudice civile - Sussistenza.

La domanda di condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenza penale annullata dalla Corte di cassazione è di competenza del giudice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Massime precedenti Vedi: N. 21969 del 2018 Rv. 650529 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26091 del 07/09/2023 (Rv. 669088 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

B. (TAMBE' ANGELO MARIA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 27/01/2022

SEZIONE TERZA

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danni da emotrasfusioni - Nesso causale - Onere della prova a carico del paziente - Dimostrazione dell'assenza di infezione al momento della trasfusione - Necessità - Esclusione - Prova contraria a carico della struttura - Contenuto - Fattispecie.

*In tema di danno da emotrasfusione infetta, l'onere della prova del nesso causale, posto a carico del paziente, può essere assolto anche attraverso presunzioni e non implica necessariamente la dimostrazione dell'assenza di infezione al momento della trasfusione, mentre la prova contraria gravante sulla struttura sanitaria può concernere l'esclusione del nesso causale (incentrandosi sulla dimostrazione che il paziente fosse già affetto dall'infezione al momento della trasfusione), ovvero l'elemento soggettivo (attraverso la dimostrazione di aver rispettato, in concreto, le norme giuridiche, le *leges artis* e i protocolli che presiedono alle attività di acquisizione e perfusione del plasma). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva addossato al paziente l'onere di dimostrare l'assenza di una malattia epatica al momento del ricovero, omettendo di tener conto degli elementi dallo stesso addotti, suscettibili di fondare la prova presuntiva del nesso causale, quali l'assenza di fattori di rischio specifici, l'insorgenza della malattia a distanza di un anno dalla trasfusione e la mancata evidenza di eventuali cause alternative).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 7884 del 2018 Rv. 648285 - 01, N. 26275 del 2022 Rv. 665623 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26277 del 11/09/2023 (Rv. 668590 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

V. (MINARDI MIRCO) contro D.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 13/09/2021

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter, c.p.c. - Ritenuta manifesta infondatezza del gravame - Decisione fondata anche su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado - Ricorribilità in cassazione - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, fondata su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado, non è impugnabile per cassazione né con regolamento di competenza, perché la possibilità che la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio pronostico su ragioni diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado è presupposta dall'art. 348-ter c.p.c., che regola diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, tali ragioni siano o meno identiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 13835 del 2019 Rv. 654258 - 01, N. 23334 del 2019 Rv. 655096 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26463 del 13/09/2023** (Rv. **668664 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

U. (DE SIMONE ANTONIO) contro P. (FERRARO MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/12/2021

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Stipulazione di mutuo ipotecario - Identificazione del mutuatario fondata anche sulla corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione dell'istruttoria effettuata dalla banca - Concorso colposo della banca nella causazione del danno - Sussistenza - Ragioni.

In tema di responsabilità professionale, ove il notaio, nella stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, abbia proceduto all'identificazione della persona del mutuatario, poi risultata inesistente, fondandosi anche sulla corrispondenza tra i dati risultanti dal documento di identità esibito dalla parte con quelli riportati nella documentazione dell'istruttoria effettuata dalla banca, è configurabile il concorso colposo dell'istituto di credito in ordine alla causazione del danno, per avere fornito al professionista un ulteriore elemento di convincimento circa l'effettiva identità del mutuatario, trasmettendogli la delibera di concessione del mutuo indicante come destinatario la persona inesistente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14409 del 2023 Rv. 667865 - 01, N. 13362 del 2018 Rv. 648795 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 26450 del 13/09/2023** (Rv. **668663 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

I. (SALETTI ACHILLE) contro M. (MULITSCH PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 02/07/2020

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Responsabilità del cessionario per i debiti - Disciplina ex art. 2560, comma 2, c.c. - Applicabilità - Presupposti - Alterità soggettiva delle parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di cessione di azienda, la disciplina di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. - che richiede, ai fini della responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento, la loro risultanza dai libri contabili obbligatori - è applicabile soltanto in presenza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda. (In una fattispecie in cui la compagine sociale e gli organi amministrativi dell'impresa erano rimasti immutati, la S.C. ha affermato la responsabilità del cessionario, per i debiti anteriori alla cessione, a prescindere dalla loro risultanza dalle scritture contabili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560

Massime precedenti Vedi: N. 32134 del 2019 Rv. 656505 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5054 del 2017 Rv. 643279 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26448 del 13/09/2023 (Rv. 668662 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

B. (FERRARO MARCO) contro D. (DANIELI MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/12/2019

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Atto stipulato da persona dichiarata fallita - Omesso accertamento di tale qualità da parte del notaio rogante - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Impossibilità del relativo accertamento - Onere probatorio - A carico del professionista.

Il notaio, avendo l'obbligo di accertare la capacità legale di contrarre delle parti dell'atto rogando, è responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, a meno che non dimostri che nemmeno con l'uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto accertare l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 16/12/1913 num. 89 art. 28, Regio Decr. Legge 10/09/1914 num. 1326 art. 54, Regio Decr. Legge 10/09/1914 num. 1326 art. 55, Regio Decr. Legge 10/09/1914 num. 1326 art. 56, Legge Falliment. art. 88

Massime precedenti Conformi: N. 11569 del 2009 Rv. 608166 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26908 del 2014 Rv. 633937 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26419 del 13/09/2023 (Rv. 668781 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

F. (BRIGUGLIO ANTONIO) contro C. (PANARITI PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/08/2020

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Accettazione eredità con beneficio di inventario - Conferimento di incarico al notaio - Contenuto - Redazione dell'inventario - Esclusione - Fondamento.

132008 PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - INVENTARIO In genere.

Il conferimento al notaio dell'incarico di ricevere l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non comprende automaticamente quello di redigere l'inventario, trattandosi di due atti diversi che devono costituire oggetto di distinti specifici incarichi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 769

Massime precedenti Vedi: N. 985 del 1973 Rv. 363372 - 01, N. 9648 del 2000 Rv. 538685 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26566 del 14/09/2023 (Rv. 669068 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

A. (SCOTTI CAMUZZI PAOLA) contro N.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/04/2021

SEZIONE TERZA

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali - Statuizione sulle spese - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12184 del 2020 Rv. 658456 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4610 del 2017 Rv. 644312 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023 (Rv. 668669 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

S. (MOSCHETTA LORIS) contro L. (BONA STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/12/2017

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Ricorso per cassazione - Assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti necessari - Conseguenze - Fattispecie.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30491 del 2022 Rv. 666266 - 01, N. 11268 del 2020 Rv. 658143 - 01, N. 13533 del 2021 Rv. 661412 - 01, N. 32445 del 2022 Rv. 666112 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26683 del 15/09/2023 (Rv. 669069 - 01)

Presidente: VINCENTI ENZO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

M. (BAZZONI MARCELLO) contro S.

Rigetia, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 14/02/2020

SEZIONE TERZA

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
Spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. - Diritto al rimborso - Presupposti e limiti.

Le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 21290 del 2022 Rv. 665207 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4786 del 2021 Rv. 660611 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26641 del 15/09/2023 (Rv. 668665 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

A. (TORTORELLA SILVIA) contro T. (CATELLI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2018

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA'
PERSONALE - IN GENERE Pregiudizio della capacità lavorativa generica - Natura di danno
patrimoniale ulteriore rispetto alla lesione della capacità lavorativa specifica - Perdita di "chance"
- Configurabilità - Accertamento in concreto - Necessità.

In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, dell'80 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12211 del 2015 Rv. 635625 - 01, N. 12605 del 2023 Rv. 667574 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 03)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

B. (CORRENTI CORRADO CARMELO) contro M. (MATERIA ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/07/2019

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE
(CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Dell'assicuratore della responsabilità civile - Limitazione
all'estensione soggettiva al garante dell'accertamento sul rapporto principale - Esclusione -
Riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto
principale - Estensione oggettiva del giudizio - Sussistenza.

SEZIONE TERZA

In caso di chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile si determina non soltanto l'estensione soggettiva al garante dell'accertamento sul rapporto principale, ma anche un'estensione oggettiva del giudizio al riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

B. (CORRENTI CORRADO CARMELO) contro M. (MATERIA ROBERTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/07/2019

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Cantiere stradale - Danni cagionati a terzi - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Soggetto responsabile - Individuazione - Delimitazione e divieto di transito sull'area del cantiere - Appaltatore in via esclusiva - Destinazione a circolazione - Responsabilità solidale dell'appaltatore e dell'ente appaltante proprietario della strada - Fattispecie.

Dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode; se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. (Nel caso di specie, la S.C., riformando l'impugnata sentenza, ha affermato la concorrente responsabilità del Comune, proprietario dell'area di cantiere non interdetta al pubblico, ed escluso la ricorrenza di un caso fortuito in relazione alla anomala posa della trave di sbarramento del cantiere, riconducibile a responsabilità delle imprese appaltatrici, avendovi consentito la circolazione senza stabilire o predisporre alcuna misura precauzionale e di cautela).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Conformi: N. 15882 del 2013 Rv. 626858 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7553 del 2021 Rv. 660915 - 01, N. 11671 del 2018 Rv. 648327 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023 (Rv. 668754 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE.

Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

A. (TAURINI STEFANO) contro Z. (CORNALBA AUGUSTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 08/02/2019

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Conflitto di interessi attuale o virtuale - Valutazione in concreto - Modalità - Carattere dell'attualità del conflitto - Mancanza sopravvenuta - Condizioni - Fattispecie.

In caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la

SEZIONE TERZA

tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza documento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata. (Nella specie la S.C. ha affermato la sussistenza del conflitto di interessi in relazione all'atto di appello, proposto da uno stesso difensore nell'interesse di congiunti di due vittime dello stesso sinistro stradale, posto che, stante l'incapienza del massimale assicurativo e la conseguente necessità di sua ripartizione proporzionale tra i danneggiati, l'accoglimento dell'appello in punto di responsabilità di una delle vittime avrebbe determinato la riduzione del "quantum" risarcitorio spettante agli eredi dell'altra).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12741 del 2005 Rv. 581305 - 01, N. 1765 del 2023 Rv. 666692 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

B. (CORRENTI CORRADO CARMELO) contro M. (MATERIA ROBERTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/07/2019

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Accoglimento domanda principale - Omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale - Devoluzione - Appello incidentale o riproposizione della domanda - Necessità - Esclusione.

In caso di accoglimento della domanda principale e omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale né la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 24731 del 2023 Rv. 668482 - 01, N. 5876 del 2018 Rv. 648826 - 01, N. 121 del 2020 Rv. 656628 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023 (Rv. 668754 - 02)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.**

Relatore: **GIANNITI PASQUALE.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

A. (TAURINI STEFANO) contro Z. (CORNALBA AUGUSTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 08/02/2019

100061 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Costituzione in giudizio di più parti in conflitto di interessi a mezzo dello stesso

SEZIONE TERZA

procuratore - Difetto di "jus postulandi" - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

Nel caso di costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore di più parti in conflitto di interessi, è ravvisabile un difetto dello "ius postulandi" in capo al difensore, sempre rilevabile d'ufficio, che, tuttavia, ove rilevato in fase di impugnazione, non determina la rimessione degli atti al giudice di primo grado, stante la natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., ma la rinnovazione ad opera del giudice d'appello degli atti del procedimento che risultano viziati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162

Massime precedenti Vedi: N. 1143 del 2020 Rv. 656717 - 01, N. 13204 del 2012 Rv. 623577 - 01, N. 14634 del 2015 Rv. 636279 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26860 del 19/09/2023 (Rv. 668904 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

C. (ALOISI SALVATORE) contro S. (TAVELLA GIOACCHINO MASSIMILIANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/04/2021

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Organizzatore di attività sportive pericolose o con passaggi pericolosi - Obbligo di diligenza - Illustrazione delle difficoltà e predisposizione di cautele adeguate - Necessità - Fattispecie.

L'organizzatore di un'attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell'ambito della diligenza richiesta per l'esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una manifestazione di autovetture "fuoristrada", ricondotta nell'ambito dell'attività pericolosa, aveva escluso che le mere informazioni fornite ai partecipanti, non accompagnate da alcuna verifica, da parte degli organizzatori, della idoneità dei veicoli e delle capacità di guida dei partecipanti, potesse integrare gli estremi della prova liberatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18903 del 2017 Rv. 645161 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16170 del 2022 Rv. 665056 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 26851 del 19/09/2023** (Rv. **668759 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore:
PORRECA PAOLO.

A. (BASSANO PAOLO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/03/2020

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Liquidazione del danno biologico cd. differenziale - Criteri - Fondamento.

La liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 35%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28986 del 2019 Rv. 656174 - 01, N. 26117 del 2021 Rv. 662497 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 26851 del 19/09/2023** (Rv. **668759 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore:
PORRECA PAOLO.

A. (BASSANO PAOLO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/03/2020

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Morte del paziente dipendente dall'errore medico - Concorso tra una causa naturale e una causa umana imputabile - Attribuzione integrale dell'evento all'autore del fatto illecito - Necessità - Rilevanza degli eventi naturali - Limiti - Liquidazione del danno.

In ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da riportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 28986 del 2019 Rv. 656174 - 01, N. 5737 del 2023 Rv. 666907 - 01, N. 13037 del 2023 Rv. 667589 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26824 del 19/09/2023** (Rv. **668785 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

L. (MADEO FRANCESCO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE VELLETRI, 17/03/2021

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Proroga del termine per il versamento del prezzo - Onere di proporre opposizione agli atti esecutivi - Decorrenza del termine dal decreto di trasferimento - Esclusione - Fondamento.

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, su richiesta dell'aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo decorre dall'adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell'istanza per la sua revoca e non dall'emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell'atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Conformi: N. 32136 del 2019 Rv. 656506 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26884 del 2014 Rv. 633924 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 26851 del 19/09/2023** (Rv. **668759 - 03**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

A. (BASSANO PAOLO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/03/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno da perdita anticipata della vita - Trasmissibilità "iure successionis" - Esclusione - Fondamento - Diritto "iure proprio" dei congiunti - Configurabilità - Sussistenza.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità sanitaria, in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21508 del 2020 Rv. 659566 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15350 del 2015 Rv. 635985 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 26851 del 19/09/2023** (Rv. **668759 - 04**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

A. (BASSANO PAOLO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/03/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno da perdita anticipata della vita - Danno da perdita di "chance" di sopravvivenza - Distinzione - Fondamento - Congiunta attribuzione delle voci di danno - Inammissibilità - Eccezioni.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da "perdita anticipata della vita" e da perdita di "chance" di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24050 del 2023 Rv. 668589 - 01, N. 12906 del 2020 Rv. 658177 - 01, N. 5641 del 2018 Rv. 648461 - 02, N. 4400 del 2004 Rv. 570781 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 26851 del 19/09/2023** (Rv. **668759 - 05**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

A. (BASSANO PAOLO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/03/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Errore medico che determina la morte anticipata del paziente - Errore medico che determina la perdita di "chance" di sopravvivenza - Danni risarcibili al paziente e agli eredi nelle distinte ipotesi - Danno da perdita anticipata della vita - Risarcibilità "iure hereditario" - Esclusione.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita; ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure

SEZIONE TERZA

hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23846 del 2008 Rv. 604660 - 01, N. 28993 del 2019 Rv. 655791 - 01, N. 25886 del 2022 Rv. 665403 - 01, N. 17577 del 2019 Rv. 654381 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26960 del 20/09/2023 (Rv. 668750 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE.

Relatore: GIANNITI PASQUALE.

S. (TOMASINO ANDREA) contro P. (RAGO GIANCARLO GAETANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/02/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notifica del ricorso per cassazione - Erronea identificazione del luogo della notificazione - Inesistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di notifica del ricorso per cassazione, l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso stante l'inesistenza di una prima notifica effettuata ad un civico errato, il cui esito infausto era imputabile allo stesso notificante, e la tardività della notifica valida).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 19599 del 2016 Rv. 641308 - 01, N. 21037 del 2016 Rv. 641409 - 01, N. 14692 del 2023 Rv. 667981 - 01, N. 14337 del 2014 Rv. 631494 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26916 del 20/09/2023 (Rv. 668760 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO

MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

C. (DI PEDE MATTEO) contro M. (LOT REMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/09/2020

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno derivante dalla mancata proposizione dell'appello incidentale in un diverso giudizio - Deduzione in sede di legittimità - Limiti.

La questione della violazione del giudicato esterno, derivante dalla mancata proposizione dell'appello incidentale in un diverso giudizio, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ove tale fatto, già verificatosi nel momento in cui è andato in decisione il giudizio di merito la cui pronuncia è oggetto del ricorso per cassazione, non sia stato tempestivamente sottoposto all'esame del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 24531 del 2017 Rv. 645913 - 01, N. 48 del 2021 Rv. 660273 - 01 Rv. 660273 - 01, N. 21170 del 2016 Rv. 641470 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26916 del 20/09/2023 (Rv. 668760 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

C. (DI PEDE MATTEO) contro M. (LOT REMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/09/2020

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Domanda di accertamento negativo del credito - Contrapposta domanda riconvenzionale di pagamento - Onere della prova - A carico di entrambe le parti - Fattispecie.

Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione della sentenza impugnata secondo cui gravava sull'attore, che aveva proposto domanda di accertamento negativo, l'onere di provare l'eccezione di inoperatività di un accordo posto dal convenuto a fondamento della sua domanda riconvenzionale, risolvendosi tale contestazione in un'ulteriore richiesta di accertamento negativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3374 del 2007 Rv. 595605 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26897 del 20/09/2023 (Rv. 668783 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

A. (MOSCATO PAOLA LUISA MARIA) contro R. (GRECO CRISTOFORO)

Rigetta, TRIBUNALE GELA, 05/06/2019

187028 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE Contratto avente ad oggetto "acqua potabile" - Consegna di acqua non potabile - "Aliud pro alio" - Sussistenza - Conseguenze - Termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c. - Applicabilità - Esclusione.

La fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di "aliud pro alio" che legittima all'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492

Massime precedenti Vedi: N. 28069 del 2021 Rv. 662445 - 01, N. 996 del 2022 Rv. 663568 - 01, N. 2313 del 2016 Rv. 638698 - 01, N. 4515 del 1983 Rv. 429390 - 01, N. 7557 del 2017 Rv. 645849 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023** (Rv. **669054 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

C. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro B. (GIROTTI STEFANIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/09/2019

113071 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - IN GENERE Rispetto del termine di adempimento - Buona fede - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

Nella valutazione del rispetto di un termine di adempimento la buona fede non può venire in rilievo per stabilire quale sia il termine esatto entro cui adempiere, ma può solo servire a valutare se, per rispettare il termine, il debitore avrebbe dovuto tenere un comportamento che il creditore non avrebbe potuto pretendere per l'eccessivo sacrificio che avrebbe comportato. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad un pagamento effettuato tramite bonifico bancario - ha escluso che la buona fede rilevasse al fine di stabilire se il termine dovesse considerarsi rispettato al momento dell'ordine di bonifico o dell'effettivo accreditamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 15359 del 2019 Rv. 654135 - 01, N. 18877 del 2008 Rv. 604212 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26957 del 20/09/2023** (Rv. **668793 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **RUBINO LINA.** Relatore:

RUBINO LINA.

B. (MANCINI BARBARA LODOVICA) contro B. (MACCARONE SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2020

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Contratto di fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali - Presenza di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza - Nullità dell'intero contratto - Esclusione - Nullità delle singole clausole - Sussistenza - Risarcimento del danno - Ammissibilità.

L'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9384 del 2003 Rv. 564179 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41994 del 2021 Rv. 663507 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023** (Rv. **669054 - 02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

C. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro B. (GIROTTI STEFANIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/09/2019

058016 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Criteri - Fattispecie.

Il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva valutato se potesse considerarsi giustificata, alla luce dell'interesse del creditore, una penale comportante il pagamento di una somma pari alla metà del valore del contratto anche per un solo giorno di ritardo nell'adempimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1384

Massime precedenti Conformi: N. 7835 del 2006 Rv. 588526 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33159 del 2019 Rv. 656304 - 01, N. 19492 del 2023 Rv. 668307 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26906 del 20/09/2023** (Rv. **668905 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **MOSCARINI ANNA.** Relatore: **MOSCARINI ANNA.**

B. (CARDARELLI MASSIMO) contro S. (ALESSIO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/09/2020

085008 FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE Fideiussione - Durata correlata al soddisfacimento della obbligazione principale - Termine di decadenza dell'azione del creditore - Inapplicabilità - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie nella quale la fideiussione, prestata nell'ambito di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto la consegna dell'immobile in costruzione, non garantiva l'inadempimento in sé del costruttore, ma l'evento della crisi del venditore/costruttore, cessando di diritto al momento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale mediante trasferimento della proprietà o del diverso diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16836 del 2015 Rv. 636447 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31569 del 2019 Rv. 656276 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26888 del 20/09/2023** (Rv. **668670 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **GRAZIOSI CHIARA.**

Relatore: **GRAZIOSI CHIARA.**

S. (DELLA VECCHIA ROBERTO) contro M. (LUCCHETTI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2020

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Trasferimento di domanda nei confronti di un soggetto diverso non avente causa dall'originario convenuto - Domanda nuova - Inammissibilità - Soggetto già presente nel processo - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie *Non è ammissibile il trasferimento di una domanda, rivolgendola nei confronti di persona diversa rispetto all'originario convenuto e non avente causa da quest'ultimo (e, dunque, al di fuori delle ipotesi dell'art. 110 c.p.c. o dell'art. 111, commi 2 e 3, c.p.c.), in quanto comporta l'introduzione di una domanda nuova, senza che assuma rilievo la circostanza che il differente destinatario sia presente nel processo, non essendo comunque parte in rapporto all'originaria domanda. (Principio affermato in relazione a fattispecie in cui la parte, dopo aver proposto in primo grado, in via principale, una domanda volta alla declaratoria di nullità di due contratti con condanna delle controparti contrattuali al risarcimento danni e, in via subordinata, una domanda volta all'accertamento della responsabilità precontrattuale anche di un terzo soggetto, in appello aveva rivolto la domanda principale anche nei confronti di quest'ultimo, il quale, peraltro, non era stato parte di tali contratti).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 535 del 2018 Rv. 647219 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26874 del 20/09/2023** (Rv. **668782 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO**

MARIA. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

C. (IMBARDELLI FABRIZIO) contro K. (ROSSI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/12/2019

058025 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO Contratto avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione in via transattiva di pendenze tra le parti - Contratto misto - Disciplina applicabile - Criterio dell'assorbimento o della prevalenza - Riferimento alle norme del contratto tipico prevalente - Fattispecie.

Il contratto avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione, in via transattiva, di alcune pendenze fra le parti, riconducibile all'ambito del contratto misto, trova la sua disciplina giuridica in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi voluti dalle parti e che concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili, con quelle del contratto prevalente. (Nella specie la S.C., in presenza di una transazione con la quale veniva, fra l'altro, trasferita la proprietà di alcuni beni, ha individuato la disciplina applicabile in quella della compravendita, in quanto la funzione economica prevalentemente conseguita era quella di consentire, mediante la vendita di beni, un proficuo esercizio dell'attività imprenditoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1965

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 26485 del 2019 Rv. 655471 - 01, N. 2217 del 1984 Rv. 434258 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11656 del 2008 Rv. 602976 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26957 del 20/09/2023 (Rv. 668793 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

B. (MANCINI BARBARA LODOVICA) contro B. (MACCARONE SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2020

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Interessi convenzionali - Indeterminatezza della misura - Applicazione dei criteri sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993 - Ammissibilità.

In materia di contratti bancari, la indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali può essere colmata facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, alla stregua del quale, in caso di inosservanza del comma 4 (sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 11876 del 2020 Rv. 657990 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29576 del 2020 Rv. 660184 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26934 del 20/09/2023 (Rv. 669015 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

B. (ZANELLA LORENZO) contro B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/10/2019

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE "Doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. - Onere del ricorrente ex art. 360, n. 5, c.p.c. - Oggetto - Successione nel diritto controverso intervenuta tra primo e secondo grado - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Nell'ipotesi di "doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5947 del 2023 Rv. 667202 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 27040 del 21/09/2023 (Rv. 668671 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (PALMA ANTONIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/08/2020

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Trasporto di cose per conto terzi - Sistema delle "tariffe a forcella" - Prescrizione quinquennale ex art. 2 d.l. n. 82 del 1993 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore del mittente - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella", di cui alla l. n. 298 del 1974, la prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 1993) trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore e non, dunque, al diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 c.c., sottoposto al termine di prescrizione previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, trattandosi di una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile che non incide sull'identità oggettiva del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1680, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 2, Legge 27/05/1993 num. 162 CORTE COST., Legge 06/06/1974 num. 298 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 24894 del 2021 Rv. 662401 - 01, N. 4347 del 2009 Rv. 607061 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26981 del 21/09/2023 (Rv. 668786 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

T. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro T. (PISTILLI MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VITERBO, 14/10/2019

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 - Condizioni - Collegamento con la condanna alle spese - Esclusione - Esito negativo dell'impugnazione - Necessità.

In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R., n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10306 del 2014 Rv. 630896 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8170 del 2018 Rv. 648699 - 01, N. 4731 del 2021 Rv. 660741 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27057 del 21/09/2023 (Rv. 668672 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

A. (LOCCI DANIELA) contro P. (DE MARCHIS CARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 17/05/2019

174007 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE
Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella - Legge n. 298 del 1974 -
Derogabilità della tariffa minima ex art. 13 d.m. 18 novembre 1982 - Forma scritta "ad
substantiam" - Idoneità della fattura emessa dal vettore a rappresentare la forma scritta
dell'accordo - Esclusione - Fondamento.

Nel regime giuridico delle tariffe a forcella per i trasporti su strada, dettato dalla l. n. 298 del 1974, ai fini della derogabilità della tariffa minima, ex art. 13 del d.m. 18 novembre 1982, la forma scritta dell'accordo è requisito richiesto "ad substantiam", con la conseguenza che deve escludersi l'inidoneità della fattura emessa dal vettore - sulla base di bolle di accompagnamento delle merce contenenti riferimenti ad accordi in deroga - a rappresentare la forma scritta dell'accordo, non essendo surrogabile l'onere formale con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o dichiarazioni confessorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 CORTE COST., Legge 06/06/1974 num. 298 CORTE COST., DM min. ITR 18/11/1982 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 5919 del 2016 Rv. 639060 - 01, N. 5263 del 2015 Rv. 634726 - 01, N. 2147 del 2022 Rv. 663772 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26985 del 21/09/2023 (Rv. 668762 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

C. (ROSATI MASSIMO) contro G.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 29/06/2018

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE
Danno da cd. micropermanente - Art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale - Ordine gerarchico - Esclusione - Obiettività dell'accertamento - Necessità - Conseguenze.

In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla l. n. 124 del 2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi

SEZIONE TERZA

postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7753 del 2020 Rv. 657715 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.**

Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

L. (CICERCHIA PIETRO) contro P. (IANNOTTA ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/09/2018

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le sentenze non coperte dal giudicato - Fondamento.

La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310

Massime precedenti Conformi: N. 1680 del 2012 Rv. 621666 - 01, N. 8891 del 2020 Rv. 657842 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27064 del 21/09/2023 (Rv. 668906 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:*

SCODITTI ENRICO.

B. (FRASCA FULVIO) contro A. (FABRICATORE CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/02/2019

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Aziende ospedaliere universitarie - Patrocinio autorizzato - Derogabilità - Condizioni - Specialità del caso - Delibera motivata - Necessità - Fattispecie.

Le aziende ospedaliere universitarie, ove non intendano avvalersi del patrocinio spettante per legge all'Avvocatura dello Stato, devono adottare apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, specificamente motivata in relazione al profilo oggettivo della specialità del caso, che deve essere tale da giustificare l'opzione di avvalersi di un avvocato del libero foro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando nullo il mandato alle liti conferito all'avvocato del libero foro, poiché la delibera di conferimento dell'incarico non illustrava la

SEZIONE TERZA

ragione della scelta a monte fra i due patrocini, attenendo esclusivamente al profilo soggettivo dell'avvocato del libero foro prescelto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 39430 del 2021 Rv. 663434 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24876 del 2017 Rv. 645661 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE.

Relatore: GIANNITI PASQUALE.

L. (CICERCHIA PIETRO) contro P. (IANNOTTA ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/09/2018

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Causa non riassunta dinanzi al giudice del rinvio - Art. 393 c.p.c. - Giudizio diverso introdotto in data anteriore tra le stesse parti e con il medesimo oggetto - Efficacia vincolante della pronuncia della Corte di cassazione - Sussistenza - Proposizione di domande o eccezioni nuove nel diverso giudizio - Ammissibilità.

Quando, a seguito della cassazione di una sentenza, la causa non sia stata riassunta dinanzi al giudice del rinvio, la pronuncia della Corte di cassazione conserva efficacia vincolante anche nel diverso processo introdotto in data anteriore, a condizione che esso riguardi le medesime parti e il medesimo oggetto, senza tuttavia che tale efficacia precluda alle parti di formulare domande o eccezioni nuove rispetto a quelle del giudizio estinto, non operando in tal caso la preclusione stabilita dall'art. 394, comma 3, c.p.c. con riguardo al procedimento in sede di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 14723 del 2012 Rv. 623811 - 01, N. 13974 del 2014 Rv. 631394 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 27116 del 22/09/2023 (Rv. 668938 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore:

MOSCARINI ANNA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (MORSILLO ANDREA) contro X. (MASCARINO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/02/2020

174037 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE Contratto di trasporto o di vendita con spedizione - Risarcimento del danno da inadempimento del vettore - Legittimazione del destinatario - Condizioni - Fattispecie.

In tema di contratto di trasporto o di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento del vettore spetta, ai sensi dell'art. 1689 c.c., al destinatario che, una volta giunta la merce a destinazione, ne richieda la consegna, così esercitando un potere di fatto su di essa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ritenendo unitario il contratto di trasporto e spedizione seppur avente ad oggetto una pluralità di colli, aveva ravvisato l'ipotesi del cd. svincolo simbolico, avendo il destinatario

SEZIONE TERZA

manifestato di voler aderire al contratto ricevendo parte dei beni, così esercitando un potere di fatto su di essi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1687, Cod. Civ. art. 1689

Massime precedenti Vedi: N. 31067 del 2019 Rv. 656138 - 01, N. 19451 del 2008 Rv. 604290 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27181 del 22/09/2023 (Rv. 668673 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA.

Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

E. (DE CESARIS ANDREA) contro E. (AMBROSOLI MATTEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/07/2019

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Interpretazione della domanda - Spettanza al giudice di merito - Vizio di ultrapetizione - "Error in procedendo" - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

La rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell'art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11103 del 2020 Rv. 658078 - 01, N. 1545 del 2016 Rv. 638646 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27119 del 22/09/2023 (Rv. 668907 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE.

Relatore: GIANNITI PASQUALE.

S. (STARA SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 18/02/2020

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Recupero mediante ruolo - Procedimento ex art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - Pronunce della Corte di cassazione - Titolo esecutivo - Dispositivo - Sufficienza - Deposito della motivazione - Necessità - Esclusione.

In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, le decisioni della Corte di cassazione in sede penale, venendo ad esistenza già con la loro pronuncia, costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie dell'Amministrazione anche sulla base del solo dispositivo, senza che sia necessario il deposito della relativa motivazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2553 del 2019 Rv. 652486 - 01, N. 14082 del 2023 Rv. 667834 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27183 del 22/09/2023 (Rv. 668674 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: PELLECCHIA ANTONELLA.

Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA.

C. (VIZZONE DOMENICO) contro F. (ALFANO GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2019

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Ammissibilità - Limite della "reconventio reconventionis" - Condizioni - Fattispecie.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado per aver esaminato nel merito una domanda nuova, introdotta dall'opposto in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, inammissibile in quanto relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello azionato in sede monitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9633 del 2022 Rv. 664369 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27254 del 25/09/2023 (Rv. 669089 - 01)

Preside: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA.

Relatore: TASSONE STEFANIA.

I. (ROSSI ANDREA) contro C. (CATERINO CATERINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/10/2019

133116 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Estinzione verificatasi nel corso del giudizio di primo grado - Deduzione per la prima volta in appello da parte del contumace in primo grado - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie.

La parte contumace in primo grado non può eccepire in appello l'estinzione del processo nell'ipotesi in cui sia stata posta, nel grado in cui si è verificato l'evento interruttivo, nella condizione di formulare la relativa eccezione per esserle stato ritualmente notificato, in detto grado, l'atto di riassunzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile, per violazione dell'art. 345 c.p.c., l'eccezione di estinzione del processo sollevata, in grado d'appello, dalla parte rimasta contumace in primo grado, escludendo che quest'ultima potesse giovare degli effetti dell'eccezione ritualmente formulata, in primo grado, dalle altre parti).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10876 del 2007 Rv. 597171 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11144 del 2018 Rv. 648243 - 01, N. 12432 del 2021 Rv. 661550 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27421 del 26/09/2023 (Rv. 669103 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.**

Relatore: **GORGONI MARILENA.**

L. (PACINI GIAMPAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/07/2020

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Azione di ripetizione dell'indebito del contribuente - Legittimazione passiva dell'accipiens - Fondamento.

Nel caso in cui, dopo l'esecuzione dell'ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, la somma pagata risulti non dovuta, unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal contribuente è l'agente della riscossione, dal momento che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c., avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7871 del 2011 Rv. 616839 - 01, N. 20706 del 2018 Rv. 650485 - 01, N. 26549 del 2021 Rv. 662540 - 01, N. 25170 del 2016 Rv. 642142 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27409 del 26/09/2023 (Rv. 669091 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.**

Relatore: **GORGONI MARILENA.**

B. (BERARDI DANIELE) contro U. (VIZZONE DOMENICO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 30/01/2019

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Domanda di restituzione e giudizio di rinvio - Reciproca autonomia - Sussistenza - Eccezione.

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA In genere.

Il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. sono autonomi e possono essere instaurati separatamente, fermo restando che, ove il giudice del rinvio si sia pronunciato nel senso della conferma della sentenza cassata, prima che giunga a decisione la causa sulle restituzioni, il giudice di quest'ultima può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda

SEZIONE TERZA

restitutoria o risarcitoria, essendo stato nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del corrispondente spostamento patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 13454 del 2011 Rv. 618385 - 01, N. 24171 del 2020 Rv. 659527 - 01, N. 17374 del 2018 Rv. 649347 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27423 del 26/09/2023 (Rv. 669092 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

L. (MARSANO VALERIA) contro C. (GATTAMELATA STEFANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/06/2021

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Canone di depurazione ex art. 1, comma 4-bis, della l. n. 206 del 1995 - Natura - Assimilabilità al canone ex l. n. 36 del 1994 - Esclusione - Conseguenze.

Il canone di depurazione ex art. 1, comma 4-bis della l. n. 206 del 1995 – che rappresenta una forma di compartecipazione alle spese per disinquinare e mantenere, in maniera periodica e costante, i canali della laguna di Venezia – non è assimilabile a quello di cui alla l. n. 36 del 1994 (correlato, invece, alla fornitura di acqua potabile e ai servizi di fognatura oggetto del sistema idrico integrato), con la conseguenza che ad esso non è applicabile il dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 (che esclude la debenza della quota del canone afferente al servizio di depurazione nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 206 art. 1 com. 4, Decreto Legge 29/03/1995 num. 96 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 36 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9500 del 2018 Rv. 647829 - 01, N. 3314 del 2020 Rv. 656891 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023 (Rv. 669114 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **DE STEFANO FRANCO.** *Relatore:* **DE STEFANO FRANCO.**

S. (PEPE NICOLA) contro M. (CAPUANO VITTORIA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 20/04/2022

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della violazione di norme processuali - Prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa - Necessità - Eccezioni - Fattispecie.

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.

L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo.

SEZIONE TERZA

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - che aveva rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. riguardante un precetto, notificato al debitore da un concreditore diverso da quello che aveva eseguito la notificazione del titolo esecutivo, la quale, pur se effettuata da un difensore comune a tutti i creditori, non risultava, in base alla relata, compiuta nell'interesse di entrambi -, perché l'impossibilità di comprendere se la notifica del titolo da parte di un concreditore avesse lo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata da parte dell'altro, contrariamente a quanto statuito dal giudice di merito, determinava un pregiudizio "autoevidente" al peculiare diritto di difesa consistente, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, nella facoltà di attrezzarsi per l'adempimento spontaneo ovvero per resistere alle pretese prospettate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32838 del 2021 Rv. 662963 - 01, N. 3967 del 2019 Rv. 652822 - 01, N. 14275 del 2022 Rv. 664642 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27408 del 26/09/2023 (Rv. 669090 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.** Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

D. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro R. (GRECO GIANCARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/03/2018

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Querela di falso in via principale - Indicazione degli elementi e delle prove della falsità - Necessità - Possibilità di assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente) - Irrilevanza.

In tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10874 del 2018 Rv. 648241 - 01, N. 1866 del 2016 Rv. 638328 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27501 del 27/09/2023 (Rv. 668883 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **RUBINO LINA.** Relatore: **RUBINO LINA.**

C. (PANZAROLA ANDREA) contro B. (MORGANTI DAVID)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/12/2019

149136 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO "Patto di rotatività" - Contenuto - Natura - Effetti - Sostituzione dell'oggetto della garanzia - Modalità attuative.

Il cd. "patto di rotatività" - con cui le parti convengono, "ab origine" la variabilità dei beni costituiti in pegno, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico - si connota come fattispecie a formazione progressiva, nascente da quell'accordo e caratterizzata

SEZIONE TERZA

dalla sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto della garanzia, senza necessità di ulteriori stipulazioni, pur nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno. Pertanto, il trasferimento del vincolo pignoratizio così attuato non richiede una nuova e distinta manifestazione di volontà delle parti o che l'indicazione dei diversi beni risulti da un atto scritto avente data certa, rivelandosi, invece, sufficiente che la descritta sostituzione sia accompagnata dalla specifica indicazione di quelli sostituiti e dal riferimento all'accordo suddetto, così consentendosi il collegamento con l'originaria pattuizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2787

Massime precedenti Conformi: N. 25796 del 2015 Rv. 638176 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27467 del 27/09/2023 (Rv. 669093 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

A. (SCOTTI CAMUZZI PAOLA) contro N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/02/2021

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura rilasciata ex art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020, dopo l'abrogazione della norma - Nullità - Rinnovazione - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, la procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), in epoca successiva all'abrogazione della norma da parte dell'art. 66-bis, comma 12, d.l. n. 77 del 2021, è nulla e non può essere sanata mediante la rinnovazione prevista dall'art. 182 c.p.c., poiché l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 20 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2021 num. 77 art. 66 bis com. 12, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Legge 29/07/2021 num. 108

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27536 del 28/09/2023 (Rv. 669104 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

C. (CAIAFA ANTONIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2021

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE Opposizione a precetto non notificata - Danno extracontrattuale da inutile dispendio di attività difensiva - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE In genere.

La predisposizione di un atto di opposizione a precetto, che non sia stato poi notificato, non è suscettibile di integrare un pregiudizio extracontrattuale risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte della proposizione, in un'opposizione ex art. 615 c.p.c., della domanda risarcitoria per avere la parte dovuto predisporre una precedente

SEZIONE TERZA

opposizione a precetto, mai notificata - aveva escluso la configurabilità di qualsivoglia danno patrimoniale, sia perché non poteva ravvisarsi una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo seguito alcun processo alla prima opposizione, la quale peraltro, ove notificata, sarebbe stata tardiva rispetto al termine ex art. 617 c.p.c., sia perché l'attività professionale volta alla predisposizione della prima opposizione era stata comunque messa a frutto per la predisposizione della seconda, fondata, quantomeno in parte, sui medesimi presupposti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9152 del 2013 Rv. 626027 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27545 del 28/09/2023 (Rv. 669094 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE.

Relatore: GIANNITI PASQUALE.

M. (RISTUCCIA MARIANNA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/06/2020

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Interessi usurari - Superamento del tasso soglia nel corso del rapporto - Pretesa del creditore - Contrarietà a buona fede - Sussistenza.

In tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 24743 del 2023 Rv. 668651 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27558 del 28/09/2023 (Rv. 669096 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE.

Relatore: GIANNITI PASQUALE.

S. (CASTELLANO GLADYS) contro B. (CONTI LEOPOLDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/12/2019

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Termine ex art. 1957, comma 1, c.c. - Clausola derogatoria in senso favorevole al creditore - Vessatorietà ex art. 1469-bis c.c. ("ratione temporis" vigente) - Sussistenza.

È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fidejussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 9245 del 2007 Rv. 597879 - 01, N. 21867 del 2013 Rv. 627688 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 27570 del 28/09/2023 (Rv. 669109 - 02)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

G. (MALATESTA FRANCESCO) contro P. (DE ROSE DORA)

Rigetta, TRIBUNALE TRIESTE, 18/12/2020

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Poste italiane - Servizio di bonifico domiciliato - Obbligo di identificazione del beneficiario - Risccontro del documento di identità - Produzione in giudizio - Necessità - Esclusione - Prova presuntiva - Sufficienza - Fattispecie.

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere.

Nel caso di pagamento di una somma, da parte di Poste italiane s.p.a., attraverso il servizio di cd. bonifico domiciliato, la prova della diligenza professionale impiegata nell'identificazione della persona presentatasi all'incasso non postula necessariamente la produzione in giudizio del relativo documento d'identità, potendo essere fornita anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrata la prova del corretto adempimento del suddetto obbligo dalla dimostrazione che l'addetto allo sportello aveva annotato, nella quietanza di pagamento, il codice fiscale e gli estremi della carta di identità, in corso di validità, esibita da colui che si era presentato all'incasso, per poi verificarne l'autenticità mediante una procedura informatica che consentiva un controllo in tempo reale attraverso il collegamento diretto alle banche dati di Poste italiane).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16555 del 2023 Rv. 668021 - 01, N. 15599 del 2021 Rv. 661631 - 01, N. 21403 del 2021 Rv. 662215 - 01, N. 26866 del 2022 Rv. 665718 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 27570 del 28/09/2023 (Rv. 669109 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

G. (MALATESTA FRANCESCO) contro P. (DE ROSE DORA)

Rigetta, TRIBUNALE TRIESTE, 18/12/2020

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026866/2022 66571801

Massime precedenti Conformi: N. 26866 del 2022 Rv. 665718 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27545 del 28/09/2023** (Rv. **669094 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.**

Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

M. (RISTUCCIA MARIANNA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/06/2020

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Contratti bancari - Applicazione di tassi di interesse illegittimi - Oneri di contestazione dell'istituto bancario - Contenuto.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Nelle controversie relative a contratti bancari, nelle quali il cliente ha dedotto, mediante dettagliata consulenza tecnica di parte, l'applicazione di tassi di interesse illegittimi, l'istituto bancario, al fine di assolvere all'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., è tenuto a indicare i diversi saggi che sarebbero stati effettivamente applicati nel corso del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 03

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27634 del 29/09/2023** (Rv. **669097 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.**

Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

B. (MIGLIOSI PIETRO) contro C. (TOMASSI MARIA CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/11/2019

043022 COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - SOPRAVVENUTO BISOGNO DELLA COSA COMODATA Comodato per uso determinato - Destinazione ad abitazione familiare - Restituzione ad nutum - Esclusione - Restituzione per bisogno del comodante - Requisiti - Imprevedibilità e urgenza - Valutazione comparativa del giudice tra le opposte esigenze del comodante e quelle del nucleo familiare - Necessità - Fattispecie.

Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante. (In applicazione di tale principio, la S.C., in una fattispecie relativa al comodato di una porzione di mansarda, inizialmente concessa al figlio dei proprietari e da questi destinata a casa familiare dopo il matrimonio e la nascita dei figli, ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la restituzione del bene - motivata dalla necessità di destinarlo ad abitazione di una badante e della sua famiglia -, sul presupposto, da un lato, che i genitori avevano agito dopo dieci anni e solo a seguito del divorzio del figlio, e, dall'altro, che la loro abitazione, contando 23 stanze, era in ogni caso idonea a soddisfare il bisogno dedotto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810

Massime precedenti Conformi: N. 24618 del 2015 Rv. 638000 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20892 del 2016 Rv. 642929 - 01, N. 20151 del 2017 Rv. 645731 - 01, N. 17332 del 2018 Rv. 650236 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20448 del 2014 Rv. 633006 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27633 del 29/09/2023** (Rv. **669095 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.**

Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

S. (TATA GIUSEPPE) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/12/2019

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Omesso inserimento negli elenchi telefonici dei dati identificativi dell'utenza - Danno da perdita di chance patrimoniale - Configurabilità - Dimostrazione della contrazione reddituale - Necessità - Esclusione - Valutazione equitativa - Ammissibilità - Fattispecie.

Dal mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi dell'utenza di un professionista può scaturire un danno da perdita di chance patrimoniale (consistente nel venir meno della possibilità di acquisire nuova clientela), il quale è suscettibile di liquidazione equitativa, senza che sia necessario dimostrare l'avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione alla mancata inserzione negli elenchi telefonici dei dati identificativi dell'utenza afferente a uno studio legale, aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal suo titolare, sul presupposto che questi avrebbe dovuto fornire prova documentale del decremento di fatturato conseguente all'evento, nonostante fossero stati acquisiti al processo, mediante la prova testimoniale, elementi oggettivi dai quali desumere, in via di ragionevole probabilità, che, in mancanza della condotta illecita del gestore, l'avvocato avrebbe potuto conseguire il risultato sperato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1559

Massime precedenti Conformi: N. 14916 del 2018 Rv. 649303 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9392 del 2017 Rv. 643753 - 01, N. 19342 del 2017 Rv. 646013 - 01, N. 29829 del 2018 Rv. 651843 - 01, N. 7110 del 2023 Rv. 667032 - 02

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 25590 del 01/09/2023** (Rv. **668625 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

A. (CINQUE FEDERICO) contro A. (GIAMMARIA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/09/2017

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Farmacia gestita da S.p.A. partecipata da ente locale - Rapporti di lavoro - Natura privatistica - Mansioni superiori - Art. 2103 c.c. - Applicabilità - Fattispecie.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra una società per azioni partecipata da un ente locale che gestisce una farmacia e il proprio personale ha natura privatistica, con la conseguenza che ad esso trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private; l'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. (Nella specie, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale un farmacista collaboratore aveva agito per il riconoscimento di un superiore inquadramento per avere egli ricoperto per un determinato arco temporale il ruolo di direttore - ha escluso che la regola concorsuale imposta dall'art. 10 della l. n. 475 del 1968 per l'assunzione del farmacista direttore, così come quella fissata dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 per l'instaurazione del rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico, potesse indurre quali conseguenze l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. e la giuridica impossibilità di attribuzione della qualifica di direttore al collaboratore già in servizio, in possesso dei necessari titoli, assegnato dal datore all'espletamento delle mansioni superiori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 art. 9, Legge 08/11/1991 num. 362 art. 10 com. 1, Legge 23/12/1992 num. 498 art. 12 com. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 art. 10, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 35421 del 2022 Rv. 666305 - 01, N. 17631 del 2023 Rv. 668102 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 25613 del 01/09/2023** (Rv. **668792 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **MANCINO ROSSANA.** Relatore: **MANCINO ROSSANA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

R. (SBARRA ETTORE) contro I. (BOER PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2019

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Lavoro giornalistico - Trattamento integrativo previdenziale "ex fissa" - Indennità sostitutiva del preavviso - Cumulabilità - Esclusione - Ragioni.

165010 STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE In genere.

In tema di lavoro giornalistico, l'indennità cd. "ex fissa" non è cumulabile con l'indennità sostitutiva del preavviso, atteso che l'Accordo sulle prestazioni previdenziali integrative del 15

SEZIONE LAVORO

luglio 1985, all'art. 10, ha disposto che la prestazione previdenziale istituita a carico dell'INPGI per i casi di risoluzione del rapporto previsti dal precedente art. 3 assorbe, a tutti gli effetti, l'indennità già prevista dalla normativa abrogata (cd. "ex fissa"), nonché l'indennità di mancato preavviso stabilita dal c.n.l.g. dell'8 luglio 1982, con la conseguenza che l'erogazione dell'una indennità esclude l'erogazione dell'altra.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/07/1982 art. 27, Contr. Coll. 15/07/1985

Massime precedenti Vedi: N. 1778 del 1976 Rv. 380557 - 01, N. 20904 del 2023 Rv. 668186 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 25696 del 04/09/2023 (Rv. 668626 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

C. (FRAGAPANI GIUSEPPE) contro C. (LENTINI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/04/2017

098092 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Affidamento di incarichi a dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti per la realizzazione dell'opera - Diritto al compenso incentivante - Esclusione - Diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva - Sussistenza.

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti della stazione appaltante - in mancanza di stanziamenti per la realizzazione dell'opera a cui gli incarichi si riferiscono - impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell'art. 18 della l. n. 109 del 1994 (nel testo "ratione temporis" vigente), ma non fa venire meno, per lo svolgimento di tali prestazioni di lavoro oltre il debito orario, il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva, da corrispondere con riferimento agli importi previsti per il lavoro straordinario.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 18, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18063 del 2023 Rv. 668154 - 01, N. 10222 del 2020 Rv. 657788 - 01, N. 3779 del 2012 Rv. 621952 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 25796 del 05/09/2023 (Rv. 668627 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI

GUALTIERO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

D. (PILEGGI ANTONIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/03/2021

103376 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE Conciliazione in sede sindacale - Inoppugnabilità - Effettiva assistenza sindacale - Necessità - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO

In tema di conciliazione in sede sindacale, ai fini dell'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che l'accordo sia stato raggiunto con un'assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura. (Nella specie la S.C. ha escluso, la riconducibilità al novero delle conciliazioni non impugnabili di cui all'art. 2113, ult. comma, c.c., di un accordo stipulato nella sede della Prefettura, nonostante la partecipazione di un rappresentante sindacale del lavoratore, avendo il giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, escluso l'effettiva assistenza, anche alla luce della sede non prettamente sindacale di sottoscrizione dell'accordo e della mancanza di previsione di modalità contrattuali collettive cui parametrare la valutazione, senza tuttavia in astratto escludere la possibilità di sottoscrizione di detto atto anche in tale luogo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 ter

Massime precedenti Vedi: N. 24024 del 2013 Rv. 629173 - 01, N. 4730 del 2002 Rv. 553460 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26067 del 07/09/2023 (Rv. 668628 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

contro

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Dirigente medico - Azione di condanna al pagamento di differenze retributive - Mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 - Giudice competente per territorio - Individuazione.

Va individuato applicando l'art. 413, comma 7, c.p.c. - che rinvia, espressamente, all'art. 18 c.p.c. e, implicitamente, all'art. 19 c.p.c. - il giudice territorialmente competente a decidere della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive proposta da dirigente medico transitato ad altro ente sanitario per effetto di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non potendosi fare riferimento ai criteri dettati dall'art. 413, comma 5, c.p.c., atteso che la mobilità volontaria realizza un'ipotesi di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e non di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16846 del 2016 Rv. 640785 - 01, N. 162 del 2019 Rv. 652228 - 01 Rv. 652228 - 01, N. 29438 del 2022 Rv. 665805 - 01, N. 21648 del 2020 Rv. 659017 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26044 del 07/09/2023 (Rv. 668788 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: DI PAOLA LUIGI. Relatore: DI PAOLA LUIGI.

B. (GRATTAROLA MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/05/2018

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO Interesse determinante l'incapacità a testimoniare - Estremi -

SEZIONE LAVORO

Interesse di mero fatto - Esclusione - Incapacità di due parti a rendersi reciproca testimonianza in cause connesse per identità di questioni - Insussistenza - Delibazione dell'attendibilità delle deposizioni rese da tali parti - Necessità.

L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza; né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21418 del 2015 Rv. 637578 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 26050 del 07/09/2023** (Rv. **668789 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **DI PAOLA LUIGI**. Relatore: **DI PAOLA LUIGI**.

Z. (BRUNALDI PAOLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/02/2019

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Accertamento ispettivo - Mancata consegna del verbale di primo accesso - Rilevanza - Condizione - Lesione effettiva del diritto di difesa - Allegazione - Necessità.

In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, il vizio procedimentale integrato dalla mancata consegna, al momento dell'accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso assume rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, solo ove abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione sia stata allegata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/04/2004 num. 124 art. 13 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23860 del 2011 Rv. 620159 - 01, N. 1412 del 2007 Rv. 594570 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 26050 del 07/09/2023** (Rv. **668789 - 02**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **DI PAOLA LUIGI**. Relatore: **DI PAOLA LUIGI**.

Z. (BRUNALDI PAOLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/02/2019

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Verbale di accertamento ispettivo - Mancata indicazione delle fonti di prova degli illeciti - Rilevanza - Condizione - Impedimento ad una adeguata tutela difensiva - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO

In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, delle fonti di prova degli illeciti costituisce un vizio formale che rileva solo ove impedisca una adeguata tutela difensiva. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata che aveva escluso essersi verificata, nel caso, alcuna lesione del diritto di difesa, avendo il trasgressore proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione senza evidenziare, in concreto, il pregiudizio al medesimo derivato dalla mancata indicazione delle fonti di prova).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/04/2004 num. 124 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27800 del 2019 Rv. 655808 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26081 del 07/09/2023 (Rv. 668612 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

T. (MANGONE DOMENICO) contro R. (MAGRINI CHIARA)

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Appalto - Controversia per la condanna al pagamento di differenze retributive - Giudice competente per territorio - Individuazione - Dipendenza ove il lavoratore presta servizio in via esclusiva - Proprietà del committente - Irrilevanza.

In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro e con specifico riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito di un appalto, ai fini dell'art. 413 c.p.c. costituisce dipendenza aziendale anche quella, seppur di proprietà della società committente, dove il lavoratore ha svolto o svolge, in via esclusiva, la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19023 del 2023 Rv. 668104 - 01, N. 12907 del 2022 Rv. 664504 - 01, N. 3086 del 2017 Rv. 642832 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26178 del 08/09/2023 (Rv. 668629 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

B. (SCAPATO GIUSEPPE) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 01/12/2016

129187 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE Coadiutori familiari - Obbligo contributivo - Art. 7 del d.l. n. 463 del 1983, conv. con l. n. 638 del 1983 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di obblighi contributivi, ai coadiutori familiari non si applica il particolare limite retributivo minimo previsto dall'art. 7 del d.l. n. 463 del 1983, conv. dalla l. n. 638 del 1983, in ragione del carattere derogatorio di detta norma che impone di circoscriverne l'applicazione ai soli casi dalla stessa indicati ovvero all'ipotesi di espresso richiamo del legislatore, non potendosi, viceversa,

SEZIONE LAVORO

reputare operante in virtù del mero richiamo del limite minimo di cui all'art. 1 del d.l. n. 402 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 1 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1684 del 2021 Rv. 660284 - 01, N. 9733 del 1997 Rv. 508589 - 01, N. 6798 del 1996 Rv. 498818 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26227 del 08/09/2023 (Rv. 668790 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

S. (RUSSO MARIA FIORELLA ANGELA) contro C. (COSIO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/10/2016

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Preposizione al corpo di Polizia municipale - Ricorrenza dei presupposti di cui alla l. n. 65 del 1986 - Posizione organizzativa - Sussistenza.

La preposizione in qualità di comandante del corpo di Polizia Municipale, quale definito dalla l. n. 65 del 1986 e secondo i presupposti della citata disciplina (nella specie, peraltro, coerente con la legge regionale siciliana n. 17 del 1990), integra gli estremi della posizione organizzativa secondo la contrattazione collettiva di comparto vigente "ratio temporis".

Riferimenti normativi: Legge 07/03/1986 num. 65 art. 7, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70, Legge Reg. Sicilia 01/08/1990 num. 17, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 88, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 89, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 209

Massime precedenti Vedi: N. 16312 del 2019 Rv. 654238 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26256 del 11/09/2023 (Rv. 668891 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

S. (PESSI ROBERTO) contro I. (MATANO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2016

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Lavoratori dello spettacolo - Commentatori - Equiparazione ai presentatori - Presupposti - Fattispecie.

In tema di contributi previdenziali per i lavoratori dello spettacolo, il commentatore, nell'apportare il proprio bagaglio tecnico e la propria professionalità, assume a compartecipe della conduzione dell'evento mediatico quando la sua presenza si caratterizzi come continuativa e quando il suo ruolo sia pregnante, travalicando quello di mero supporto tecnico e di autore di episodici commenti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - nel confermare la sentenza di merito nella quale era stato accertato che le prestazioni di due noti ex calciatori trascendevano il rango di occasionale e ininfluente affiancamento tecnico, per assumere in tutto e per tutto le sembianze di partecipazione alla conduzione e alla presentazione - ha precisato che in un ambito

SEZIONE LAVORO

come quello sportivo è costante l'osmosi tra il dettaglio tecnico e lo spettacolo, essendo la dimensione spettacolare coesistente allo sport).

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 43 com. 2, DM Lavoro e previdenza sociale 15/03/2005

Massime precedenti Vedi: N. 21829 del 2014 Rv. 632884 - 01, N. 18530 del 2015 Rv. 637233 - 01, N. 16253 del 2018 Rv. 649485 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26360 del 12/09/2023 (Rv. 668766 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

B. (CARBONE LEONARDO) contro C. (PERSIANI MATTIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/05/2017

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Delibere e regolamenti - Decreto interministeriale di approvazione - Valore - "Condicio iuris" - Configurabilità - Fattispecie.

Il decreto interministeriale di approvazione delle delibere e dei regolamenti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali esula dalla fattispecie costitutiva di tali atti, di natura negoziale, e dal novero dei requisiti che ne determinano l'esistenza e la validità, configurandosi come una "condicio iuris" che opera retroattivamente sin dall'emanazione degli atti stessi, salvo che non sia indicato un termine diverso. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva affermato l'assoggettamento della domanda di pensione al requisito anagrafico stabilito da un regolamento entrato in vigore in data antecedente alla presentazione della predetta domanda, benchè l'approvazione ministeriale del regolamento in questione fosse intervenuta successivamente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1360, Legge 30/12/1991 num. 414 art. 1, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27541 del 2020 Rv. 659794 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26429 del 13/09/2023 (Rv. 668767 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: DE FELICE ALFONSINA. Relatore: DE FELICE ALFONSINA.

I. (GIANNICO GIUSEPPINA) contro T. (CARBONE DANIELA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/05/2020

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Art. 1, commi 239 e 240, della l. n. 228 del 2012 - Interpretazione - Cumulo contributivo tra gestione lavoratori artigiani e commercianti e gestione lavoratori subordinati - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 1, commi 239 e 240, della l. n. 228 del 2012 va interpretato, alla luce sia della lettera che della "ratio" della previsione, nel senso che esso ha introdotto - per le prestazioni da erogarsi dal 1° gennaio 2013 - un nuovo sistema di cumulo contributivo tra gestione lavoratori artigiani e commercianti e gestione lavoratori subordinati, più ampio di quello contenuto nella precedente

SEZIONE LAVORO

normativa, quale scelta di maggior favore nei confronti dei soggetti inabili al lavoro, tenuto altresì conto che, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo della pensione di inabilità, il legislatore ha sempre consentito il cumulo dei contributi versati nelle più diverse gestioni previdenziali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna dell'INPS a riliquidare la pensione di inabilità con i criteri e le modalità previsti dalla gestione lavoratori dipendenti, previo cumulo dei contributi versati nelle due diverse gestioni a cui l'assicurato risultava essere stato iscritto).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 239 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 240 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 20, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 21, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18616 del 2021 Rv. 661650 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26615 del 14/09/2023 (Rv. 668814 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.

S. (CANEPA GIOVANNI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/02/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vaccinazione antinfluenzale - Danni irreversibili - Indennizzo ex art. 1 della l. n. 210 del 1992 - Spettanza.

097068 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE In genere.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 2017, il diritto all'indennizzo ex art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992 deve essere riconosciuto, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, anche a coloro che abbiano riportato danni irreversibili derivanti da vaccinazione antinfluenzale.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7354 del 2021 Rv. 660843 - 01, N. 27101 del 2018 Rv. 651254 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26619 del 14/09/2023 (Rv. 668892 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

P. (BIZZARRI GIOVANNI) contro I. (DEL VECCHIO BRUNO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2017

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso - Omissione della notificazione - Deposito unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c. - Esame del documento - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante

SEZIONE LAVORO

l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito mediante la partecipazione delle parti alla pubblica udienza. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui procura speciale era stata depositata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. senza essere portata a conoscenza della controparte, attesa la trattazione del ricorso con il rito camerale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Conformi: N. 21729 del 2013 Rv. 628148 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 938 del 2023 Rv. 666619 - 01, N. 4234 del 2023 Rv. 666731 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19980 del 2014 Rv. 632161 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26654 del 15/09/2023 (Rv. 668768 - 02)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

U. (CADELO ENRICO) contro I. (ROSSI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/01/2017

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Liquidazione dei danni patrimoniali - Determinazione del reddito - Nell'ipotesi di lavoro dipendente - Criteri - Capitalizzazione anticipata del reddito perduto - Interessi - Decorrenza.

Nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari. Qualora per la liquidazione si adotti il sistema della capitalizzazione anticipata, che fa conseguire il risarcimento in anticipo sulla data in cui si verificherebbe il danno reale, gli interessi devono decorrere dal momento della liquidazione e non dall'illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2056, Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4508 del 2001 Rv. 545263 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26654 del 15/09/2023 (Rv. 668768 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

U. (CADELO ENRICO) contro I. (ROSSI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/01/2017

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Azione di regresso nei confronti del datore di lavoro - Limite - Risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero dovuti al lavoratore infortunato - Riferimento al reddito netto percepito - Necessità.

SEZIONE LAVORO

L'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro incontra il limite dell'ammontare del risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero dovuti dal responsabile al lavoratore infortunato, commisurandosi tali danni al reddito netto, cioè all'ammontare in denaro che sarebbe stato effettivamente percepito dal lavoratore medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10853 del 2012 Rv. 623181 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26741 del 18/09/2023 (Rv. 668841 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA.

R. (SALBERINI FABRIZIO) contro H. (BARACETTI ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 26/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale - Disciplina - Ambito di applicabilità - Riferibilità del trattamento secondo la condizione di reciprocità ai soli diritti non fondamentali della persona - Sussistenza - Estensione anche ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale (cc.dd. "preleggi") sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all'incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza, italiana, comunitaria ed extracomunitaria. (Nella specie, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale gli eredi del beneficiario delle prestazioni lavorative avevano lamentato che il lavoratore straniero non potesse ottenere un trattamento economico riferito automaticamente ai contratti collettivi nazionali e comunitari - ha ritenuto non applicabile il principio di reciprocità con riguardo al diritto, costituzionalmente tutelato ex art. 36 Cost., del prestatore di lavoro di ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, rappresentando il contratto collettivo solo parametro da utilizzare per la liquidazione dell'equa retribuzione spettante).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 16, Costituzione art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 10504 del 2009 Rv. 608009 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12226 del 2021 Rv. 661442 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2265 del 1988 Rv. 458072 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26931 del 20/09/2023 (Rv. 668769 - 02)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA.

S. (ABATI MANLIO) contro I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/08/2016

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE

SEZIONE LAVORO

ASSICURATORE Rimborso delle prestazioni erogate - Limite del danno risarcibile - Eccezione - Onere della prova - A carico del datore di lavoro.

In tema di azione di rivalsa dell'Inail ex artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, la prova che le erogazioni assicurative, di cui l'Istituto chieda il rimborso, superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12198 del 2016 Rv. 640329 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26910 del 20/09/2023 (Rv. 668842 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA.

D. (SOLANO RAFFAELE) contro I. (ROSSI ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/05/2017

129055 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO Rivalsa dell'ente assicuratore - Azioni dell'Inail nei confronti del solo datore di lavoro - Presupposto - Responsabilità solidale con gli altri - Litisconsorzio necessario fra tutti - Esclusione.

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE In genere.

L'azione dell'Inail, a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nei confronti del datore di lavoro per conseguire la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, quando il fatto sia imputabile agli incaricati dello stesso datore di lavoro, ha fondamento nella responsabilità solidale del primo e, pertanto, può essere esercitata indipendentemente dalla partecipazione al processo degli altri condebitori, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto l'art. 1292 c.c., postulando la totalità dell'adempimento dell'obbligazione da parte di un solo obbligato con effetto liberatorio per tutti gli altri, consente l'accertamento giudiziale e la conseguente condanna nei confronti del solo obbligato prescelto dal creditore, essendo irrilevante a tal fine ogni questione relativa ai rapporti interni fra gli obbligati e salva restando, d'altra parte, la facoltà del giudice (ove il caso concreto ne suggerisca l'opportunità) di ordinare l'intervento del terzo cui ritenga comune la causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2154 del 1990 Rv. 465966 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11116 del 2021 Rv. 661134 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 26931 del 20/09/2023** (Rv. **668769 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore:
CALAFIORE DANIELA.

S. (ABATI MANLIO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/08/2016

129055 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO Azione di regresso dell'Inail - Prescrizione e decadenza - Rilievo su rituale eccezione di parte ex art. 416 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

L'estinzione dall'azione di regresso dell'INAIL, sia per prescrizione sia per decadenza, non è rilevabile d'ufficio, ma richiede sempre l'eccezione di parte, che va sollevata, a pena di decadenza, con la memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., trattandosi di materia che non è sottratta alla disponibilità delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2969

Massime precedenti Vedi: N. 32154 del 2018 Rv. 652027 - 01, N. 18025 del 2014 Rv. 631911 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 26928 del 20/09/2023** (Rv. **669050 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore:
CALAFIORE DANIELA.

F. (DE OTO ELENA) contro I. (SCIPLINO ESTER ADA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 30/09/2016

129017 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO Art. 7 della o.p.c.m. n. 3253 del 2002 - Sisma Molise - Sospensione del versamento dei contributi - Ambito applicativo.

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) In genere.

In materia di agevolazioni contributive, l'art. 7 della o.p.c.m. n. 3253 del 2002, che prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al predetto versamento, in favore dei datori di lavoro operanti in Molise, nei comuni - ivi individuati - colpiti dal sisma del 2002, trova applicazione per gli obblighi contributivi inerenti ai soli lavoratori assunti prima della data del sisma e non a quelli assunti in data successiva.

Riferimenti normativi: Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 29/11/2002 num. 3253 art. 7, Decreto Legge 04/11/2002 num. 245 art. 2, Legge 27/12/2002 num. 286 art. 1, Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37 del 2018 Rv. 646621 - 01, N. 33131 del 2022 Rv. 666019 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 26993 del 21/09/2023** (Rv. **669048 - 01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** Estensore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

B. (SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO) contro C. (IMPELLIZZERI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/02/2020

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 42 del c.c.n.l. Aiop 2002-2005 - Interpretazione - Assenze per malattia e per infortunio - Cumulabilità nel periodo di comperto - Esclusione - Fondamento.

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTE In genere.

L'art. 42 del c.c.n.l. Aiop del 2002-2005, nella parte in cui prevede che "il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell'arco di un quadriennio mobile", va interpretato nel senso della non cumulabilità delle assenze per malattia con quelle per infortunio, in quanto le parti collettive - come si evince dal chiaro tenore della complessiva regolamentazione contenuta nel predetto articolo - hanno previsto e disciplinato il comperto con esclusivo riferimento alle assenze per malattia.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 19/01/2005 art. 42, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1364

Massime precedenti Vedi: N. 4332 del 2023 Rv. 666817 - 01, N. 28460 del 2008 Rv. 605896 - 01, N. 5527 del 2016 Rv. 639084 - 01, N. 26498 del 2018 Rv. 650947 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 27165 del 22/09/2023** (Rv. **668824 - 01**)

Presidente: **BELLE' ROBERTO.** Estensore: **ZULIANI ANDREA.** Relatore: **ZULIANI ANDREA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

P. (GANINO BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/06/2017

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione - Indicazione del giudice munito di giurisdizione in motivazione e non nel dispositivo - Irrilevanza - Fattispecie.

È valida la sentenza che, nel dichiarare il difetto di giurisdizione, indichi il giudice che ritiene munito di giurisdizione in motivazione, anche se non nel dispositivo, poiché ciò è sufficiente ad adempiere a quanto prescrive l'art. 59 della l. n. 69 del 2009. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice d'appello che aveva rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'accertamento di diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro di un magistrato ordinario, sul presupposto che non si fosse formato il giudicato implicito sulla questione di giurisdizione, essendosi il giudice di primo grado limitato a dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base di una pretesa volontà della parte ricorrente di rinunciare all'azione, desunta dalla mancata partecipazione della parte stessa all'udienza di discussione).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7680 del 2012 Rv. 622450 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7454 del 2020 Rv. 657417 - 03, N. 28503 del 2017 Rv. 646254 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 27163 del 22/09/2023** (Rv. **668815 - 01**)

Presidente: **BELLE' ROBERTO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/02/2018

081352 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Sentenza di condanna pronunciata nei confronti di soggetto solo successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento.

La sentenza di condanna pronunciata nei confronti di soggetto solo successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non ancora passata in giudicato è opponibile alla procedura concorsuale, nel senso che il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, a norma dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., può proseguire nella fase di impugnazione il relativo giudizio, che non diventa pertanto improcedibile, posto che tale disposizione deve intendersi indirettamente richiamata dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa - nonostante l'assenza di rinvio diretto nell'art. 201 l. fall. - e, con essa, la regola della permanenza della cognizione in sede ordinaria sui crediti già oggetto di sentenza ancora impugnabile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96 com. 2 lett. N. 3, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6293 del 2022 Rv. 664003 - 01, N. 12948 del 2022 Rv. 667114 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 27407 del 26/09/2023** (Rv. **668893 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **BOGHETICH ELENA**. Relatore: **BOGHETICH ELENA**.

T. (ZUPI BIANCA) contro F. (CAVALCANTI VITTORIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/06/2020

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Autoferrotranvieri - Procedimento disciplinare - Provvedimento finale - Termine di 180 giorni - Decorrenza - Individuazione.

In tema di procedimento disciplinare relativo agli autoferrotranvieri, il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, del regolamento di disciplina di cui alla delibera commissariale governativa n. 182 del 1995 e 53 del r.d. n. 148 del 1931 ricollega l'avvio del procedimento disciplinare, e quindi la decorrenza del termine di 180 giorni per l'adozione del provvedimento finale, alla conoscenza da parte della Direzione aziendale o degli uffici incaricati del servizio disciplinare dei rapporti inviati dagli altri uffici della società.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 18, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Contr. Coll. 28/11/2015

Massime precedenti Vedi: N. 6555 del 2023 Rv. 667026 - 01, N. 13654 del 2015 Rv. 635956 - 01, N. 6765 del 2023 Rv. 666975 - 02

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 27384 del 26/09/2023** (Rv. **668941 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

C. (VALLEBONA ANTONIO) contro C. (BAGNOLI VALENTINA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 05/02/2018

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Agenzia - Messa in liquidazione coatta amministrativa - Scioglimento "ipso iure" del rapporto di lavoro - Esclusione - Fattispecie.

081157 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE In genere.

La messa in liquidazione coatta amministrativa della società preponente non determina lo scioglimento ipso iure del rapporto di lavoro con l'agente, in virtù del combinato disposto degli art. 201 e 72 della l. fall. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva negato l'ammissione al passivo delle somme richieste a titolo di indennità di preavviso dall'agente per il periodo in cui era stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita, rilevando che tale condizione non determina ipso iure lo scioglimento del contratto di agenzia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 78

Massime precedenti Vedi: N. 10046 del 2023 Rv. 667411 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 27322 del 26/09/2023** (Rv. **669055 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

C. (D'AMATO GIOVANNI) contro R. (FONTANAROSA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/07/2020

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Cessione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c. - Modalità - Licenziamento intimato dal cedente - Efficacia - Esclusione - Giudicato - Irrilevanza.

In caso di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene ope legis ex art. 2112 c.c., sicché il licenziamento intimato dal cedente successivamente alla cessione è totalmente privo di effetti e, conseguentemente, resta irrilevante il passaggio in giudicato della decisione di merito che aveva riconosciuto la legittimità della procedura di licenziamento, trattandosi di recesso connesso con il trasferimento di azienda e non fondato su ragioni afferenti alla struttura aziendale precedente autonomamente considerata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15495 del 2008 Rv. 603694 - 01, N. 11410 del 2018 Rv. 648819 - 01, N. 8621 del 2001 Rv. 547692 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 27331 del 26/09/2023** (Rv. **669033 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **BOGHETICH ELENA.** Relatore:

BOGHETICH ELENA. P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Diff.)

F. (DI MAURO GAETANA) contro D. (COLOMBO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/10/2020

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto ex art. 26 del d.lgs. n. 151 del 2015 - Forma scritta - Necessità - Assenza - Conseguenze.

In base all'art. 26 d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 12552 del 2018 Rv. 648982 - 01

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



Sez. 5 - , Sentenza n. 25585 del 01/09/2023 (Rv. 669037 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (MAISTO GUGLIELMO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/11/2019

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Rimborso previsto ex art. 5 l. n. 29 del 1961 - Specialità della disciplina rispetto alle norme in tema di indebito tra privati - Applicabilità del comma 2 dell'art. 1224 c.c. - Esclusione.

In tema di rimborso delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ex art. 5 della l. n. 29 del 1961, il carattere di specialità di quest'ultima, rispetto alle norme in tema di indebito tra privati, non consente l'applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c., con conseguente esclusione del diritto del contribuente al risarcimento dell'eventuale danno superiore a quello ristorato dalla misura del tasso semestrale degli interessi fissata dall'art. 1 della citata legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 24215 del 2016 Rv. 641728 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25595 del 01/09/2023 (Rv. 669035 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (SALVINI LIVIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 17/02/2020

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise - Consumo di gas naturale per la produzione di energia elettrica - Art. 8, comma 5, l. n. 448 del 1998 e d.p.c.m. applicativi - Disciplina interna anteriore al d.lgs. n. 26 del 2007 - Contrasto con la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio 27 ottobre 2003 - Sussistenza - Conseguenza - Disapplicazione.

In tema di accise sul consumo di gas naturale per la produzione di energia elettrica, l'art. 8, comma 5, l. n. 448 del 1998 ed i suoi d.p.c.m. applicativi, nonché tutta la disciplina interna vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 26 del 2007, con cui è stata tardivamente recepita in Italia la Direttiva 2003/96/CE sul regime di esenzione da tali accise, si pongono in contrasto con quest'ultima e vanno disapplicati.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1988 num. 448 art. 8 com. 5, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96

Massime precedenti Vedi: N. 23226 del 2020 Rv. 659341 - 01, N. 15135 del 2020 Rv. 658398 - 01, N. 25589 del 2023 Rv. 669034 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25566 del 01/09/2023 (Rv. 669036 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (SALVINI LIVIA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/06/2019

179602 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI CONSUMI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024517/2023 66877301

Massime precedenti Conformi: N. 24517 del 2023 Rv. 668773 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25612 del 01/09/2023 (Rv. 669049 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

F. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/11/2017

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Credito esposto in dichiarazione - Istanza di rimborso del credito - Richiesta di compensazione - Equiparabilità - Esclusione - Fondamento - Applicabilità del termine di prescrizione decennale - Esclusione.

La domanda di rimborso del credito IVA va distinta da quella di compensazione con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza sia formulata in termini di compensazione e non denoti l'inequivoca volontà di ottenere il rimborso del credito mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" della dichiarazione annuale, non si applica - salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell'attività o morte del contribuente) - il termine decennale di prescrizione, bensì quello biennale di decadenza ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24655 del 2022 Rv. 665796 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25633 del 01/09/2023 (Rv. 669002 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (FONDACARO GIOVANNA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 16/10/2017

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Aiuti di stato - Giudicato favorevole al riconoscimento - Contrasto con

SEZIONE TRIBUTARIA

ordinamento UE - Cedevolezza rispetto alla decisione della Commissione - Ragioni - Eliminazione del giudicato dall'ordinamento interno - Esclusione - Mera inefficacia sul piano del diritto unionale - Questioni attinenti al recupero dell'agevolazione illegittima - Esclusiva rilevanza in fase di ottemperanza.

062005 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE In genere.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema di aiuti di stato, il giudicato che riconosca il diritto all'agevolazione in contrasto con l'ordinamento UE è cedevole rispetto alla decisione con cui la Commissione accerti siffatto contrasto, sia quando antecedente sia quando successivo ad essa, in quanto, nell'una come nell'altra ipotesi, emesso in violazione della disciplina, cogente per gli ordinamenti interni degli Stati membri, che attribuisce all'esclusiva competenza della Commissione la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti; siffatta cedevolezza, tuttavia, non si esplica nel senso di una non consentita modificazione od eliminazione del giudicato come titolo di per sé esistente, ma si estrinseca soltanto sul piano dell'inidoneità di esso a produrre effetti, alla stregua del diritto unionale, cosicché eventuali questioni riguardanti quest'ultimo profilo, con particolare riguardo al recupero dell'agevolazione illegittima, possono essere discusse soltanto in sede di ottemperanza.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18642 del 2018 Rv. 649770 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25581 del 01/09/2023 (Rv. 669001 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: MASSAFRA ANNACHIARA. Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BRUNO FILIPPO ALESSANDRO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 04/02/2019

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Spedizioniere rappresentante indiretto - Responsabilità in solido con l'importatore per avere presentato la dichiarazione - Prova contraria - Diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. - Contenuto.

In tema di dazi, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., esigibile dal rappresentante indiretto quale autore della dichiarazione doganale e che va provata da quest'ultimo, non è circoscritta alla sola verifica della corretta rispondenza dei dati risultanti dalla documentazione consegnatagli dall'importatore per l'espletamento del mandato professionale, ma si estende all'autenticità di tale documentazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1848 del 2020 Rv. 656677 - 01, N. 18627 del 2023 Rv. 668245 - 01, N. 26358 del 2019 Rv. 655539 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Sentenza n. 25589 del 01/09/2023 (Rv. 669034 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. (SALVINI LIVIA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 12/10/2018

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Art. 8, comma 1, l. n. 448 del 1998 - Accise - Rideterminazione delle aliquote - Finalità - Politica ambientale - Direttiva 2003/96/CE - Riduzione delle emissioni di anidride carbonica - Incentivazione all'utilizzo di prodotti energetici meno inquinanti.

L'art. 8 della l. n. 448 del 1998, in consonanza con l'art. 14, par. 1, lett. a, della direttiva 2003/96/CE, ha rideterminato le aliquote relative alle accise sugli oli minerali per ragioni di politica ambientale - e, cioè, allo scopo della riduzione delle emissioni di anidride carbonica da impiego di combustibili fossili - disponendo la tassazione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità ovvero modulando la tassazione stessa in considerazione del potenziale inquinante specifico di ogni singolo prodotto, al fine di incentivare l'utilizzo di quelli meno inquinanti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 8 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 14 com. 1 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 25595 del 2023 Rv. 669035 - 01, N. 15135 del 2020 Rv. 658398 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25612 del 01/09/2023 (Rv. 669049 - 02)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

F. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/11/2017

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 - Processo tributario - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Impugnazione in Cassazione della decisione della Commissione tributaria regionale - Natura di ordinario giudizio civile - Applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere.

L'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sull'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell'ipotesi di infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazione ai giudizi tributari, trattandosi di misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile; tale misura è invece applicabile al giudizio di legittimità, stante la sua natura di ordinario processo civile, disciplinato dal codice di rito ed avente ad oggetto l'impugnazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20018 del 2018 Rv. 650106 - 02, N. 1230 del 2020 Rv. 656667 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629829 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25575 del 01/09/2023 (Rv. 669000 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore: TRISCARI GIANCARLO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

M. (RANUCCI SILVIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 25/11/2015

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Esercizio dell'opzione sul periodo di liquidazione dell'IVA - Autonomia negoziale del contribuente - Mero errore - Emendabilità - Esclusione.

L'esercizio dell'opzione circa il periodo di liquidazione IVA è riconducibile ad una manifestazione di autonomia negoziale diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente assoggettamento all'imposta; ne consegue che, in caso di acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione dei dati fiscali, tale scelta non può essere assimilata ad un mero errore, costituendo esercizio di un potere discrezionale del contribuente, come tale non emendabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 4 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11070 del 2018 Rv. 648362 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25659 del 04/09/2023 (Rv. 669038 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: FEDERICI FRANCESCO.

Relatore: FEDERICI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro J. (TUDOR ALESSANDRO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 16/10/2019

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Atto impositivo o provvedimento irrogativo di sanzioni divenuti definitivi - Richiesta di ritiro in via di autotutela - Possibilità - Condizioni - Impugnazione del rifiuto - Limiti.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso; ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 5332 del 2019 Rv. 652959 - 01, N. 21146 del 2018 Rv. 650057 - 01, N. 25524 del 2014 Rv. 633652 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25690 del 04/09/2023 (Rv. 669039 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

I. (DI SALVATORE SALVATORE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 29/11/2018

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione Italia - Francia contro le doppie imposizioni - Art. 4, paragrafo 1 - Residenza in uno stato - Riferimento alla legislazione propria di ciascuno stato - Contribuente residente in Italia per l'intero periodo d'imposta - Applicabilità del criterio suppletivo di cui all'art. 4, paragrafo 2 - Esclusione - Commentario OCSE contro le doppie imposizioni - Principio del frazionamento del periodo d'imposta - Irrilevanza - Fondamento.

178449 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

L'art. 4, par. 1, della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni fa riferimento al concetto di residenza secondo la legislazione propria di ciascuno Stato, sicché - in caso di contribuente che per lo Stato italiano è residente in Italia per l'intero periodo d'imposta - deve escludersi l'applicazione del par. 2, il quale detta un criterio suppletivo per l'ipotesi in cui il contribuente sia residente in entrambi gli Stati; né, del resto, assume rilevanza, nel caso di trasferimento del contribuente nel corso dell'anno, il principio del cd. frazionamento del periodo d'imposta previsto dal Commentario OCSE contro le doppie imposizioni, atteso che quest'ultimo non ha alcun valore normativo e costituisce una mera raccomandazione per i paesi aderenti che sono liberi di darvi, o meno, attuazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7, Legge 07/01/1992 num. 20 all. 1 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 6242 del 2020 Rv. 657383 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 25685 del 04/09/2023 (Rv. 668894 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE.

(Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (FEDELE STEFANO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 28/11/2017

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Soggetto non residente con stabile ed operativa organizzazione in Italia - Accesso al cd. rimborso agevolato ex art. 30, comma 3, lett. e, d.P.R. n. 633 del 1972 - Anche con riferimento ad operazioni compiute direttamente - Esclusione - Ragioni.

In tema di IVA, il soggetto non residente con stabile ed operativa organizzazione in Italia non può accedere al rimborso cd. agevolato ex art. 30, comma 3, lett. e, d.P.R. n. 633 del 1972,

SEZIONE TRIBUTARIA

neppure con riferimento alle operazioni compiute direttamente, cioè senza il coinvolgimento della stabile organizzazione, atteso che, alla luce della giurisprudenza unionale, cui la disciplina italiana presta fedele attuazione, la posizione IVA di tale soggetto confluisce integralmente in quella della stabile organizzazione, con conseguente esercizio del diritto alla restituzione dell'imposta mediante il meccanismo della detrazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 3 lett. E CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 1 lett. D, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112

Massime precedenti Vedi: N. 20024 del 2023 Rv. 668257 - 01, N. 21684 del 2020 Rv. 659070 - 01, N. 15143 del 2020 Rv. 658548 - 01, N. 12237 del 2018 Rv. 648368 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25891 del 05/09/2023 (Rv. 669040 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE.

(Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (ESCALAR GABRIELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 27/05/2019

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE IVA su merce importata - Obbligo di applicazione e diritto alla detrazione degli aventi causa dal primo cessionario - Insorgenza - Nel momento dello sdoganamento - Avvenuta emissione della fattura e presenza della merce in Italia - Irrilevanza.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

279418 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA In genere.

In tema di IVA su merce importata, l'obbligo di applicazione dell'imposta, con conseguente diritto alla detrazione degli aventi causa dal primo cessionario, sorge solo al momento della giuridica immissione della merce nel territorio dello Stato attraverso la procedura di sdoganamento, comportante l'accettazione dall'autorità doganale della dichiarazione all'importazione effettuata dal presentatore della merce, indipendentemente dal fatto che la fattura sia già stata emessa e che la merce si trovi già, fisicamente, in Italia, in quanto solo nel suddetto momento sorge il presupposto impositivo, per effetto della nazionalizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1 CORTE COST., DPR 26/06/1965 num. 723 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis com. 6, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14050 del 2006 Rv. 593270 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26068 del 07/09/2023** (Rv. **669041 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **FEDERICI FRANCESCO.**

Relatore: **FEDERICI FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (TURCI MARCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 12/07/2019

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Rispetto del contraddittorio endoprocedimentale - Alla luce dell'art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990, della l. n. 212 del 2000 e della giurisprudenza unionale - Significato - Parti del procedimento - Capacità di critica e valutazione pari a quelle dell'organo giudiziario - Esclusione - Allegazioni del contribuente - Serietà e pertinenza - Vaglio dell'amministrazione anteriore alla notifica dell'atto impositivo - Idoneità ad incidere sull'"an" e sul contenuto dell'atto.

Il rispetto del contraddittorio, anche alla luce dei principi enucleabili dalla l. 212 del 2000 e dalla giurisprudenza unionale, non vuol significare che alle parti del procedimento amministrativo (Amministrazione e contribuente) debba richiedersi nella fase endoprocedimentale capacità di critica e valutazione delle complessive allegazioni documentali, pari a quelle demandate all'organo giudiziario in sede processuale, ma che la serietà e pertinenza delle allegazioni del contribuente, qualora vagliate dall'Amministrazione finanziaria all'esito della verifica e prima della notificazione dell'atto impositivo, avrebbero potuto incidere sul "se" e sul contenuto dell'atto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1787 del 2019 Rv. 652321 - 02, N. 2612 del 2020 Rv. 656958 - 01, N. 37234 del 2022 Rv. 666592 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24823 del 2015 Rv. 637604 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 26079 del 07/09/2023** (Rv. **669042 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.**

Relatore: **CARADONNA LUNELLA.** P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE.** (Diff.)

E. (FRUSCIONE ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/06/2019

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto - Saldo creditorio - Modalità di pagamento - Reclamabilità prima della chiusura del rapporto tributario - Esclusione - Rimborso credito d'imposta - Decorrenza del termine decadenziale ex art. 14, comma 2, TUA - Dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo.

In tema di tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, il saldo creditorio, che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale, costituisce una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto e non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, TUA, per il rimborso dell'eventuale credito di imposta, dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 4 ter, Legge 01/12/2016 num. 225 art. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2 PENDENTE, DPR 26/10/2001 num. 416 art. 4

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 20666 del 2008 Rv. 604164 - 01, N. 4891 del 2023 Rv. 666819 - 01, N. 5808 del 2020 Rv. 657377 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26305 del 11/09/2023 (Rv. 668895 - 01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

Relatore: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (FLACCAVENTO ANGELO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/02/2019

100204 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
Sentenza di condanna del giudice tributario - Giudizio di ottemperanza - Adempimento successivo della P.A. - Acquiescenza alla sentenza resa nel giudizio di ottemperanza - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

In sede di giudizio di ottemperanza, il versamento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di quanto ordinato dal giudice tributario in favore del contribuente non costituisce pura e semplice acquiescenza tacita alla sentenza, che preclude il diritto di impugnazione, ma rappresenta un adempimento non spontaneo, posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia ed ispirato, potenzialmente, anche ad altre finalità, tra cui quella di evitare l'esecuzione forzata ed ulteriori spese giudiziali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18526 del 2005 Rv. 583635 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 34539 del 2021 Rv. 663032 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 26385 del 12/09/2023 (Rv. 668896 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Diff.)

I. (DAMASCELLI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 11/06/2018

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto impositivo - Inesistenza o nullità della notificazione - Notificazione di un secondo atto di identico contenuto - Impugnazione di quest'ultimo - Incidenza sul potere impositivo - Esclusione - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni.

In tema di accertamento tributario, l'impugnazione di un avviso notificato regolarmente, ma oltre il termine di decadenza previsto, in materia doganale, dagli artt. 84 TULD e 221 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, non è idonea a sanare le irregolarità relative ad un precedente avviso di identico contenuto, notificato entro tale termine ma invalidamente, e non determina la reviviscenza del potere accertativo dell'amministrazione, poiché, non avendo il contribuente impugnato l'atto invalidamente notificato, non può operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 21071 del 2018 Rv. 650056 - 01, N. 654 del 2014 Rv. 629235 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19854 del 2004 Rv. 577521 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 26393 del 12/09/2023** (Rv. **668897 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **HMELJAK TANIA**. Relatore: **HMELJAK TANIA**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

M. (CAMILLI MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/06/2019

180074 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA Dazi doganali - Merce difettosa o non conforme alle pattuizioni - Autorizzazione alla risedizione all'estero - Condizioni - Conseguenze.

In tema di dazi doganali, l'autorizzazione alla risedizione all'estero della merce difettosa definitivamente importata, con conseguente sgravio dei diritti doganali o rimborso di quelli già pagati, va concessa ove l'importatore dimostri la difformità della stessa rispetto alle pattuizioni e non anche qualora tale difformità emerga a seguito del controllo doganale.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 135, DPR 26/01/1973 num. 43 art. 138, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 67, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 238

Sez. 5 - , **Sentenza n. 26416 del 13/09/2023** (Rv. **668899 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUME FEDERICO**. Relatore: **LUME FEDERICO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/01/2020

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notifica della sentenza all'Agenzia delle Entrate - Consegna presso la sede a mani dell'impiegato - Decorso del termine cd. "breve" per impugnare - Idoneità - Fondamento.

Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l'art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1528 del 2017 Rv. 642456 - 01, N. 25117 del 2016 Rv. 641939 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21884 del 2022 Rv. 665192 - 01, N. 3116 del 2006 Rv. 587608 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26411 del 13/09/2023 (Rv. 668898 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LA TORRE MARIA ENZA. Relatore: LA TORRE MARIA ENZA.

D. (DE SIMONE FELICE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/04/2018

179494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - MANCATA DENUNCIA: EFFETTI Contributo all'esodo - Trattamento fiscale agevolato - Istanza di rimborso del lavoratore - Onere della prova - Contenuto - Ragioni - Ultrattività dell'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Limiti.

In tema di imposte sui redditi, il lavoratore che proponga istanza di rimborso dell'IRPEF, calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure oggetto di accordo sindacale, poiché, nonostante l'abrogazione dell'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, l'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006, ne ha mantenuto l'applicazione ultrattiva con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 ovvero cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/2006 num. 223 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 36 com. 23, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 29400 del 2019 Rv. 655739 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 26428 del 13/09/2023 (Rv. 668900 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ZANCHETTA RICCARDO MARIA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/04/2016

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notifica della sentenza a mezzo del servizio postale - Decorso del termine breve per impugnare - Idoneità - Fondamento.

Nel processo tributario, la notifica della sentenza di appello, effettuata ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni, di cui all'art. 51 del citato d.lgs., coincidente con quello previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c. per il giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51,

SEZIONE TRIBUTARIA

Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST., Legge 25/05/2010 num. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24909 del 2018 Rv. 651105 - 01, N. 4616 del 2018 Rv. 647548 - 01, N. 16554 del 2018 Rv. 649202 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21884 del 2022 Rv. 665192 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 26416 del 13/09/2023 (Rv. 668899 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/01/2020

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notifica a mani della parte soccombente - Decorso del termine cd. "breve" per impugnare - Idoneità - Fondamento.

Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado alla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere effettuata, anche in presenza di procuratore costituito, ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato decreto, richiamati dall'art. 38 dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4616 del 2018 Rv. 647548 - 01, N. 18936 del 2015 Rv. 636560 - 01, N. 16554 del 2018 Rv. 649202 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21884 del 2022 Rv. 665192 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26523 del 14/09/2023 (Rv. 668901 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

B. (MARTELLI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/05/2018

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 021766/2021 66222801

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21766 del 2021 Rv. 662228 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26547 del 14/09/2023** (Rv. **669075 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

B. (CALICETI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 30/10/2018

177332 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Cessione del credito IVA - Comunicazione di inopponibilità della cessione all'Amministrazione finanziaria - Atto impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Possibilità - Ragioni - Conseguenze.

In tema di contenzioso tributario, l'atto con cui l'Agenzia delle entrate comunica che la cessione di un credito IVA non le è opponibile, pur non traducendosi in un formale provvedimento di diniego, è autonomamente impugnabile dal contribuente cedente, poiché la natura tassativa dell'elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude la facoltà di chiedere il controllo giurisdizionale di legittimità anche di altri atti con cui l'amministrazione finanziaria manifesti una ben individuata pretesa tributaria, fermo restando che l'omessa impugnazione facoltativa non ne determina la definitività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1230 del 2020 Rv. 656667 - 01, N. 2634 del 2023 Rv. 666761 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26678 del 15/09/2023** (Rv. **669076 - 01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **LA TORRE MARIA ENZA**. Relatore: **LA TORRE MARIA ENZA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 21/06/2016

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito di impresa - Costi cd. infragruppo - Deducibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di reddito di impresa, i costi delle operazioni cd. infragruppo sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche qualora l'acquirente non sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvo che si tratti di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto deducibili i costi sostenuti dalla società contribuente, per ingaggiare personale collocato nelle liste di mobilità da altre società del gruppo, fruendo di indebite agevolazioni contributive, senza valutare il legame tra il costo del lavoro recuperato a tassazione ed il compimento del reato di truffa ai danni dell'Inps).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8480 del 2022 Rv. 664150 - 01, N. 9518 del 2023 Rv. 667665 - 01, N. 29142 del 2021 Rv. 662620 - 01, N. 32587 del 2019 Rv. 656018 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 26728 del 18/09/2023** (Rv. **669077 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (FUSILLO ALESSANDRO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 10/07/2019

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazioni di norme tributarie - Termine di pagamento del tributo - Fallimento del contribuente prima della scadenza - Inadempienza colpevole - Insussistenza - Ragioni.

In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, il fallimento del contribuente prima della scadenza del termine di pagamento del tributo non consente di imputare a lui o agli organi della procedura alcuna colpevole inadempienza, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, poiché, prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, i termini per effettuare il pagamento da parte del contribuente in bonis non sono ancora scaduti e, dopo tale dichiarazione, in ragione dell'applicazione delle regole del concorso, il pagamento non può più essere validamente eseguito dagli organi della procedura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21078 del 2011 Rv. 619687 - 01, N. 23322 del 2018 Rv. 650761 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26878 del 20/09/2023** (Rv. **669060 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MILLI MARINA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/10/2018

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Tariffa doganale - Convertitori statici per apparecchiature per telecomunicazioni e macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione - Classificazione - Criteri.

In tema di imposta doganale, i convertitori statici non destinati alle sole apparecchiature per telecomunicazioni o a macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, ma per utilizzi plurimi, come le apparecchiature per la registrazione o riproduzione audio/video e le apparecchiature di radionavigazione, devono essere classificati nella voce tariffaria 85044090 e non nella 85044030.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 23/07/1987 num. 2658 all. 1, Decisione Commissione CEE 23/12/2012 num. 1110, Regolam. Commissione CEE 26/04/2016 num. 666

Massime precedenti Vedi: N. 28663 del 2018 Rv. 651542 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26951 del 20/09/2023** (Rv. **669062 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**.

L. (LICCI OTTORINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/09/2020

081062 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI Violazioni di norme tributarie - Irrogazione di sanzioni - Presentazione dell'istanza di concordato preventivo - Esimente della condotta colposa nel mancato o tardivo pagamento - Esclusione.

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'istanza di concordato preventivo ex art. 161 l.fall. non esclude la "suitas" della condotta e, cioè, la consapevolezza dell'inutile decorso del termine di assolvimento del debito erariale, né tantomeno costituisce esimente della condotta colposa, che si concretizza nel mancato o tardivo versamento dell'imposta dovuta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35715 del 2022 Rv. 666582 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26869 del 20/09/2023** (Rv. **669078 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 25/06/2018

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise su carburanti - Agevolazione ex art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000 - Presupposti - Presentazione della dichiarazione periodica - Omissione - Conseguenze - Ragioni.

In tema di accise sul gasolio per autotrazione, il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000 presuppone la presentazione periodica della dichiarazione, prescritta dal successivo art. 3, la cui omissione rende illegittima la compensazione, ugualmente operata dal contribuente, di debiti, anche di altra pubblica amministrazione o non aventi natura fiscale, con un presunto credito d'imposta non dichiarato, comportando l'utilizzo di un beneficio mai maturato.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1999 num. 488 art. 7 com. 15, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 8 com. 10 lett. E, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 3 com. 1, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7344 del 2020 Rv. 657457 - 01, N. 18361 del 2019 Rv. 654708 - 01, N. 5812 del 2020 Rv. 657378 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26907 del 20/09/2023** (Rv. **669061 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (GALGANO GIUSEPPE)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/01/2015

177365 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE Atto di diniego di rimborso - Termine per l'impugnazione ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Richiesta di annullamento in autotutela - Sospensione del termine - Esclusione - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, il termine per impugnare l'atto di diniego di rimborso, fissato a pena di decadenza dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è sospeso dalla presentazione all'Amministrazione finanziaria dell'istanza di annullamento del medesimo in autotutela, attesa l'autonomia dei due procedimenti e l'assenza di interferenza del secondo sull'acquisto della definitività dell'atto assunto a conclusione del primo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15220 del 2012 Rv. 623775 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 27265 del 25/09/2023** (Rv. **669044 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Relatore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (ROMANO CARLO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 23/09/2019

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Trasferimento di azioni - Tobin tax ex art. 1, comma 491, l. n. 228 del 2012 - Alterità tra cedente e cessionario - Necessità - Passaggio di azioni tra fondi comuni di investimento della stessa S.G.R. - Esclusione.

179596 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI CONTRATTI DI BORSA - OGGETTO In genere.

L'art.1, comma 491, della l. n. 228 del 2012, nell'assoggettare a Tobin tax il trasferimento di azioni, presuppone che cedente e cessionario siano soggetti distinti; tale evenienza non ricorre nel caso in cui il passaggio delle azioni avvenga tra due fondi comuni di investimento che rappresentino, di fatto, patrimoni separati della stessa società di gestione del risparmio e le azioni confluite nel nuovo fondo facciano capo agli originari investitori.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 491 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2346, Cod. Civ. art. 2359, Direttive del Consiglio CEE 12/02/2008 num. 7 art. 4

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 27278 del 25/09/2023** (Rv. **669045 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Relatore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

S. (SALERNO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 09/02/2022

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione Italia-Germania - Art. 15, paragrafo 1 - Stato contraente di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa - Individuazione - Luogo di presenza fisica del lavoratore nell'esercizio dell'attività oggetto di remunerazione.

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE In genere.

In tema imposte sui redditi di lavoro dipendente, alla luce dell'art. 15, par. 1, della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa bisogna avere riguardo al luogo in cui il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1992 num. 459 art. 15 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26383 del 2022 Rv. 665747 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27215 del 25/09/2023** (Rv. **669043 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **BILLI STEFANIA**. Relatore: **BILLI STEFANIA**.

C. (TROVATO SERGIO ALVARO) contro R. (TROTTA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 11/06/2019

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Adozione di misura di prevenzione - Inibizione del potere impositivo - Pretesa fiscale antecedente alla misura di prevenzione - Esclusione - Conseguenze - Impugnazione dell'atto impositivo - Legittimazione dell'amministratore giudiziario - Cognizione del giudice della prevenzione - Limiti.

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE In genere.

L'adozione di una misura di prevenzione non inibisce l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'ente impositore e, conseguentemente, non esonera l'amministratore giudiziario della società prevenuta dall'impugnazione dell'atto impositivo dinanzi al giudice tributario, al fine di contestare l'an e/o il quantum della pretesa fiscale, i cui presupposti siano insorti in epoca antecedente alla misura di prevenzione; infatti, la cognizione in materia del giudice della prevenzione è pur sempre limitata - come per il giudice del fallimento - all'accertamento dell'idoneità del titolo e della collocazione del credito tributario nell'ambito del passivo concorsuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 51, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57

Massime precedenti Vedi: N. 3356 del 2022 Rv. 663761 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 27549 del 28/09/2023** (Rv. **668840 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA.**

Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

A. (PETRUCCI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 26/03/2019

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021108/2020 65906601

Massime precedenti Conformi: N. 21108 del 2020 Rv. 659066 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 27646 del 29/09/2023** (Rv. **669046 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NAPOLITANO LUCIO.** Relatore:

NAPOLITANO LUCIO. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE.** (Diff.)

S. (DI IACOVO TONIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 21/01/2019

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Prova del requisito ex art. 27 bis, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 600 del 1973 - Certificazione ex art. 27 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 - Contenuto.

Ai fini della prova del requisito di cui all'art. 27 bis, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973, per l'esenzione dalla ritenuta d'imposta di cui al comma 3 del medesimo art. 27 bis è sufficiente che la certificazione ivi prevista attesti l'assoggettabilità di carattere generale della società alle imposte sul reddito nello Stato di residenza, senza fruizione di regimi di esonero e da intendersi soddisfatta indipendentemente da agevolazioni comunque compatibili con la normativa unionale.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis com. 1 lett. C, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4771 del 2017 Rv. 643109 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 27646 del 29/09/2023** (Rv. **669046 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NAPOLITANO LUCIO.** Relatore:

NAPOLITANO LUCIO. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE.** (Diff.)

S. (DI IACOVO TONIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 21/01/2019

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Dividendi distribuiti dalla società figlia italiana alla società madre residente in territorio UE - Requisito ex art. 27 bis, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 600 del 1973 - Certificazione acquisita oltre il termine ex art. 27, comma 3 ter, d.P.R. n. 600 del 1973 - Esenzione dalla ritenuta d'imposta - Preclusione del diritto della società madre al rimborso - Esclusione - Condizione.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di dividendi distribuiti da società figlia italiana a società madre con sede in territorio UE, l'acquisizione, oltre il termine di cui al comma 3 ter dell'art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973, della certificazione dell'autorità fiscale dello Stato estero circa la sussistenza del requisito ex art. 27 bis, comma 1, lett. c, per beneficiare dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte, non preclude il diritto della società madre ad agire per il rimborso della ritenuta, allorché tale certificazione sia idonea a dimostrare la sussistenza del requisito al tempo del pagamento dei dividendi.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis com. 1 lett. C, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4771 del 2017 Rv. 643109 - 01

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e
comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 25722 del 04/09/2023** (Rv. **668743 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **NAPOLITANO LUCIO.** Relatore: **NAPOLITANO LUCIO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Diritti amministrativi ex art. 1 bis, all. 10, e contributi per collegamento in ponte radio ex art. 2 bis, all. 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche "ratione temporis" vigente - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Giurisdizione del giudice tributario - Esclusione - Ragioni.

Le controversie in materia di diritti amministrativi, ai sensi degli artt. 34 del d.lgs. n. 259 del 2003 e 1.1-bis del relativo All. 10, nella versione antecedente alla l. n. 115 del 2015, ossia fino al 17 agosto 2015, e di contributi annui per i collegamenti in ponte radio, ai sensi degli artt. 35 del citato decreto e 2-bis del relativo All. 10, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo e non del giudice tributario, atteso che le somme da corrispondere non hanno natura tributaria, non avendo carattere coattivo, né collegamenti con una spesa pubblica e con uno specifico indice di capacità contributiva, ma conseguono al rapporto sinallagmatico esistente tra prestazioni della parte privata e prestazioni di quella pubblica derivante dal rilascio dell'autorizzazione generale a trasmettere o della concessione dei diritti d'uso, in virtù del quale l'importo dovuto non è commisurato alla capacità contributiva del "solvens", ma costituisce corrispettivo della concessione di una risorsa scarsa, quanto alle somme di cui all'art. 25, ovvero una mera compartecipazione ai costi sostenuti dal Ministero ex art. 28, comma 2, oltre ad essere per i diritti facoltativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 1 bis, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 2 bis, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 135 lett. B CORTE COST., Legge 29/07/2015 num. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21961 del 2021 Rv. 661871 - 01, N. 32121 del 2022 Rv. 666066 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 27177 del 22/09/2023** (Rv. **668849 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **GIUSTI ALBERTO.** Relatore: **GIUSTI ALBERTO.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

A. (DORSI DANIELE) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/10/2021

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Lettera di garanzia sul benessere dei minori bielorusi adottandi ex art. 9 del Protocollo di collaborazione per le adozioni internazionali tra Italia e Bielorussia - Natura - Atto politico - Esclusione - Ragioni - Atto amministrativo - Conseguenze - Tutela giurisdizionale.

Deve escludersi che la lettera di garanzia sul benessere dei minori bielorusi adottandi, ai sensi dell'art. 9 del Protocollo di collaborazione per le adozioni internazionali sottoscritto tra l'Italia e la Bielorussia, costituisca un atto di natura politica, in quanto, non essendo libera nei fini e non attenendo alla direzione suprema generale dello Stato, vale piuttosto a certificare la conformità dell'adozione al benessere del minore e ad assicurare tutela alla persona dell'adottando e ai suoi

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

diritti fondamentali nella situazione concreta; conseguentemente, la lettera in questione non interessa soltanto le relazioni fra gli Stati aderenti, ma integra un atto amministrativo suscettibile di produrre effetti positivi nei confronti dei soggetti interessati alla legittima conclusione delle procedure finalizzate alle adozioni internazionali, il cui mancato rilascio (c.d. silenzio-inadempimento), da parte della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è assoggettabile a tutela giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 39, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., DPR 08/06/2007 num. 108 art. 6, Tratt. Internaz. 30/11/2017 art. 9

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15601 del 2023 Rv. 667991 - 02

Sez. L - , Ordinanza n. 27165 del 22/09/2023 (Rv. 668824 - 01)

Presidente: **BELLE' ROBERTO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

P. (GANINO BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/06/2017

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione - Indicazione del giudice munito di giurisdizione in motivazione e non nel dispositivo - Irrilevanza - Fattispecie.

È valida la sentenza che, nel dichiarare il difetto di giurisdizione, indichi il giudice che ritiene munito di giurisdizione in motivazione, anche se non nel dispositivo, poiché ciò è sufficiente ad adempiere a quanto prescrive l'art. 59 della l. n. 69 del 2009. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice d'appello che aveva rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'accertamento di diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro di un magistrato ordinario, sul presupposto che non si fosse formato il giudicato implicito sulla questione di giurisdizione, essendosi il giudice di primo grado limitato a dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base di una pretesa volontà della parte ricorrente di rinunciare all'azione, desunta dalla mancata partecipazione della parte stessa all'udienza di discussione).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7680 del 2012 Rv. 622450 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7454 del 2020 Rv. 657417 - 03, N. 28503 del 2017 Rv. 646254 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 27310 del 25/09/2023 (Rv. 668851 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**

M. (VERRILLO UGO) contro C.

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto reale negativo - Ricorso ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. - Esperibilità dopo l'avvento dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Sussistenza - Passaggio in giudicato di una delle sentenze che hanno declinato la giurisdizione - Irrilevanza - Fattispecie.

Non avendo l'art. 59 della l. n. 69 del 2009 coperto l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art. 362 c.p.c.), nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite della S.C., resta ferma la possibilità di far

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato. (Nella specie, le Sezioni Unite della S.C. hanno statuito che è sottoposta alla giurisdizione amministrativa la domanda risarcitoria derivante dall'illegittima occupazione di un fondo, seguita dalla sua irreversibile trasformazione in assenza di provvedimento ablativo, avanzata nel 2004 ed oggetto di tre diverse declinatorie di giurisdizione, prima da parte del T.A.R., poi del G.O. e nuovamente da parte del G.A., senza che alcuno di detti organi giurisdizionali avesse sollevato d'ufficio il regolamento di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16883 del 2013 Rv. 626883 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1919 del 2021 Rv. 660230 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 27346 del 26/09/2023 (Rv. 668985 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (CIUTI DANIELE) contro T. (PANARITI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/03/2018

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Ricorso per decreto ingiuntivo – Procedura di insolvenza transfrontaliera – Effetti conseguenti - Individuazione della legge applicabile – Criterio – Prevenzione – Momento rilevante.

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

Ai fini della individuazione della legge applicabile per la determinazione degli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, secondo comma, lett. f) e 15 del Regolamento n. 1346 del 2000, adottato dal Consiglio dell'U.E. in data 29 maggio 2000 - relativo alle procedure di insolvenza europea -, ricadono tra i procedimenti pendenti le azioni monitorie intraprese in forza di ricorso per decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 4 com. 2 lett. F, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18564 del 2015 Rv. 636701 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26105 del 07/09/2023 (Rv. 669102 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

R. (MACHETTA MARCO) contro C. (FIERIMONTE CARMINE)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/11/2019

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Somme pagate in esecuzione di sentenza penale annullata dalla Cassazione - Domanda di restituzione - Competenza del giudice civile - Sussistenza.

La domanda di condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenza penale annullata dalla Corte di cassazione è di competenza del giudice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 21969 del 2018 Rv. 650529 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26081 del 07/09/2023 (Rv. 668612 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

T. (MANGONE DOMENICO) contro R. (MAGRINI CHIARA)

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Appalto - Controversia per la condanna al pagamento di differenze retributive - Giudice competente per territorio - Individuazione - Dipendenza ove il lavoratore presta servizio in via esclusiva - Proprietà del committente - Irrilevanza.

In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro e con specifico riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito di un appalto, ai fini dell'art. 413 c.p.c. costituisce dipendenza aziendale anche quella, seppur di proprietà della società committente, dove il lavoratore ha svolto o svolge, in via esclusiva, la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19023 del 2023 Rv. 668104 - 01, N. 12907 del 2022 Rv. 664504 - 01, N. 3086 del 2017 Rv. 642832 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26067 del 07/09/2023 (Rv. 668628 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

contro

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Dirigente medico - Azione di condanna al pagamento di differenze retributive - Mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 - Giudice competente per territorio - Individuazione.

Va individuato applicando l'art. 413, comma 7, c.p.c. - che rinvia, espressamente, all'art. 18 c.p.c. e, implicitamente, all'art. 19 c.p.c. - il giudice territorialmente competente a decidere della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive proposta da dirigente medico transitato ad altro ente sanitario per effetto di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non potendosi fare riferimento ai criteri dettati dall'art. 413, comma 5, c.p.c., atteso che la mobilità volontaria realizza un'ipotesi di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e non di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16846 del 2016 Rv. 640785 - 01, N. 162 del 2019 Rv. 652228 - 01 Rv. 652228 - 01, N. 29438 del 2022 Rv. 665805 - 01, N. 21648 del 2020 Rv. 659017 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , Ordinanza n. 26261 del 11/09/2023 (Rv. 668972 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

L. (QUAGLIARELLA GIACOMO) contro D.

Rigetta, GIUDICE DI PACE CANOSA DI PUGLIA, 11/07/2022

044009 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITA' DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO Controversia sulla riscossione dei contributi condominiali - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento.

Le controversie aventi ad oggetto la riscossione dei contributi condominiali rientrano nella competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore), in quanto, sebbene dirette all'attuazione di un obbligo pecuniario sinallagmaticamente collegato all'immobile, non si apprezzano differenze, nè morfologiche, nè funzionali, tra la "misura e modalità d'uso dei servizi condominiali" - materia devoluta alla competenza del giudice di pace dall'art. 7, comma 3, n. 2 c.p.c. - e i relativi contributi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 3 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16012 del 2020 Rv. 658513 - 01, N. 36967 del 2021 Rv. 663086 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21582 del 2011 Rv. 619008 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25905 del 05/09/2023 (Rv. 668885 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

A. (MARTINO CLAUDIO) contro C.

Regola competenza

001080 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Giurisdizione del giudice specializzato - Presupposti - Fattispecie.

Spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le controversie in cui vengano in questione i poteri di governo delle acque nell'interesse generale della collettività, anche in relazione all'individuazione dei limiti dei corsi d'acqua e degli obblighi di manutenzione dei relativi argini o sponde. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale regionale delle acque in ordine alla domanda di un consorzio di bonifica, volta all'accertamento dell'illegittima edificazione di alcuni manufatti condominiali in violazione delle fasce di rispetto del demanio fluviale, nonché dell'insussistenza di qualsivoglia obbligo di ripristino della palificazione eseguita a protezione dei suddetti manufatti).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Massime precedenti Vedi: N. 27207 del 2020 Rv. 659905 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

3. TERMINI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023** (Rv. **668884 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

A. (ABATE LUIGI) contro S. (CIANCIARUSO QUIRINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2019

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notificazione della sentenza, da parte dell'avvocato, in nome e nell'interesse degli eredi della parte defunta - Sufficienza - Procura rilasciata dagli eredi - Necessità - Esclusione.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione è sufficiente la notificazione della sentenza, da parte dell'avvocato, in nome e nell'interesse degli eredi della parte defunta, non essendo necessario che questi ultimi gli rilascino una nuova procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18755 del 2006 Rv. 592991 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11394 del 1996 Rv. 501435 - 01, N. 15783 del 2005 Rv. 582984 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023** (Rv. **668884 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

A. (ABATE LUIGI) contro S. (CIANCIARUSO QUIRINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2019

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notificazione della sentenza in modalità telematica - Prova - Deposito di copie, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC - Idoneità - Deposito dei "file" in formato "*.eml" o "*.msg" - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato ".eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16189 del 2023 Rv. 668164 - 02, N. 16421 del 2019 Rv. 654239 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , Sentenza n. 25889 del 05/09/2023 (Rv. 668958 - 01)

Presidente: MELONI MARINA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

A. (PIETROSANTI FABRIZIO) contro C. (GUZZO ARCANGELO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 20/04/2017

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Parte costituita in primo grado contumace in appello - Notifica alla parte personalmente - Decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione - Idoneità - Sentenza spedita in forma esecutiva - Irrilevanza - Fondamento.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 292 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 479

Massime precedenti Vedi: N. 5682 del 2006 Rv. 587994 - 01, N. 18053 del 2017 Rv. 644948 - 01, N. 2974 del 2020 Rv. 656997 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 26428 del 13/09/2023 (Rv. 668900 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ZANCHETTA RICCARDO MARIA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/04/2016

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notifica della sentenza a mezzo del servizio postale - Decorso del termine breve per impugnare - Idoneità - Fondamento.

Nel processo tributario, la notifica della sentenza di appello, effettuata ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni, di cui all'art. 51 del citato d.lgs., coincidente con quello previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c. per il giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST., Legge 25/05/2010 num. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24909 del 2018 Rv. 651105 - 01, N. 4616 del 2018 Rv. 647548 - 01, N. 16554 del 2018 Rv. 649202 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21884 del 2022 Rv. 665192 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Sentenza n. 26416 del 13/09/2023** (Rv. **668899 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **LUME FEDERICO.** Relatore: **LUME FEDERICO.** P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/01/2020

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notifica della sentenza all'Agenzia delle Entrate - Consegna presso la sede a mani dell'impiegato - Decorso del termine cd. "breve" per impugnare - Idoneità - Fondamento.

Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l'art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1528 del 2017 Rv. 642456 - 01, N. 25117 del 2016 Rv. 641939 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21884 del 2022 Rv. 665192 - 01, N. 3116 del 2006 Rv. 587608 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 26416 del 13/09/2023** (Rv. **668899 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **LUME FEDERICO.** Relatore: **LUME FEDERICO.** P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/01/2020

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notifica a mani della parte soccombente - Decorso del termine cd. "breve" per impugnare - Idoneità - Fondamento.

Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado alla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere effettuata, anche in presenza di procuratore costituito, ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato decreto, richiamati dall'art. 38 dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4616 del 2018 Rv. 647548 - 01, N. 18936 del 2015 Rv. 636560 - 01, N. 16554 del 2018 Rv. 649202 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21884 del 2022 Rv. 665192 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27408 del 26/09/2023 (Rv. 669090 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

D. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro R. (GRECO GIANCARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/03/2018

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Querela di falso in via principale - Indicazione degli elementi e delle prove della falsità - Necessità - Possibilità di assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente) - Irrilevanza.

In tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10874 del 2018 Rv. 648241 - 01, N. 1866 del 2016 Rv. 638328 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27401 del 26/09/2023 (Rv. 669154 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

D. (PAGLIUCA SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/04/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Decorrenza del termine per proporre domanda - Dalla definitività della decisione per passaggio in giudicato formale - Pluralità di parti - Rilevanza della decadenza dall'impugnazione di una sola delle parti - Esclusione.

In materia di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, l'espressione "decisione definitiva" di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 è rivolta a comprendere tutte le tipologie di processo e si intende riferita a qualsiasi provvedimento in conseguenza del quale il processo deve ritenersi concluso e non più pendente, sicché, ove si tratti di una sentenza di merito in grado di appello resa in un processo con pluralità di parti, la definitività della decisione si identifica con il suo passaggio in giudicato formale, per essere la sentenza non più impugnabile coi rimedi ordinari elencati nell'art. 324 c.p.c. da nessuna delle parti, senza che perciò rilevi, ai fini del decorso del termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione, la data in cui una delle parti sia decaduta dall'impugnazione per effetto della notifica della sentenza eseguita ad uno solo dei contraddittori.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8556 del 2023 Rv. 667504 - 01, N. 552 del 2017 Rv. 642555 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27328 del 26/09/2023** (Rv. **669132 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **CROLLA COSMO.**

D. (RIEDI RICCARDO) contro M. (PIETRANTONI ALESSANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2020

081141 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - OPPOSIZIONE Concordato fallimentare - Provvedimento di omologazione - Impugnazione - Sospensione feriale termini - Applicabilità - Esclusione.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In tema di concordato fallimentare, il termine ex art. 131 l.fall. per l'impugnazione del relativo provvedimento di omologa non è soggetto al regime della sospensione feriale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge Falliment. art. 129

Massime precedenti Vedi: N. 22271 del 2017 Rv. 645516 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27478 del 27/09/2023** (Rv. **669138 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA.**

C. (CANTAFIO VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 18/01/2016

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Fallimento - Opposizione decreto di liquidazione compensi - Termine - Rilevabilità d'ufficio della tardività - Necessità del contraddittorio - Esclusione.

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO In genere.

In tema di fallimento, la tardività dell'opposizione formulata avverso il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato - da proporsi entro 30 giorni in virtù del rinvio alle regole del rito sommario operato dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 - è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità di sollevare il contraddittorio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35974 del 2021 Rv. 662917 - 01, N. 4423 del 2017 Rv. 642866 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26907 del 20/09/2023** (Rv. **669061 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE.** Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (GALGANO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/01/2015

177365 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE Atto di diniego di rimborso - Termine per l'impugnazione ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Richiesta di annullamento in autotutela - Sospensione del termine - Esclusione - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di contenzioso tributario, il termine per impugnare l'atto di diniego di rimborso, fissato a pena di decadenza dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è sospeso dalla presentazione all'Amministrazione finanziaria dell'istanza di annullamento del medesimo in autotutela, attesa l'autonomia dei due procedimenti e l'assenza di interferenza del secondo sull'acquisto della definitività dell'atto assunto a conclusione del primo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15220 del 2012 Rv. 623775 - 01

4. NOTIFICAZIONE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26960 del 20/09/2023 (Rv. 668750 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE.

Relatore: GIANNITI PASQUALE.

S. (TOMASINO ANDREA) contro P. (RAGO GIANCARLO GAETANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/02/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notifica del ricorso per cassazione - Erronea identificazione del luogo della notificazione - Inesistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di notifica del ricorso per cassazione, l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso stante l'inesistenza di una prima notifica effettuata ad un civico errato, il cui esito infausto era imputabile allo stesso notificante, e la tardività della notifica valida).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 19599 del 2016 Rv. 641308 - 01, N. 21037 del 2016 Rv. 641409 - 01, N. 14692 del 2023 Rv. 667981 - 01, N. 14337 del 2014 Rv. 631494 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023 (Rv. 668884 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore:

ROSSETTI MARCO.

A. (ABATE LUIGI) contro S. (CIANCIARUSO QUIRINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2019

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notificazione della sentenza in modalità telematica - Prova - Deposito di copie, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC - Idoneità - Deposito dei "file" in formato "*.eml" o "*.msg" - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato ".eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore.*

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16189 del 2023 Rv. 668164 - 02, N. 16421 del 2019 Rv. 654239 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023 (Rv. 668974 - 01)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

R. (DE FRANCESCO GIANDOMENICO) contro C. (MESTROVICH PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/09/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Giudizio di cassazione - Conformità della copia informale del provvedimento impugnato all'originale - Disconoscimento con memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. - Inammissibilità per tardività - Ragioni.

Nel giudizio di cassazione, il disconoscimento della conformità all'originale della copia informale del provvedimento impugnato operato soltanto con la memoria ex art. 380 bis 1, c.p.c., è affetto da inammissibilità in quanto tardivamente proposto, atteso che il giudizio di legittimità si caratterizza per la concentrazione delle attività difensive e che le memorie ex artt. 378 o 380 bis 1, c.p.c. hanno soltanto la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 2321 del 2017 Rv. 642713 - 01, N. 25969 del 2022 Rv. 665646 - 01, N. 15712 del 2019 Rv. 654424 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 26385 del 12/09/2023 (Rv. 668896 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

I. (DAMASCELLI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 11/06/2018

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto impositivo - Inesistenza o nullità della notificazione - Notificazione di un secondo atto di identico contenuto - Impugnazione di quest'ultimo - Incidenza sul potere impositivo - Esclusione - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni.

In tema di accertamento tributario, l'impugnazione di un avviso notificato regolarmente, ma oltre il termine di decadenza previsto, in materia doganale, dagli artt. 84 TULD e 221 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, non è idonea a sanare le irregolarità relative ad un precedente avviso di identico contenuto, notificato entro tale termine ma invalidamente, e non determina la reviviscenza del potere accertativo dell'amministrazione, poiché, non avendo il contribuente impugnato l'atto invalidamente notificato, non può operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 21071 del 2018 Rv. 650056 - 01, N. 654 del 2014 Rv. 629235 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19854 del 2004 Rv. 577521 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 26356 del 12/09/2023 (Rv. 669147 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

R. (VERDE GIOVANNI) contro C. (COMOLLI PATRIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/12/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione eseguita ai sensi della l. n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura - Ammissibilità.

E' valida la notifica effettuata ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario che sia stato a ciò delegato, anche verbalmente, dal difensore munito di procura alle liti qualora, tanto lui quanto il delegato, siano stati autorizzati a eseguire notificazioni dall'ordine degli avvocati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5096 del 2013 Rv. 625357 - 01, N. 19294 del 2016 Rv. 642581 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 26416 del 13/09/2023 (Rv. 668899 - 02)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/01/2020

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notifica della sentenza all'Agenzia delle Entrate - Consegna presso la sede a mani dell'impiegato - Decorso del termine cd. "breve" per impugnare - Idoneità - Fondamento.

Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l'art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1528 del 2017 Rv. 642456 - 01, N. 25117 del 2016 Rv. 641939 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21884 del 2022 Rv. 665192 - 01, N. 3116 del 2006 Rv. 587608 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , Sentenza n. 26428 del 13/09/2023 (Rv. 668900 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ZANCHETTA RICCARDO MARIA)
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/04/2016

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
Notifica della sentenza a mezzo del servizio postale - Decorso del termine breve per impugnare - Idoneità - Fondamento.

Nel processo tributario, la notifica della sentenza di appello, effettuata ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni, di cui all'art. 51 del citato d.lgs., coincidente con quello previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c. per il giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST., Legge 25/05/2010 num. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24909 del 2018 Rv. 651105 - 01, N. 4616 del 2018 Rv. 647548 - 01, N. 16554 del 2018 Rv. 649202 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21884 del 2022 Rv. 665192 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 26416 del 13/09/2023 (Rv. 668899 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/01/2020

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
Notifica a mani della parte soccombente - Decorso del termine cd. "breve" per impugnare - Idoneità - Fondamento.

Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado alla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere effettuata, anche in presenza di procuratore costituito, ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato decreto, richiamati dall'art. 38 dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4616 del 2018 Rv. 647548 - 01, N. 18936 del 2015 Rv. 636560 - 01, N. 16554 del 2018 Rv. 649202 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21884 del 2022 Rv. 665192 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L -** , **Ordinanza n. 26619 del 14/09/2023** (Rv. **668892 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore:
CAVALLARO LUIGI.

P. (BIZZARRI GIOVANNI) contro I. (DEL VECCHIO BRUNO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2017

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso - Omissione della notificazione - Deposito unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c. - Esame del documento - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito mediante la partecipazione delle parti alla pubblica udienza. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui procura speciale era stata depositata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. senza essere portata a conoscenza della controparte, attesa la trattazione del ricorso con il rito camerale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Conformi: N. 21729 del 2013 Rv. 628148 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 938 del 2023 Rv. 666619 - 01, N. 4234 del 2023 Rv. 666731 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19980 del 2014 Rv. 632161 - 01

5. LITISCONSORZIO

Sez. **1 -** , **Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023** (Rv. **668931 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore:
FIDANZIA ANDREA.

C. (GIULIANI EDUARDO) contro C. (LA SALA ANTONIO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/02/2019

113219 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) Responsabilità solidale degli amministratori di società - Litisconsorzio facoltativo - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1310 c.c..

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

La proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di amministratori di società dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo e non già necessario, cui consegue comunque l'applicabilità dell'art. 1310 c.c., sicché l'atto interruttivo della prescrizione contro uno di essi ha effetto anche nei confronti degli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2393

Massime precedenti Vedi: N. 21497 del 2020 Rv. 659419 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25928 del 05/09/2023** (Rv. **669108 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**.

D. (ZANATI FABIO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2021

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Pretermissione di un litisconsorte - Integrazione del contraddittorio - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Condizioni - Successiva opposizione ex art. 404 c.p.c. - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione.

L'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario, purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione, non potendo tale effetto essere recuperato ex post a seguito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte medesimo, dal momento che questa produce solo l'effetto di consentire il riesame della vicenda a contraddittorio integro, senza alcuna incidenza sulla prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 12295 del 2016 Rv. 640380 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023** (Rv. **668669 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

S. (MOSCHETTA LORIS) contro L. (BONA STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/12/2017

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Ricorso per cassazione - Assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti necessari - Conseguenze - Fattispecie.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30491 del 2022 Rv. 666266 - 01, N. 11268 del 2020 Rv. 658143 - 01, N. 13533 del 2021 Rv. 661412 - 01, N. 32445 del 2022 Rv. 666112 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L -** , **Ordinanza n. 26910 del 20/09/2023** (Rv. **668842 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore:
CALAFIORE DANIELA.

D. (SOLANO RAFFAELE) contro I. (ROSSI ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/05/2017

129055 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO Rivalsa dell'ente assicuratore - Azioni dell'Inail nei confronti del solo datore di lavoro - Presupposto - Responsabilità solidale con gli altri - Litisconsorzio necessario fra tutti - Esclusione.

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE In genere.

L'azione dell'Inail, a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nei confronti del datore di lavoro per conseguire la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, quando il fatto sia imputabile agli incaricati dello stesso datore di lavoro, ha fondamento nella responsabilità solidale del primo e, pertanto, può essere esercitata indipendentemente dalla partecipazione al processo degli altri condebitori, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto l'art. 1292 c.c., postulando la totalità dell'adempimento dell'obbligazione da parte di un solo obbligato con effetto liberatorio per tutti gli altri, consente l'accertamento giudiziale e la conseguente condanna nei confronti del solo obbligato prescelto dal creditore, essendo irrilevante a tal fine ogni questione relativa ai rapporti interni fra gli obbligati e salva restando, d'altra parte, la facoltà del giudice (ove il caso concreto ne suggerisca l'opportunità) di ordinare l'intervento del terzo cui ritenga comune la causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2154 del 1990 Rv. 465966 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11116 del 2021 Rv. 661134 - 01

6. PROVA CIVILE

Sez. **3 -** , **Ordinanza n. 25635 del 01/09/2023** (Rv. **668903 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **TASSONE STEFANIA.**
Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

B. (NICOLINI LUCA) contro B. (IANNACCONE MILENA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/09/2020

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Fatto oggetto di prova diretta - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Ricostruzione del fatto dando preferenza alle presunzioni semplici rispetto alle prove dirette - Indicazione delle ragioni per cui risulta inattendibile la prova diretta da parte del giudice - Necessità - Fattispecie.

Non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi "ignoto" e, dall'altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni. (Nella specie, relativa alla responsabilità di un intermediario finanziario ex art. 23, comma 6, TUB, la S.C. ha cassato con

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria del cliente, ritenendo di poter trarre la prova presuntiva che egli non avesse fornito specifiche istruzioni volte a indirizzare gli investimenti verso operazioni non rischiose dalla mera circostanza che aveva effettuato ulteriori acquisti di titoli ad alto rischio, in tal modo obliterando le risultanze di segno contrario evincibili dalle prove testimoniali raccolte nel processo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 8814 del 2020 Rv. 657836 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023 (Rv. 668931 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

C. (GIULIANI EDUARDO) contro C. (LA SALA ANTONIO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/02/2019

138062 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE Decisione fondata su perizia tecnica di parte stragiudiziale - Legittimità - Condizioni - Obbligo di motivazione - Sussistenza.

Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26550 del 2011 Rv. 620855 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25772 del 04/09/2023 (Rv. 668882 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

A. (SIRENA ANDREA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2021

148078 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Accertamento del riparto della responsabilità tra più coobbligati - Onere della prova - Applicazione della regola di cui all'art. 1218 c.c. - Esclusione.

In tema di tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio professionale dell'attività sanitaria, al giudizio di accertamento del riparto della corresponsabilità tra più coobbligati, proposto dall'assicuratore di uno di essi nei confronti degli altri, non si applica la regola dell'inversione dell'onere della prova prevista nell'art. 1218 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5475 del 2023 Rv. 666905 - 01, N. 24167 del 2019 Rv. 655128 - 01, N. 8849 del 2021 Rv. 660991 - 01, N. 25584 del 2018 Rv. 650915 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L -** , **Ordinanza n. 26044 del 07/09/2023** (Rv. **668788 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **DI PAOLA LUIGI**. Relatore: **DI PAOLA LUIGI**.

B. (GRATTAROLA MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/05/2018

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO Interesse determinante l'incapacità a testimoniare - Estremi - Interesse di mero fatto - Esclusione - Incapacità di due parti a rendersi reciproca testimonianza in cause connesse per identità di questioni - Insussistenza - Delibazione dell'attendibilità delle deposizioni rese da tali parti - Necessità.

L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza; né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21418 del 2015 Rv. 637578 - 01

Sez. **3 -** , **Ordinanza n. 26091 del 07/09/2023** (Rv. **669088 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **AMBROSI IRENE**. Relatore: **AMBROSI IRENE**.

B. (TAMBE' ANGELO MARIA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 27/01/2022

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danni da emotrasfusioni - Nesso causale - Onere della prova a carico del paziente - Dimostrazione dell'assenza di infezione al momento della trasfusione - Necessità - Esclusione - Prova contraria a carico della struttura - Contenuto - Fattispecie.

*In tema di danno da emotrasfusione infetta, l'onere della prova del nesso causale, posto a carico del paziente, può essere assolto anche attraverso presunzioni e non implica necessariamente la dimostrazione dell'assenza di infezione al momento della trasfusione, mentre la prova contraria gravante sulla struttura sanitaria può concernere l'esclusione del nesso causale (incentrandosi sulla dimostrazione che il paziente fosse già affetto dall'infezione al momento della trasfusione), ovvero l'elemento soggettivo (attraverso la dimostrazione di aver rispettato, in concreto, le norme giuridiche, le *leges artis* e i protocolli che presiedono alle attività di acquisizione e perfusione del plasma). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva addossato al paziente l'onere di dimostrare l'assenza di una malattia epatica al momento del ricovero, omettendo di tener conto degli elementi dallo stesso adottati, suscettibili di fondare la prova presuntiva del nesso causale, quali l'assenza di fattori di rischio specifici, l'insorgenza della malattia a distanza di un anno dalla trasfusione e la mancata evidenza di eventuali cause alternative).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 7884 del 2018 Rv. 648285 - 01, N. 26275 del 2022 Rv. 665623 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 26142 del 07/09/2023** (Rv. **669110 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

U. (PEDONE ANGIOLO) contro T. (MARIAN IVO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/08/2019

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Prova liberatoria - Caso fortuito - Colpa del custode - Rilevanza
- Limiti - Fattispecie.

In tema di responsabilità da cose in custodia, la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la responsabilità del custode di un campeggio per i danni conseguenti a un incendio propagatosi al suo interno dalle aree limitrofe, sul presupposto che esso fosse oggettivamente prevedibile in astratto - e, pertanto, fronteggiabile mediante la predisposizione di un efficace servizio antincendio - e financo previsto in concreto, avuto riguardo al tempestivo avvistamento delle fiamme, formatesi lontano dall'area di campeggio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 02 Rv. 667668 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26144 del 07/09/2023** (Rv. **669081 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**.

N. (NUZZI PIER FRANCESCO) contro D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/06/2021

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN
GENERE Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri
- Fondamento - Fattispecie.

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 03

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26145 del 08/09/2023** (Rv. **669003 - 01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

F. (TOMASELLI EDMONDO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2021

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Apertura della procedura concorsuale - Interrogatorio formale del fallito - Inammissibilità - Fondamento.

138191 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - IN GENERE In genere.

A seguito dell'apertura della procedura concorsuale, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale, l'interrogatorio formale del fallito è inammissibile, atteso che costui, tranne che nell'ipotesi prevista dall'art. 43, comma 2, l. fall., non assume la veste di parte e il suo interrogatorio sarebbe finalizzato a una confessione relativa a diritti di cui il fallito non può disporre nella pendenza del fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 com. 1, Legge Falliment. art. 43 com. 2, Legge Falliment. art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 629 del 1995 Rv. 489793 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15570 del 2015 Rv. 636274 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26916 del 20/09/2023** (Rv. **668760 - 02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

C. (DI PEDE MATTEO) contro M. (LOT REMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/09/2020

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Domanda di accertamento negativo del credito - Contrapposta domanda riconvenzionale di pagamento - Onere della prova - A carico di entrambe le parti - Fattispecie.

Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione della sentenza impugnata secondo cui gravava sull'attore, che aveva proposto domanda di accertamento negativo, l'onere di provare l'eccezione di inoperatività di un accordo posto dal convenuto a fondamento della sua domanda riconvenzionale, risolvendosi tale contestazione in un'ulteriore richiesta di accertamento negativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3374 del 2007 Rv. 595605 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 27039 del 21/09/2023** (Rv. **668982 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.**

M. (FRANCIA EZIO IGNAZIO LUIGI) contro F. (SANTINELLI GIULIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/09/2017

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Istanza di disconoscimento della scrittura privata - Prima difesa utile - Atto introduttivo dell'opposizione - Sussistenza - Dichiarazione di incompetenza del giudice - Riassunzione - Rilevanza - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO In genere.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all'atto del deposito del ricorso per l'ingiunzione deve essere compiuta nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c., e non nell'atto di riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., conseguente alla declaratoria di incompetenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta l'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215 com. 2 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4779 del 2021 Rv. 660752 - 02, N. 9690 del 2023 Rv. 667547 - 01, N. 15113 del 2019 Rv. 654100 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27247 del 25/09/2023 (Rv. 669151 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

S. (LAURI BIAGIO) contro F. (MAZZOLA LIBERATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/04/2020

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE Pagamento avente efficacia estintiva - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del creditore di provare l'imputazione - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante titoli di credito - Inapplicabilità del principio - Ragioni.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26275 del 2017 Rv. 647043 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31837 del 2022 Rv. 666054 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023 (Rv. 669130 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

B. (MACCALLINI CARLO) contro F. (SQUILLACE ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/08/2017

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Art. 2729 c.c. - Requisiti - Valutazione e selezione dei fatti rilevanti - Giudice del merito - Esclusività.

In tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 20553 del 2021 Rv. 661734 - 01, N. 9059 del 2018 Rv. 648589 - 01, N. 9054 del 2022 Rv. 664316 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27408 del 26/09/2023 (Rv. 669090 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

D. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro R. (GRECO GIANCARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/03/2018

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Querela di falso in via principale - Indicazione degli elementi e delle prove della falsità - Necessità - Possibilità di assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente) - Irrilevanza.

In tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10874 del 2018 Rv. 648241 - 01, N. 1866 del 2016 Rv. 638328 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 27570 del 28/09/2023 (Rv. 669109 - 02)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

G. (MALATESTA FRANCESCO) contro P. (DE ROSE DORA)
Rigetta, TRIBUNALE TRIESTE, 18/12/2020

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Poste italiane - Servizio di bonifico domiciliato - Obbligo di identificazione del beneficiario - Risccontro del documento di identità - Produzione in giudizio - Necessità - Esclusione - Prova presuntiva - Sufficienza - Fattispecie.

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere.

Nel caso di pagamento di una somma, da parte di Poste italiane s.p.a., attraverso il servizio di cd. bonifico domiciliato, la prova della diligenza professionale impiegata nell'identificazione della persona presentatasi all'incasso non postula necessariamente la produzione in giudizio del relativo documento d'identità, potendo essere fornita anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrata la prova del corretto adempimento del suddetto obbligo dalla dimostrazione che l'addetto allo sportello aveva annotato, nella quietanza di pagamento, il codice fiscale e gli estremi della carta di identità, in corso di validità, esibita da colui che si era presentato all'incasso, per poi verificarne l'autenticità mediante una procedura informatica che consentiva un controllo in tempo reale attraverso il collegamento diretto alle banche dati di Poste italiane).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 16555 del 2023 Rv. 668021 - 01, N. 15599 del 2021 Rv. 661631 - 01, N. 21403 del 2021 Rv. 662215 - 01, N. 26866 del 2022 Rv. 665718 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27545 del 28/09/2023 (Rv. 669094 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE.

Relatore: GIANNITI PASQUALE.

M. (RISTUCCIA MARIANNA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/06/2020

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Contratti bancari - Applicazione di tassi di interesse illegittimi - Oneri di contestazione dell'istituto bancario - Contenuto.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Nelle controversie relative a contratti bancari, nelle quali il cliente ha dedotto, mediante dettagliata consulenza tecnica di parte, l'applicazione di tassi di interesse illegittimi, l'istituto bancario, al fine di assolvere all'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., è tenuto a indicare i diversi saggi che sarebbero stati effettivamente applicati nel corso del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 03

7. SOSPENSIONE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25723 del 04/09/2023 (Rv. 668887 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCODITTI ENRICO.

Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. DE MATTEI STANISLAO. (Conf.)

A. (ROCCO NICOLA) contro B. (SIRENA PIETRO)

Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio civile risarcitorio conseguente a condanna emessa in sede penale – Istanza di revisione del processo ex art. 629 c.p.p. – Sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. – Esclusione – Fondamento.

All'istanza di revisione ex art. 629 c.p.p. del processo penale conclusosi con sentenza di condanna non consegue la possibilità di sospendere, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., il correlato giudizio civile risarcitorio, dal momento che il giudice della revisione può sospendere l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ma non incidere sulle statuizioni civili della sentenza impugnata, la quale continua, pertanto, a spiegare efficacia nel giudizio sul "quantum" pendente dinanzi al giudice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14060 del 2004 Rv. 575881 - 01

8. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26507 del 14/09/2023** (Rv. **669129 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **FRAULINI PAOLO**. Relatore: **FRAULINI PAOLO**.

M. (DAGNINO ALESSANDRO) contro E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/01/2018

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Decisione - Assorbimento proprio e improprio - Nozione - Declaratoria di assorbimento - Specifica indicazione dei presupposti - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

L'assorbimento "proprio" postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimasta assorbita; l'assorbimento "improprio" presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita. Quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12193 del 2020 Rv. 658099 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 26566 del 14/09/2023** (Rv. **669068 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

A. (SCOTTI CAMUZZI PAOLA) contro N.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/04/2021

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali - Statuizione sulle spese - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12184 del 2020 Rv. 658456 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4610 del 2017 Rv. 644312 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27181 del 22/09/2023** (Rv. **668673 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

E. (DE CESARIS ANDREA) contro E. (AMBROSOLI MATTEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/07/2019

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Interpretazione della domanda - Spettanza al giudice di merito - Vizio di ultrapetizione - "Error in procedendo" - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell'art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11103 del 2020 Rv. 658078 - 01, N. 1545 del 2016 Rv. 638646 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27234 del 25/09/2023 (Rv. 669150 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.
B. (SARTI ROSATI GIACOMO) contro F. (ROSA LAURA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/06/2018

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Inibitoria in appello - Istanza inammissibile o manifestamente infondata - Condanna della parte istante alla pena pecuniaria di cui all'art. 283, comma 2, c.p.c. - Natura - Revoca - Conseguenze.

In caso di inammissibilità o manifesta infondatezza della istanza inibitoria in appello, la conseguente sanzione pecuniaria, irrogata in favore della cassa delle ammende allo scopo di sanzionare l'abuso dello strumento processuale, ha natura di pena, sicché, esulando dalla responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., l'ammontare inflitto a titolo di sanzione ex art. 283, comma 2, c.p.c., in caso di revoca di quest'ultima all'esito del giudizio, non può essere restituito dalla controparte appellata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19247 del 2019 Rv. 654722 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27586 del 29/09/2023 (Rv. 669142 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

C. (CURRI PIERPAOLO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 22/10/2018

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Avvocato del fallimento - Compensi per prestazioni giudiziali - Decreto di liquidazione del giudice delegato - Liquidazione delle spese legali da parte del giudice della causa - Rapporti.

In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura fallimentare liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello individuato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia passi in giudicato, quest'ultimo determina la definitività del solo parametro di determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata e il difensore, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. contro il decreto di liquidazione, ha diritto di pretendere la differenza a titolo di ingiustificato arricchimento della massa, che gli è riconosciuta con pronuncia i cui effetti sono sospensivamente condizionati all'effettivo incameramento della somma corrispondente da parte del curatore, ove non sia già avvenuto.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 4269 del 2016 Rv. 638881 - 01

9. SPESE GIUDIZIALI

Sez. U - , Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023 (Rv. 668850 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

M. (GRANARA DANIELE) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/06/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c. - Istanza di decisione - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Conseguenze - Condanna in favore della cassa delle ammende (ex art. 96, comma 4, c.p.c.) in difetto di costituzione dell'intimato - Necessità - Fondamento.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19749 del 2023 Rv. 668375 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023 (Rv. 668909 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ORILIA LORENZO.** *Relatore:* **ORILIA LORENZO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

C. (MONOPOLI PIETRO) contro A. (DE VERGOTTINI GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 07/10/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Ipotesi normativa di abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Necessità.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19749 del 2023 Rv. 668375 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27195 del 2023 Rv. 668850 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27536 del 28/09/2023 (Rv. 669104 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

C. (CAIAFA ANTONIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2021

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE Opposizione a precetto non notificata - Danno extracontrattuale da inutile dispendio di attività difensiva - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE In genere.

La predisposizione di un atto di opposizione a precetto, che non sia stato poi notificato, non è suscettibile di integrare un pregiudizio extracontrattuale risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte della proposizione, in un'opposizione ex art. 615 c.p.c., della domanda risarcitoria per avere la parte dovuto predisporre una precedente opposizione a precetto, mai notificata - aveva escluso la configurabilità di qualsivoglia danno patrimoniale, sia perché non poteva ravvisarsi una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo seguito alcun processo alla prima opposizione, la quale peraltro, ove notificata, sarebbe stata tardiva rispetto al termine ex art. 617 c.p.c., sia perché l'attività professionale volta alla predisposizione della prima opposizione era stata comunque messa a frutto per la predisposizione della seconda, fondata, quantomeno in parte, sui medesimi presupposti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9152 del 2013 Rv. 626027 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27586 del 29/09/2023 (Rv. 669142 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

C. (CURRI PIERPAOLO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 22/10/2018

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Avvocato del fallimento - Compensi per prestazioni giudiziali - Decreto di liquidazione del giudice delegato - Liquidazione delle spese legali da parte del giudice della causa - Rapporti.

In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura fallimentare liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello individuato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia passi in giudicato, quest'ultimo

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

determina la definitività del solo parametro di determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata e il difensore, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. contro il decreto di liquidazione, ha diritto di pretendere la differenza a titolo di ingiustificato arricchimento della massa, che gli è riconosciuta con pronuncia i cui effetti sono sospensivamente condizionati all'effettivo incameramento della somma corrispondente da parte del curatore, ove non sia già avvenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 4269 del 2016 Rv. 638881 - 01

10. IMPUGNAZIONI CIVILI

*Sez. 5 - , **Sentenza n. 25612 del 01/09/2023** (Rv. **669049 - 02**)*

*Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.** Relatore: **CARADONNA LUNELLA.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Diff.)*

F. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/11/2017

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 - Processo tributario - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Impugnazione in Cassazione della decisione della Commissione tributaria regionale - Natura di ordinario giudizio civile - Applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere.

L'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sull'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell'ipotesi di infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazione ai giudizi tributari, trattandosi di misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile; tale misura è invece applicabile al giudizio di legittimità, stante la sua natura di ordinario processo civile, disciplinato dal codice di rito ed avente ad oggetto l'impugnazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20018 del 2018 Rv. 650106 - 02, N. 1230 del 2020 Rv. 656667 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629829 - 01

*Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023** (Rv. **668884 - 01**)*

*Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.***

A. (ABATE LUIGI) contro S. (CIANCIARUSO QUIRINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2019

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notificazione della sentenza, da parte dell'avvocato, in nome e nell'interesse degli eredi della parte defunta - Sufficienza - Procura rilasciata dagli eredi - Necessità - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione è sufficiente la notificazione della sentenza, da parte dell'avvocato, in nome e nell'interesse degli eredi della parte defunta, non essendo necessario che questi ultimi gli rilascino una nuova procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18755 del 2006 Rv. 592991 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11394 del 1996 Rv. 501435 - 01, N. 15783 del 2005 Rv. 582984 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023** (Rv. **668884 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

A. (ABATE LUIGI) contro S. (CIANCIARUSO QUIRINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2019

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notificazione della sentenza in modalità telematica - Prova - Deposito di copie, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC - Idoneità - Deposito dei "file" in formato "*.eml" o "*.msg" - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato ".eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16189 del 2023 Rv. 668164 - 02, N. 16421 del 2019 Rv. 654239 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 25889 del 05/09/2023** (Rv. **668958 - 01**)

Presidente: **MELONI MARINA.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

A. (PIETROSANTI FABRIZIO) contro C. (GUZZO ARCANGELO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 20/04/2017

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Parte costituita in primo grado contumace in appello - Notifica alla parte personalmente - Decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione - Idoneità - Sentenza spedita in forma esecutiva - Irrilevanza - Fondamento.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 292 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 479

Massime precedenti Vedi: N. 5682 del 2006 Rv. 587994 - 01, N. 18053 del 2017 Rv. 644948 - 01, N. 2974 del 2020 Rv. 656997 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26277 del 11/09/2023 (Rv. 668590 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

V. (MINARDI MIRCO) contro D.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 13/09/2021

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter, c.p.c. - Ritenuta manifesta infondatezza del gravame - Decisione fondata anche su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado - Ricorribilità in cassazione - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, fondata su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado, non è impugnabile per cassazione né con regolamento di competenza, perché la possibilità che la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio pronostico su ragioni diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado è presupposta dall'art. 348-ter c.p.c., che regola diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, tali ragioni siano o meno identiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 13835 del 2019 Rv. 654258 - 01, N. 23334 del 2019 Rv. 655096 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26305 del 11/09/2023 (Rv. 668895 - 01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.** *Relatore:* **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (FLACCAVENTO ANGELO) Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/02/2019

100204 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Sentenza di condanna del giudice tributario - Giudizio di ottemperanza - Adempimento successivo della P.A. - Acquiescenza alla sentenza resa nel giudizio di ottemperanza - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

In sede di giudizio di ottemperanza, il versamento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di quanto ordinato dal giudice tributario in favore del contribuente non costituisce pura e semplice acquiescenza tacita alla sentenza, che preclude il diritto di impugnazione, ma rappresenta un adempimento non spontaneo, posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia ed ispirato, potenzialmente, anche ad altre finalità, tra cui quella di evitare l'esecuzione forzata ed ulteriori spese giudiziali.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18526 del 2005 Rv. 583635 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 34539 del 2021 Rv. 663032 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023 (Rv. 668669 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

S. (MOSCHETTA LORIS) contro L. (BONA STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/12/2017

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Ricorso per cassazione - Assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti necessari - Conseguenze - Fattispecie.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30491 del 2022 Rv. 666266 - 01, N. 11268 del 2020 Rv. 658143 - 01, N. 13533 del 2021 Rv. 661412 - 01, N. 32445 del 2022 Rv. 666112 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26619 del 14/09/2023 (Rv. 668892 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

P. (BIZZARRI GIOVANNI) contro I. (DEL VECCHIO BRUNO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2017

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso - Omissione della notificazione - Deposito unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c. - Esame del documento - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito mediante la partecipazione delle parti alla pubblica udienza. (In applicazione del suddetto principio, la S.C.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui procura speciale era stata depositata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. senza essere portata a conoscenza della controparte, attesa la trattazione del ricorso con il rito camerale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Conformi: N. 21729 del 2013 Rv. 628148 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 938 del 2023 Rv. 666619 - 01, N. 4234 del 2023 Rv. 666731 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19980 del 2014 Rv. 632161 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023 (Rv. 668754 - 02)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.**

Relatore: **GIANNITI PASQUALE.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

A. (TAURINI STEFANO) contro Z. (CORNALBA AUGUSTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 08/02/2019

100061 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Costituzione in giudizio di più parti in conflitto di interessi a mezzo dello stesso procuratore - Difetto di "jus postulandi" - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

Nel caso di costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore di più parti in conflitto di interessi, è ravvisabile un difetto dello "ius postulandi" in capo al difensore, sempre rilevabile d'ufficio, che, tuttavia, ove rilevato in fase di impugnazione, non determina la rimessione degli atti al giudice di primo grado, stante la natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., ma la rinnovazione ad opera del giudice d'appello degli atti del procedimento che risultano viziati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162

Massime precedenti Vedi: N. 1143 del 2020 Rv. 656717 - 01, N. 13204 del 2012 Rv. 623577 - 01, N. 14634 del 2015 Rv. 636279 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:*

TASSONE STEFANIA.

B. (CORRENTI CORRADO CARMELO) contro M. (MATERIA ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/07/2019

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Accoglimento domanda principale - Omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale - Devoluzione - Appello incidentale o riproposizione della domanda - Necessità - Esclusione.

In caso di accoglimento della domanda principale e omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale né la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 24731 del 2023 Rv. 668482 - 01, N. 5876 del 2018 Rv. 648826 - 01, N. 121 del 2020 Rv. 656628 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26888 del 20/09/2023 (Rv. 668670 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.

Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

S. (DELLA VECCHIA ROBERTO) contro M. (LUCCHETTI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2020

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Trasferimento di domanda nei confronti di un soggetto diverso non avente causa dall'originario convenuto - Domanda nuova - Inammissibilità - Soggetto già presente nel processo - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie *Non è ammissibile il trasferimento di una domanda, rivolgendola nei confronti di persona diversa rispetto all'originario convenuto e non avente causa da quest'ultimo (e, dunque, al di fuori delle ipotesi dell'art. 110 c.p.c. o dell'art. 111, commi 2 e 3, c.p.c.), in quanto comporta l'introduzione di una domanda nuova, senza che assuma rilievo la circostanza che il differente destinatario sia presente nel processo, non essendo comunque parte in rapporto all'originaria domanda. (Principio affermato in relazione a fattispecie in cui la parte, dopo aver proposto in primo grado, in via principale, una domanda volta alla declaratoria di nullità di due contratti con condanna delle controparti contrattuali al risarcimento danni e, in via subordinata, una domanda volta all'accertamento della responsabilità precontrattuale anche di un terzo soggetto, in appello aveva rivolto la domanda principale anche nei confronti di quest'ultimo, il quale, peraltro, non era stato parte di tali contratti).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 535 del 2018 Rv. 647219 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26934 del 20/09/2023 (Rv. 669015 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

B. (ZANELLA LORENZO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/10/2019

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE "Doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. - Onere del ricorrente ex art. 360, n. 5, c.p.c. - Oggetto - Successione nel diritto controverso intervenuta tra primo e secondo grado - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Nell'ipotesi di "doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5947 del 2023 Rv. 667202 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26960 del 20/09/2023 (Rv. 668750 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.**

Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

S. (TOMASINO ANDREA) contro P. (RAGO GIANCARLO GAETANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/02/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notifica del ricorso per cassazione - Erronea identificazione del luogo della notificazione - Inesistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di notifica del ricorso per cassazione, l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso stante l'inesistenza di una prima notifica effettuata ad un civico errato, il cui esito infausto era imputabile allo stesso notificante, e la tardività della notifica valida).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 19599 del 2016 Rv. 641308 - 01, N. 21037 del 2016 Rv. 641409 - 01, N. 14692 del 2023 Rv. 667981 - 01, N. 14337 del 2014 Rv. 631494 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26981 del 21/09/2023 (Rv. 668786 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**

Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA.**

T. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro T. (PISTILLI MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VITERBO, 14/10/2019

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 - Condizioni - Collegamento con la condanna alle spese - Esclusione - Esito negativo dell'impugnazione - Necessità.

In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R., n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10306 del 2014 Rv. 630896 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8170 del 2018 Rv. 648699 - 01, N. 4731 del 2021 Rv. 660741 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023** (Rv. **668761 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.**

Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

L. (CICERCHIA PIETRO) contro P. (IANNOTTA ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/09/2018

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le sentenze non coperte dal giudicato - Fondamento.

La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310

Massime precedenti Conformi: N. 1680 del 2012 Rv. 621666 - 01, N. 8891 del 2020 Rv. 657842 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023** (Rv. **668761 - 02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.**

Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

L. (CICERCHIA PIETRO) contro P. (IANNOTTA ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/09/2018

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Causa non riassunta dinanzi al giudice del rinvio - Art. 393 c.p.c. - Giudizio diverso introdotto in data anteriore tra le stesse parti e con il medesimo oggetto - Efficacia vincolante della pronuncia della Corte di cassazione - Sussistenza - Proposizione di domande o eccezioni nuove nel diverso giudizio - Ammissibilità.

Quando, a seguito della cassazione di una sentenza, la causa non sia stata riassunta dinanzi al giudice del rinvio, la pronuncia della Corte di cassazione conserva efficacia vincolante anche nel diverso processo introdotto in data anteriore, a condizione che esso riguardi le medesime parti e il medesimo oggetto, senza tuttavia che tale efficacia precluda alle parti di formulare domande o eccezioni nuove rispetto a quelle del giudizio estinto, non operando in tal caso la preclusione stabilita dall'art. 394, comma 3, c.p.c. con riguardo al procedimento in sede di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 14723 del 2012 Rv. 623811 - 01, N. 13974 del 2014 Rv. 631394 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U** - , **Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023** (Rv. **668850 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore:

CRISCUOLO MAURO. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

M. (GRANARA DANIELE) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/06/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c. - Istanza di decisione - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Conseguenze - Condanna in favore della cassa delle ammende (ex art. 96, comma 4, c.p.c.) in difetto di costituzione dell'intimato - Necessità - Fondamento.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defattivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19749 del 2023 Rv. 668375 - 01

Sez. **2** - , **Ordinanza n. 27234 del 25/09/2023** (Rv. **669150 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **PAPA PATRIZIA.** Relatore: **PAPA PATRIZIA.**

B. (SARTI ROSATI GIACOMO) contro F. (ROSA LAURA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/06/2018

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Inibitoria in appello - Istanza inammissibile o manifestamente infondata - Condanna della parte istante alla pena pecuniaria di cui all'art. 283, comma 2, c.p.c. - Natura - Revoca - Conseguenze.

In caso di inammissibilità o manifesta infondatezza della istanza inibitoria in appello, la conseguente sanzione pecuniaria, irrogata in favore della cassa delle ammende allo scopo di sanzionare l'abuso dello strumento processuale, ha natura di pena, sicché, esulando dalla responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., l'ammontare inflitto a titolo di sanzione ex art. 283, comma 2, c.p.c., in caso di revoca di quest'ultima all'esito del giudizio, non può essere restituito dalla controparte appellata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19247 del 2019 Rv. 654722 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27409 del 26/09/2023** (Rv. **669091 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.**

Relatore: **GORGONI MARILENA.**

B. (BERARDI DANIELE) contro U. (VIZZONE DOMENICO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 30/01/2019

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Domanda di restituzione e giudizio di rinvio - Reciproca autonomia - Sussistenza - Eccezione.

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA In genere.

Il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. sono autonomi e possono essere instaurati separatamente, fermo restando che, ove il giudice del rinvio si sia pronunciato nel senso della conferma della sentenza cassata, prima che giunga a decisione la causa sulle restituzioni, il giudice di quest'ultima può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria o risarcitoria, essendo stato nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del corrispondente spostamento patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 13454 del 2011 Rv. 618385 - 01, N. 24171 del 2020 Rv. 659527 - 01, N. 17374 del 2018 Rv. 649347 - 02

Sez. U - , **Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023** (Rv. **668909 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **ORILIA LORENZO.** Relatore: **ORILIA LORENZO.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

C. (MONOPOLI PIETRO) contro A. (DE VERGOTTINI GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 07/10/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Ipotesi normativa di abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Necessità.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19749 del 2023 Rv. 668375 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27195 del 2023 Rv. 668850 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27467 del 27/09/2023** (Rv. **669093 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

A. (SCOTTI CAMUZZI PAOLA) contro N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/02/2021

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura rilasciata ex art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020, dopo l'abrogazione della norma - Nullità - Rinnovazione - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, la procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), in epoca successiva all'abrogazione della norma da parte dell'art. 66-bis, comma 12, d.l. n. 77 del 2021, è nulla e non può essere sanata mediante la rinnovazione prevista dall'art. 182 c.p.c., poiché l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 20 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2021 num. 77 art. 66 bis com. 12, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Legge 29/07/2021 num. 108

11. COSA GIUDICATA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 25633 del 01/09/2023** (Rv. **669002 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (FONDACARO GIOVANNA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 16/10/2017

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Aiuti di stato - Giudicato favorevole al riconoscimento - Contrasto con ordinamento UE - Cedevolezza rispetto alla decisione della Commissione - Ragioni - Eliminazione del giudicato dall'ordinamento interno - Esclusione - Mera inefficacia sul piano del diritto unionale - Questioni attinenti al recupero dell'agevolazione illegittima - Esclusiva rilevanza in fase di ottemperanza.

062005 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE In genere.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema di aiuti di stato, il giudicato che riconosca il diritto all'agevolazione in contrasto con l'ordinamento UE è cedevole rispetto alla decisione con cui la Commissione accerti siffatto contrasto, sia quando antecedente sia quando successivo ad essa, in quanto, nell'una come nell'altra ipotesi, emesso in violazione della disciplina, cogente per gli ordinamenti interni degli Stati membri, che attribuisce all'esclusiva competenza della Commissione la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti; siffatta cedevolezza, tuttavia, non si esplica nel senso di una non consentita modificazione od eliminazione del giudicato come titolo di per sé esistente, ma si estrinseca soltanto sul piano dell'inidoneità di esso a produrre effetti, alla stregua del diritto unionale, cosicché eventuali questioni riguardanti quest'ultimo profilo, con particolare riguardo al recupero dell'agevolazione illegittima, possono essere discusse soltanto in sede di ottemperanza.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18642 del 2018 Rv. 649770 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 26009 del 06/09/2023** (Rv. **669098 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

F. (BELLINI ROBERTO) contro B. (MAGLIARO FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/02/2019

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Giudicato penale di condanna - Accertamento, da parte del giudice penale, dell'assenza di concorso di colpa in capo al danneggiato costituitosi parte civile - Riduzione del risarcimento in sede civile ex art. 1227, comma 1, c.c. - Possibilità - Esclusione.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

L'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15392 del 2018 Rv. 649308 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21563 del 2018 Rv. 650220 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26916 del 20/09/2023** (Rv. **668760 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

C. (DI PEDE MATTEO) contro M. (LOT REMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/09/2020

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno derivante dalla mancata proposizione dell'appello incidentale in un diverso giudizio - Deduzione in sede di legittimità - Limiti.

La questione della violazione del giudicato esterno, derivante dalla mancata proposizione dell'appello incidentale in un diverso giudizio, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ove tale fatto, già verificatosi nel momento in cui è andato in decisione il giudizio di merito la cui pronuncia è oggetto del ricorso per cassazione, non sia stato tempestivamente sottoposto all'esame del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 24531 del 2017 Rv. 645913 - 01, N. 48 del 2021 Rv. 660273 - 01 Rv. 660273 - 01, N. 21170 del 2016 Rv. 641470 - 01

12. ESECUZIONE FORZATA

*Sez. 3 - , **Sentenza n. 25941 del 05/09/2023** (Rv. **669099 - 01**)*

*Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)*

Z. (BERTI GIUSEPPE) contro T.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/10/2021

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. - Condanna implicita al rilascio - Configurabilità - Esclusione.

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA In genere.

Nella pronuncia, di natura costitutiva, di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è implicitamente inclusa una statuizione di condanna avente natura di titolo esecutivo per il rilascio forzoso del bene trasferito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1367 del 2012 Rv. 621240 - 01, N. 8693 del 2016 Rv. 639745 - 01, N. 1619 del 2005 Rv. 578798 - 01

*Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023** (Rv. **668669 - 01**)*

*Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **SAIJA SALVATORE.** Relatore: **SAIJA SALVATORE.***

S. (MOSCHETTA LORIS) contro L. (BONA STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/12/2017

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Ricorso per cassazione - Assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti necessari - Conseguenze - Fattispecie.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30491 del 2022 Rv. 666266 - 01, N. 11268 del 2020 Rv. 658143 - 01, N. 13533 del 2021 Rv. 661412 - 01, N. 32445 del 2022 Rv. 666112 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26824 del 19/09/2023 (Rv. 668785 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

L. (MADEO FRANCESCO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE VELLETRI, 17/03/2021

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Proroga del termine per il versamento del prezzo - Onere di proporre opposizione agli atti esecutivi - Decorrenza del termine dal decreto di trasferimento - Esclusione - Fondamento.

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, su richiesta dell'aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo decorre dall'adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell'istanza per la sua revoca e non dall'emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell'atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Conformi: N. 32136 del 2019 Rv. 656506 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26884 del 2014 Rv. 633924 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27119 del 22/09/2023 (Rv. 668907 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GIANNITI PASQUALE.

Relatore: GIANNITI PASQUALE.

S. (STARA SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 18/02/2020

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Recupero mediante ruolo - Procedimento ex art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - Pronunce della Corte di cassazione - Titolo esecutivo - Dispositivo - Sufficienza - Deposito della motivazione - Necessità - Esclusione.

In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, le decisioni della Corte di cassazione in sede penale, venendo ad esistenza già con la loro pronuncia, costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie dell'Amministrazione anche sulla base del solo dispositivo, senza che sia necessario il deposito della relativa motivazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2553 del 2019 Rv. 652486 - 01, N. 14082 del 2023 Rv. 667834 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023** (Rv. **669114 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**.

S. (PEPE NICOLA) contro M. (CAPUANO VITTORIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 20/04/2022

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della violazione di norme processuali - Prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa - Necessità - Eccezioni - Fattispecie.

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.

L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - che aveva rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. riguardante un precetto, notificato al debitore da un concreditore diverso da quello che aveva eseguito la notificazione del titolo esecutivo, la quale, pur se effettuata da un difensore comune a tutti i creditori, non risultava, in base alla relata, compiuta nell'interesse di entrambi -, perché l'impossibilità di comprendere se la notifica del titolo da parte di un concreditore avesse lo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata da parte dell'altro, contrariamente a quanto statuito dal giudice di merito, determinava un pregiudizio "autoevidente" al peculiare diritto di difesa consistente, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, nella facoltà di attrezzarsi per l'adempimento spontaneo ovvero per resistere alle pretese prospettate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32838 del 2021 Rv. 662963 - 01, N. 3967 del 2019 Rv. 652822 - 01, N. 14275 del 2022 Rv. 664642 - 01

13. PROCEDIMENTI SOMMARI E SPECIALI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 27039 del 21/09/2023** (Rv. **668982 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

M. (FRANCIA EZIO IGNAZIO LUIGI) contro F. (SANTINELLI GIULIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/09/2017

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Opposizione a decreto ingiuntivo - Istanza di disconoscimento della scrittura privata - Prima difesa utile - Atto introduttivo dell'opposizione - Sussistenza - Dichiarazione di incompetenza del giudice - Riassunzione - Rilevanza - Esclusione.

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO In genere.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all'atto del deposito del ricorso per l'ingiunzione deve essere compiuta nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c., e non nell'atto di riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., conseguente alla declaratoria di incompetenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta l'opposizione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215 com. 2 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4779 del 2021 Rv. 660752 - 02, N. 9690 del 2023 Rv. 667547 - 01, N. 15113 del 2019 Rv. 654100 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27183 del 22/09/2023 (Rv. 668674 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA.

Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

C. (VIZZONE DOMENICO) contro F. (ALFANO GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2019

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Ammissibilità - Limite della "reconventio reconventionis" - Condizioni - Fattispecie.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado per aver esaminato nel merito una domanda nuova, introdotta dall'opposto in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, inammissibile in quanto relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello azionato in sede monitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9633 del 2022 Rv. 664369 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26419 del 13/09/2023 (Rv. 668781 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore:

VALLE CRISTIANO.

F. (BRIGUGLIO ANTONIO) contro C. (PANARITI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/08/2020

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Accettazione eredità con beneficio di inventario - Conferimento di incarico al notaio - Contenuto - Redazione dell'inventario - Esclusione - Fondamento.

132008 PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - INVENTARIO In genere.

Il conferimento al notaio dell'incarico di ricevere l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non comprende automaticamente quello di redigere l'inventario, trattandosi di due atti diversi che devono costituire oggetto di distinti specifici incarichi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 769

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 985 del 1973 Rv. 363372 - 01, N. 9648 del 2000 Rv. 538685 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26700 del 18/09/2023 (Rv. 668936 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO.

Relatore: CAMPESE EDUARDO.

V. (DOTTORRE NICOLA) contro T. (REVELLI DIEGO LEONARDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/11/2022

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Decreto del Tribunale di autorizzazione alla vaccinazione contro il Covid-19 del figlio minore senza il consenso di uno dei genitori - Provvedimento in sede di reclamo - Natura - Volontaria giurisdizione - Finalità - Gestione nell'interesse del minore - Sussistenza - Conseguenze - Esclusione dell'impugnazione ex art. 111 Cost.

Il provvedimento, emesso in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare, con cui il Tribunale, su richiesta di uno dei genitori ex art. 709-ter c.p.c., abbia autorizzato la vaccinazione contro il Covid-19 del figlio minore senza il consenso dell'altro genitore, si configura come atto di volontaria giurisdizione, volto non già a dirimere, con autorità di giudicato, un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di essi all'interesse del minore, sì da essere espressivo di una forma gestoria dell'interesse di quest'ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile avverso lo stesso il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..


Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 octies, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 28331 del 2017 Rv. 647284 - 01

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. **L -** , **Ordinanza n. 26741 del 18/09/2023** (Rv. **668841 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.**

R. (SALBERINI FABRIZIO) contro H. (BARACETTI ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 26/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale - Disciplina - Ambito di applicabilità - Riferibilità del trattamento secondo la condizione di reciprocità ai soli diritti non fondamentali della persona - Sussistenza - Estensione anche ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale (cc.dd. "preleggi") sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all'incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza, italiana, comunitaria ed extracomunitaria. (Nella specie, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale gli eredi del beneficiario delle prestazioni lavorative avevano lamentato che il lavoratore straniero non potesse ottenere un trattamento economico riferito automaticamente ai contratti collettivi nazionali e comunitari - ha ritenuto non applicabile il principio di reciprocità con riguardo al diritto, costituzionalmente tutelato ex art. 36 Cost., del prestatore di lavoro di ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, rappresentando il contratto collettivo solo parametro da utilizzare per la liquidazione dell'equa retribuzione spettante).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 16, Costituzione art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 10504 del 2009 Rv. 608009 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12226 del 2021 Rv. 661442 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2265 del 1988 Rv. 458072 - 01

Sez. **1 -** , **Ordinanza n. 27325 del 26/09/2023** (Rv. **669131 - 01**)

Presidente: **MELONI MARINA.** Estensore: **VANNUCCI MARCO.** Relatore: **VANNUCCI MARCO.**

U. (TRIVISONNO MARIACRISTINA) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 07/05/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - COI ("country of origin informations") - Individuazione - Specifica indicazione della fonte e del contenuto delle stesse - Necessità.

In materia di protezione internazionale, a fronte dell'allegazione, da parte del richiedente, delle circostanze suscettibili di fondare la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, il giudice è tenuto ad assumere direttamente informazioni precise e aggiornate

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

circa la situazione generale del Paese d'origine dell'interessato (elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli Affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa) e a indicarne specificamente la fonte e il contenuto nella motivazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 14682 del 2021 Rv. 661406 - 01, N. 4557 del 2021 Rv. 660455 - 01, N. 22951 del 2021 Rv. 662066 - 01, N. 25440 del 2022 Rv. 665531 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27475 del 27/09/2023 (Rv. 669137 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

F. (BELLUCCIO DARIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 26/10/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare - Integrazione nel territorio nazionale - Apprezzabile sforzo di inserimento - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione complementare, non aveva ritenuto provato il livello di integrazione del cittadino straniero, nonostante la produzione di numerose certificazioni relative a plurime attività lavorative a tempo determinato, corsi di formazione professionale e l'iscrizione ad un'autoscuola per il conseguimento della patente di guida).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21240 del 2020 Rv. 659030 - 01, N. 10371 del 2023 Rv. 667895 - 01, N. 16716 del 2023 Rv. 668024 - 01, N. 33315 del 2022 Rv. 666234 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27439 del 27/09/2023 (Rv. 669135 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

S. (LOMBARDI BAIARDINI ANNA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 02/11/2022

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Inserimento del paese di origine fra i c.d. paesi sicuri ex d.m. 4 ottobre 2019 - Domanda introduttiva anteriore - Irrilevanza.

In tema di protezione internazionale, in caso di domanda introduttiva presentata anteriormente al d.m. 4 ottobre 2019, il successivo inserimento del paese di origine del richiedente fra i c.d. paesi sicuri ad opera dello stesso decreto ministeriale è irrilevante ai fini del diniego della protezione sussidiaria o di quella c.d. umanitaria.

Riferimenti normativi: DM Affari Esteri 04/10/2019, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251

Massime precedenti Vedi: N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26173 del 08/09/2023 (Rv. 668934 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: VANNUCCI MARCO.

Relatore: VANNUCCI MARCO.

N. (COSTANZO SIMONE) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE GROSSETO, 03/09/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del t.u. immigrazione - Valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero - Necessità - Preclusione derivante dai precedenti penali citati dal decreto prefettizio - Esclusione.

In tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14167 del 2023 Rv. 667946 - 01, N. 23423 del 2022 Rv. 665363 - 01, N. 22508 del 2023 Rv. 668463 - 01, N. 30648 del 2022 Rv. 665927 - 01, N. 25964 del 2020 Rv. 659589 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26633 del 15/09/2023 (Rv. 668935 - 01)

Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

T. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 30/03/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione - Giudizio di opposizione - Oggetto - Legittimità del provvedimento espulsivo - Giudizio di convalida - Ambito applicativo - Accertamento incidentale del diritto a trattarsi in Italia - Sussistenza.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In tema di immigrazione, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione è in discussione la legittimità e la validità del provvedimento espulsivo e non la sua effettiva esecuzione di cui, eventualmente, si discuterà nel giudizio di convalida: ne consegue che lo straniero, oltre ad avere sempre il potere di proporre un'ordinaria azione di accertamento vertente sul proprio diritto soggettivo di trattenersi in Italia, può investire di un accertamento incidentale in tal senso il giudice che deve decidere sulla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera diretto a dare esecuzione all'espulsione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 8, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 5437 del 2020 Rv. 657039 - 01, N. 26563 del 2020 Rv. 659720 - 01, N. 5716 del 2008 Rv. 602137 - 01